

LIBRERIA
GENOVA
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



n° 318 - B

~~9~~ ~~21~~ 0.40

III 5177

Inv. 1555

FANT. V.C. 155
REC 37059



John
Livingston
1791

SAGGIO
INTORNO DIVERSE OPINIONI
DI ALCUNI
MODERNI POLITICI
SOPRA
I DELITTI E LE PENE
DELL' AVVOCATO
FRANCESCANTONIO PESCATORE

Semper ego auditor tantum, nunquamne reponam?
Juven.



TORINO MDCCLXXX.
PRESSO GIAMMICHELE BRIOLO

R. UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO
di
FILOSOFIA DEL DIRITTO
e di
DIRITTO COMPARATO

2. 2. 2.

1880-1881

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

A C H I L E G G E

Il sistema criminale fu un oggetto delle politiche meditazioni di alcuni genj più sublimi de' nostri tempi. Animati essi da uno spirito di riforma si sono lusingati di purgarlo al massimo punto di perfezione. Mi sono quindi proposto di esaminare diverse loro opinioni, e le sottopongo al giudizio degli amatori della verità. Non si troveranno in questo libro quei vivaci tratti, che caratterizzano alcuni Filosofi del nostro secolo. Per poco che si guardino le cose con una certa estensione le vivacità si dileguano, dice il Presidente di Montesquieu, e d'ordinario non nascono, se non perchè lo spirito si abbandona ad un

solo oggetto, e dimentica gli altri
tutti. Se mai vi fosse qualche espres-
sione, che andasse a ferire il delicato
animo degli amici dell' umanità, li
prego a non condannarmi con preci-
pizio. Soffrirò le loro censure; ma
si formino prima una giusta idea del
libro. Sviluppandone il carattere,
e l' oggetto, vi riscontreranno cer-
tamente, che ho rispettate anch' io
le ragioni dell' umanità, e che ho
scritto colla sincera intenzione di
giovare agli uomini. Scusate, o Saggi,
il primo sforzo di un giovane inge-
gno, che si è mosso, forse innanzi
tempo, ad indagare il vero su la
speranza di aggiugnere un raggio ai
tanti lumi, che quasi per ogni parte
risplendono a' giorni nostri.

INDICE



C APO I. <i>Dello stato primitivo degli uomini</i>	-	-	pag. 1
II. <i>Della Società civile</i>			5
III. <i>Del diritto di punire</i>			12
IV. <i>Del diritto di punir di morte</i>			14
V. <i>Se la pena di morte sia utile, e necessaria</i>	-	-	23
VI. <i>Se la pena di morte sia conforme allo spirito del Vangelo, de' primi Cristiani, e della Santa Chiesa</i>			89
VII. <i>Del rigore delle leggi</i>			119
VIII. <i>Del furto semplice</i>			124
IX. <i>Del furto domestico</i>			130
X. <i>Dell' omicidio</i>			132
XI. <i>Dell' infanticidio</i>			136
XII. <i>Del duello</i>			137
XIII. <i>Della rivelazione de' delitti</i>			145

XIV. <i>De' delitti contro la Religione</i>	146
XV. <i>Dell'esecuzione della pena di morte</i>	149
XVI. <i>Del suicidio</i>	150
XVII. <i>Della taglia</i>	177
XVIII. <i>Dell'impunità</i>	185
XIX. <i>Della diserzione</i>	192
XX. <i>Delle grazie</i>	195
XXI. <i>Della tortura</i>	199



CAPO PRIMO

DELLO STATO PRIMITIVO

DEGLI UOMINI.

I primi uomini non sono calati per così dire dalle nuvole, nè, come favoleggiarono i Poeti, furono prodotti dalla terra, ma nacquero gli uni dagli altri, ed il primo di tutti venne immediatamente formato da Dio, e dipendeva da lui solo: essendo però egli destinato a popolare il mondo di una specie, che dovea avere unicamente origine da esso, manifesta cosa è, ch'egli dovea sopraffare a tutti que', che ne sarebbero discesi, e questi al medesimo soggiacere: ecco nell'origine degli uomini il principio della società, del dominio, e della dipendenza.

2 DELLO STATO PRIMITIVO

Da che cominciarono a moltiplicarsi non istettero mai per tal modo dispersi, che ogn' individuo non governasse che se stesso, e non fosse legato con altri, che col solo vincolo della somiglianza di natura. Il nodo conjugale fu il primo saggio dell' umana comunanza, e da questo un altro nacque, che strinse insieme il padre, e 'l figlio, ond' ebbe origine la patria podestà. In questo stato, che possiamo chiamare primitivo, le famiglie erano soggette a' loro capi, e tra i capi stessi eravi quella uguaglianza, ed una tal quale indipendenza (1), che non poteva of-

(1) *L' autore de' delitti, e delle pene ha supposto, che gli uomini, prima di unirsi in società, fossero isolati, ed indipendenti §. 2. pag. 5. Londra 1774. Altri politici hanno considerati gli uomini di eguale indole, e capaci delle medesime azioni, e volontà. Non essendosi analizzata la natura umana, quale dovea essere al momento, in cui presuppone si sta-*

fendere gli obblighi imposti ad ognuno dalla retta ragione . La libertà naturale era un diritto nato cogli uomini di disporre della loro volontà, e de' loro beni . Questo diritto però non era assoluto, ed arbitrario, ma circoscritto dagli obblighi, e dalle relazioni reciproche, per modo che non solamente l'uno non poteva impedirne l'esercizio all'altro, ma dovea eziandio accomodare l'uso del proprio diritto all'altrui bisogno, perchè così richiedea la stessa condizione dell'umana natura: avea in somma l'uomo nella sua prima origine la libertà, ma avea per regola, e misura della libertà la ragione.

Se si fossero esattamente osservate le leggi dettate da questa ragione, che render dovea tutte le volontà pressochè uniformi, non si

bilita la società civile, s'idearono sistemi non poco discordi dalla retta ragione, che è la prima base del diritto delle genti, e la legge eterna rapporto a Dio.

4 DELLO STATO PRIMITIVO EC.

farebbe da quello stato giammai dicaduto : ma le passioni prevalsero ; eleffe ciascuno per suo governo il proprio arbitrio , ed il capriccio per interprete de' suoi doveri . L'innocenza per lo più non trovava in se stessa la sua sicurezza ; la via degli arbitri , e le convenzioni non bastavano a comporre le contese ; al mantenimento della pace , e della tranquillità era un forte ostacolo la diversità de' sentimenti , e delle inclinazioni . La sola ragione , che trovavasi in ciascun individuo indebolita , ed offuscata , non era sufficiente a riunire , ed accordare i dispareri : qual freno dovea imporsi a questa libertà ? Quali tristi effetti non avrebb' ella prodotti rimanendo sbrigliata ? Ecco la necessità d' un rimedio per questi mali , ed eccolo ritrovato nello stabilimento di una società civile , e di un' autorità sovrana (1) .

(1) *Istud est vinculum , per quod Respublica cohaeret : nihil ipsa per se futura , nisi onus , &*

CAPO SECONDO

DELLA SOCIETÀ CIVILE:

Gli uomini nel primitivo loro stato doveano prendere dall'intimo senso la norma delle loro azioni: uniti poi nella civile società erano obbligati uniformarsi non solo ai principii universali del giusto, e dell'onesto, ma altresì alle regole prescritte da' propri principii, ed alle leggi particolari di quella Nazione, a cui restavano aggregati.

Io non intesi mai persona, scrive l'Autore delle lettere Persiane, a discorrere del diritto pubblico, che non cominciasse ad indagare l'origine delle società. Se gli uomini non faceano comunanza, se si teneano divisi, se si fuggivano gli uni gli altri, sarebbe necessario dimandare, ed investigare il motivo di questa

præda, si mens illa imperii subtrahatur. Senec.
 1. de clem.

divisione ; essi nascono per altro legati tra di loro con vicendevoli nodi ; un figlio nasce al fianco del padre , non se ne diparte ; ecco la società , e l' origine della società [1].

[1] *Je n'ai jamais oui parler du droit public , qu'on n'ait commencé par rechercher soigneusement quelle est l'origine des sociétés ; ce qui me paroît ridicule . Si les hommes n'en formoient point , s' ils se quitoient , & se fu-
yoient les uns les autres , il faudroit en de-
mander la raison , & chercher pourquoi ils se
tiennent séparés : mais ils naissent tous liés
les uns aux autres ; un fils est né auprès de
son pere , & il s' y tient ; voilà la société &
la cause de la société . Montesquieu lettres
Persanes. 94. Apte id dictum ad ineundas de
societatis origine quaestiones philosophorum sæ-
pe inutiles , identidem ineptas , ut plurimum
chimæricas. Specimen jurisprudentiæ criminalis.
Franchini Rusca cap. 1. §. 19. in not. Dis-
cours philosophiques sur l'homme. Discours 1.*

In questo ragionamento si è confuso a mio credere lo stato naturale colla società civile. Chiunque discorrendo del diritto pubblico ricerca l'origine della società, non esamina per qual ragione una famiglia sia soggetta al suo capo, ma bensì donde avvenga, che più famiglie si sieno unite, ed abbiano formato un solo stato, una sola nazione.

Ella è grande la diversità de' pensieri nello stabilire l'origine della società civile. Se ne fa la ricerca nell'Essere supremo, il quale abbia comandato agli uomini di associarsi: nella natura stessa dell'uomo, che non trovandosi in società s' inquina, qual corpo fuor del centro; in uno scambievolmente timore, che ha la sua base nella naturale gravità dell'uomo; in una forza debellatrice (1), la quale ha potuto di tempo in tem-

(1) Noi troviamo, che 'l primo fondatore dell'imperio civile sia stato Nembrod, di cui dice la Scrittura coepit esse potens in terra,

po molti sottoporre, e dopo nella moltitudine già vinta, ed intimorita quell' ordine stabilire, per cui una confusa turba d' uomini, e di famiglie divenisse un popolo ben

& erat robustus venator coram Domino. *Genes. cap. 10. v. 8. Conoscendosi di forze agli altri superiore assoggettò prima molte persone, le quali dovettero seguirlo nelle sue grandi imprese; indi potè sottomettere molta gente sparsa nella gran campagna di Sannaar, fondare il più grande imperio del Mondo, qual fu quello degli Assiri. Nemrod, homme farouche, devient par son humeur violente le premier des conquerans, & telle est l'origine des conquêtes. Bossuet discours sur l'histoire universelle tom. 1. Aggiungasi su questo proposito il sentimento di Bodin, imperia ac republicas vi primum coaluisse. De Repub. lib. 1. cap. 6. pag. 72. edit. Francofurti 1612.*

ordinato [1]. Che più? alcuni per l' inimicizia, che aveano co' loro concittadini, per le infauſte circoſtanze d' una ſconvolta patria, pel deſiderio d' una miglior forma di governo decifero la queſtione.

Parecchi politici ſono di ſentimento, che la ſocietà non ſia formata da convenzioni; perciocchè, com' effi dicono, nel ſuppoſto ſtato di natura non poteano i primi uomini indurſi alla perdita della loro libertà pel deſiderio di una vita più felice, mentre queſto è un ſacrificio, che dipende da un ordinato raziocinio, da rapporti, e da molte lontane combinazioni, e riſleſſi non capaci d' un animo rozzo, incivilito, e naturalmente ripugnante alla ſervitù, e dovreb' eſſere un' opera di gente iſtrutta nelle politiche cognizioni, e non d' animi, che non hanno

[1] *Discorſi economici politici dell' Avvocato Filippo Villano. Part. 3. diſcorſ. 7. ediz. Napoli 1770.*

ancora gustata questa maggiore dolcezza di vita sociale; ma non offervano, che in questo caso farebbe solo necessario il conoscimento della propria insufficienza, per procedere ad una vita meno molesta, e più sicura. L'amore del proprio essere, se fosse stato regolato dalla ragione, poteva superare la ripugnanza alla servitù, senza che prima si provasse questa maggiore felicità. Il sig. Burlemaque (1) non rapporta lo stabilimento di tutti gli stati ad un principio generale, ed uniforme: scorge la prima immagine di governo nella società democratica, e nelle famiglie, e crede, che l'ambizione abbia assoggettati per la prima volta varj padri di famiglia sotto la dominazione d'un capo; che non sì tosto formato un tal corpo poli-

[1] *Princip. politiq. part. 1. chap. 2. §. 7.*
Bodin de Republica lib. 1. cap. 6. lib.
3. cap. 7.

tico varj si fieno uniti per diverfi motivi, e che altri padri di famiglia temendo d'effere insultati, ed oppressi da questo stato nascente, si fieno determinati in seguito a formarne de' simili, e crearfi un capo: comunque sia di questi primi stati, non dobbiamo formarci la stessa idea di que' del giorno d'oggi: se gli umani stabilimenti furono deboli, e difettosi al principio, il tempo, e l'esperienza potè perfezionarli.

Poco dee importarci l'origine della società civile: od abbia quella la sua sorgente in una disposizione superiore, o negl' impulsi della natura risvegliati dal motivo de' bisogni, e della sicurezza reciproca; od in una passione dominante, la quale emendata poscia dalla retta ragione, facendo conoscere in processo di tempo utile, e buono ciò, che era stato vizioso nel suo cominciamento, abbia dato luogo ad una volontaria sottomissione, basta solo, che gli uomini, tostochè si unirono in società abbiano convenuto, che

vi fosse un' autorità sovrana , che ne reggesse il corpo . La stessa legge naturale , che nel primitivo stato degli uomini ha voluto , che per la quiete di ciascun individuo non si facesse abuso della libertà propria , dovea pur anche provvedere alla conservazione della società civile , ond' era uopo , che vi si ritrovasse tutta l' autorità necessaria per mantenere la felicità comune .

CAPO TERZO.

DEL DIRITTO DI PUNIRE.

Ridotti che furono gli uomini alla società civile non deposero onninamente lo spirito d'indocilità , le passioni non si cangiarono affatto . Era quindi necessario qualche mezzo , che ponesse freno a chi togliendo la vita , o la roba altrui perturbava la pubblica quiete : altrimenti spinti li medesimi dalla natura alla propria felicità avrebbero cercato

di procurarfela anche a distruzione l' uno dell' altro . Senza un tal freno le leggi sociali farebbero state nomi chimerici : il più forte ne avrebbe fatto uso per abbattere il men forte . La società farebbe stata peggiore della stessa solitudine , ed avrebbe mirata alla propria distruzione . L' eloquenza , le declamazioni , le verità medesime non erano bastanti per contener l' uomo . S' egli non fosse ben sovente più sensibile al male , che al bene , la promessa d' una ricompensa farebbe stata più valevole , che la minaccia d' un castigo . Doveano perciò stabilirsi le pene contro gl' infrattori delle leggi . Ecco la necessità d' un diritto di punire , che dovea di sua natura nascere nella società stessa . E' una delle prime leggi naturali quella , che comanda di non fare agli altri ciò , che non vorremmo , che fosse fatto a noi . Chi si allontana da questa legge primitiva così retta , e ragionevole , merita che gli sia fatto ciò che non vorrebbe . Questo è il giusto fonda-



mento de' castighi. Senza ricorrere però ai principii adottati dall' Autore *de' delitti, e delle pene* intorno al *diritto di punire* [1], io dico, che questo è un diritto stabilito dalla natura nella società, ed affidato a chi rappresenta la società medesima.

CAPO QUARTO

DEL DIRITTO DI PUNIR DI MORTE.

Formata che fu la società civile, dovea assolutamente riconoscersi nel Sovrano qualunque diritto, che riguarda il vantaggio dello stato; epperchè quando la morte di qualcuno è necessaria per la pubblica vendetta, il Principe ha ragione di volerla.

L' Autore *de' delitti, e delle pene* togliendo il nome di *diritto* alla ragione di punir

[1] §. 2. pag. 6.

di morte, la chiama *podeità*; poichè *se si trova, che la morte d' un uomo sia utile, o necessaria al ben pubblico, la suprema legge della salvezza del popolo dà podeità di condannare a morte, e questa podeità nascerà, come nasce quella della guerra* [1]. Ma perchè non ritrarre tutta la sorgente della sovranità da un solo fonte, senza dividere il *diritto* di punire dalla *podeità* di punir di morte? Non è forse meglio ricorrere ad un solo principio? La guerra fondata su la giustizia è un vero diritto, se la pena di morte è una guerra, che fa la nazione contro un suo nemico, dunque questa pena farà un diritto.

I migliori Pubblicisti non distinguono l' origine del diritto di punire da quella della *podeità* di punir di morte, ma ne riconoscono

(1) Nella sua risposta allo scritto, note, ed osservazioni sul libro de' delitti, e delle pene *part. 2. accusa 6.*

una sola [1]. Ecco il sentimento del sig. Wattel » *C'est donc à elle, cioè alla nazione, o sia al Prencipe, de venger les injures particulières en protégeant les citoyens. Et comme elle est une personne morale à qui on peut aussi faire injure; elle est en droit de maintenir sa surété, en punissant ceux, qui l'offensent; c'est-à-dire qu'elle a le droit de punir les délits publics. Voilà d'où vient le droit de glaive, qui appartient à une nation, ou à son conducteur. Quand elle en use contre une autre nation elle fait la guerre; lorsqu'elle*

[1] *Burlemaq. principes du droit politiq. part. 1. chap. 6. §. 6. part. 3. chap. 4. §. 9. Locke. Gouvern. civil. chap. 6. §. 11. Puffendorf. de off. hominis, & civis lib. 2. cap. 6. §. 9. Bielsfeld. institut. politiq. tom. 1. chap. 3. §. 5. Wolf. J. N. & G. part. 7. cap. 1. §. 169. in notis: part. 8. cap. 1. §. 47. Gouquet de l'origine des loix tom. 1. chap. 1.*

s'en sert à punir un particulier, elle exerce la justice vindicative [1].

Il sig. Conte Gherardo d' Arco è in senso, che l' esempio può bensì essere una ragione giustificante l' uso della spada contro un reo incorreggibile, ma che la ragione fondamentale del diritto di privar di vita un malfattore è la di lui incorreggibilità provata, o presunta almeno (2). Ma come potranno le leggi determinare precisamente quel certo grado di malizia, e stabilire quel dato numero di misfatti, per cui il reo si palesi incorreggibile? La malizia di un delitto ella è più, o meno grave secondo le diverse circostanze, che lo accompagnano, e che concorrono nella persona di ciascun delinquente. Ora per fissare in quale grado consista l' incorreggibilità, dovrebbero accennarsi tutte le circostanze possi-

(1) *Droit des Gens* liv. 1. chap. 13. §. 169.

(2) *Dissertazione del fondamento del diritto di punire* §. 18. pag. 51. ediz. Cremona.

bili, che aggravano un delitto, assegnando a ciascuna di esse il proprio grado di malizia; ed in questo caso richiederebbesi pressochè un infinito dettaglio di cose, di cui un codice criminale non farebbe suscettibile.

Supponiamo, che il primo delitto commesso da un cittadino sia un'azione di tale natura, che per rimuovere gli altri dal farne uguali debba ricorrersi alla pena capitale. Questa pena si dovrà certamente eseguire, sebbene il reo non possa ancora dirsi incorreggibile. Dunque l'incorreggibilità di lui non farà la ragione fondamentale del diritto di privarlo di vita.

Per combattere questa mia ipotesi si dirà forse, che *le colpe gravi da altre colpe sono precedute, e come i suoi gradi ha la virtù, così ancora la colpa* (1)? Quasi che non possa trovarsi un ladro sacrilego, od un omicida, il quale non abbia già commessi altri misfat-

[1] *Annotazioni num. 32. pag. 103.*

ti? Egli è vero, che per lo più un eccello
 serve di grado ad un altro eccello, e che
 non basta sempre un giorno solo, perchè un
 uomo onesto divenga ficario, ed infido: ma
 se non vogliamo negare i fatti, di cui tutti
 i Tribunali puonno far testimonianza, è d'uo-
 po confessare, che non di rado alcuni si ren-
 dono rei di morte col primo loro delitto.
 Se l'uomo non diviene in un momento vir-
 tuoso, ciò accade, perchè la strada della virtù
 è aspra, e malagevole; vi s'incontrano cer-
 ti ostacoli, che per superarli si richiede tem-
 po, e fatica. Talora manca il coraggio per
 seguire questa strada, mentre la natura si
 trova indebolita o per l'ignoranza, o per
 una vita pigra, e molle: all'opposto la stra-
 da del vizio è piana, ed estesa. Il cuore
 dell'uomo è facile a corrompersi; e questa
 corruzione sbalzandolo fuori del giro, che
 gli conviene, può portarlo in un momento a
 commettere gravi reità. Tutto al più potreb-
 be dirsi, che quel primo delitto farà prece-

dutò da piccioli falli; ma da questi non potrà dedursi l'incorreggibilità del reo, affermando l'Autore, che *dalla ripetizione de' delitti bensì, non già delle lievi colpe egli è, che qualificato viene il reo inemendabile (1)*.

Nè mi si opponga, che *l'enormità del reato manifesta da se sola il reo incalito nella mislealtà, e che il grado sommo di malizia del delitto somministra fondato argomento a presumere l'autor suo per incorreggibile (2)*; mentre io soggiungo, che un delitto, per grave ch'egli sia, non basta da se solo a dimostrarci, che colui che l'ha commesso è abituato nel mal oprare, e che un reo non può dirsi propriamente incorreggibile, se non dopo alquanti misfatti, e reiterate correzioni, ad onta delle quali non si è potuto ritrarlo dal far nuovi danni allo stato. Questa è una verità, che l'autore stesso non può

(1) *Annotazioni num. 29. pag. 100.*

[2] *§. 18. pag. 50.*

impugnare, senza incorrere in contraddizione con se medesimo. In fatti ragionando egli dell' incorreggibilità del reo, dice, che dall' obbligazione all' uso de' mezzi necessarj a procurare la pubblica sicurezza, a derivar viene necessariamente nel Sovrano l' attualità del diritto sulla vita di quel reo, nel quale, ad onta di molte punizioni correzionali subite, non pur cancellate, ed illanguidite, ma bensì anzi accresciute, e rafforzate sonosi le malvage disposizioni dell' animo traenti a nuocere alla pubblica tranquillità, così che per non equivoci contrassegni si palesa per incorreggibile [1]: non avere il Sovrano altro mezzo [fuorchè il diritto della spada] di difendere, e conservare i privati, ed il pubblico contro gli attacchi di que' malfattori, ne' quali neppure non si ha potuto correggere le ree disposizioni al mal operare; ma ad onta delle reiterate correzioni, sonosi anzi queste così raf-

(1) §. 14. pag. 38.

forzate, che d' uno in altro maggior delitto passando, si palesano per incorreggibili (1); che chiunque intraprenda di determinare in che consista la incorreggibilità, sembra, che debba voler adottare la massima stabilita dallo statuto di Mantova, ed abbracciata da diversi criminalisti, la quale a questo si riduce, che non dee voler riconoscersi, e qualificarsi per incorreggibile il reo recidivo, se non quando abbia subito la pena degli antecedenti delitti (2).

Questo Autore, per dimostrare come l' incorreggibilità sia stata in qualche modo riconosciuta per fondamento del diritto della spada da alcuni Legislatori, pone in riflesso, che quelle leggi, le quali assolvono dalla pena di morte colui, che più furti ha commesso di seguito in un giorno, il vogliono con tal pena punito, tutta volta che avesse in diversi giorni tre soli furti commesso, se non

[1] §. 17. pag. 46.

(2) Annotazioni num. 29. pag. 102.

perchè il continuare per più lungo spazio di tempo a ripetere il delitto medesimo, lo qualifica per incorreggibile [1]; ed io per altra parte osservo, che quelle leggi medesime condannano poi a morte un ladro sacrilego, un ficario, un monetario falso, e simili altri, tuttochè sia il primo delitto, che abbia il reo commesso; onde si potrebbe egualmente conchiudere, che questi Legislatori abbiano riconosciuta, per vero fondamento del diritto di decretar la pena di morte la necessità dell'esempio, e non la sola incorreggibilità del reo.

CAPO QUINTO.

SE LA PENA DI MORTE SIA UTILE,
E NECESSARIA.

L' Autore *de' delitti, e delle pene* ci dipinge la pena di morte quale *inutile prodigali-*

[1] §. 18. pag. 49.

tà di supplizi, che non ha mai resi migliori gli uomini (1).

Esaminiamo in qual senso dovrebbe ciò intenderfi. Il cittadino, che s'astiene dal male, frenato dal solo timore della pena non è certamente migliore: il suo contegno non procede dalla virtù, questa è quella sola, che migliora l'uomo, e lo fornisce di quella bontà, per cui l'animo di lui diviene giusto, e retto.

Per altro chiunque si contiene dal mal fare pel timore della pena, può dirsi in certo modo migliorato in quanto non si fa peggiore, come lo diverrebbe coll'abbandonarsi a commettere delitti; egli non offende i suoi cittadini, e non perturba la pubblica tranquillità. Di più può dirsi migliore in quanto che può facilmente divenirlo; col contenersi dalla malvagità, quantunque ciò nasca da un principio di timore, a poco a poco viene ad indebolirsi la depravata inclinazione,

[1] §. 16. pag. 43.

ed in fine, quasi direi, anche a perderfi. Sot-
tentra allora la virtù, e passa a formare real-
mente un buon cittadino; la pena pertanto
trattiene la mano, comechè non corregga il
cuore: ma il cuore, non operando estrinse-
camente la mano, in decorso di tempo si
migliora, e si fa buono (1).

La pena di morte non rende già migliori

[1] *Non frustra sunt instituta potestas Regis ,
arma militis habent omnia ista
modos suos , causas , utilitates . Hæc cum
timentur , & mali coërcentur , & quietius inter
malos vivunt boni , non quia boni pronuncian-
di sunt , quia talia metuendo non peccant :
non enim bonus est quispiam timore poenæ ,
sed amore justitiæ , verumtamen non inutiliter
etiam metu legum humana coërcetur audacia ,
& ut tuta sit inter improbos innocentia , & in
ipsis improbis , dum formidato supplicio fræ-
natur facultas , invocato Deo sanetur voluntas .
Augustinus epist. ad Macedon. 54.*

gli uomini d'una vera bontà, mentre quella non trasfonde la virtù nell'animo de' sudditi, ma che può inferirsene? Si dovrebbe abolire qualunque altra pena, niuna essendovi, che istilli affatto la virtù nel cuore degli uomini.

Le pene eterne fissate da un essere perfetto, e creatore, hanno forse trattenuto affatto gli uomini dal disubbidire alla sua onnipotenza? Io domando, se la pena della schiavitù, che si propone come più profittevole, renda, o no, migliori gli uomini. Qui non si tratta di sciogliere un problema di ragione di mera speculazione, ma di un fatto, che non prende regola dal diverso modo di pensare; ma anzi dà norma agli umani pensieri, e mostra, se sieno o no, conformi alla verità. Mi dica l'Autore con tutta la candidezza, se questa pena abbia resi migliori gli uomini dopo tanti, ed innumerevoli esempi, che tuttodì sono esposti agli occhi del mondo? La schiavitù, di cui egli ragiona, e vuole, che faccia maggior impressione, che

non fa la pena di morte, o dee essere più dura di quella, con cui si puniscono presentemente certi rei, o no: nel primo caso dovea spiegarsi a quali fatiche doveffero sottoporsi gli schiavi, acciocchè le minime, e replicate impressioni aveffero forza di muovere più facilmente, e stabilmente la nostra sensibilità: nel secondo, se l' intensione della pena di morte non supera l' estensione della schiavitù, perchè mai sono più frequenti nel loro genere i delitti, che si puniscono colla privazione della libertà, che non quelli, che si puniscono colla perdita della vita? Perchè mai un uomo condannato all' ultimo supplizio desidera lo stato d' uno schiavo perpetuo? Si fa, che alcuni hanno preferita la morte alla schiavitù. Il sig. De Simoni rapporta il fatto di un innocente accusato di un delitto capitale, che per sottrarsi da' ceppi, e dallo squalor del carcere, da cui non avrebbe potuto liberarsi, se non per mezzo dell' infamia, e della morte, si

accusò da se stesso del delitto imputatogli (1); si racconta anche il fatto di un certo Webber Inglese, che volea piuttosto essere condannato a morte, che alla schiavitù d'anni quattordici. Ma si fa altresì, che la singolarità stessa di questi fatti isolati è un argomento de' più convincenti, per dimostrare la maggiore impressione, che fa la pena di morte nella più parte degli uomini.

Perchè mai tuttodi si mirano rei condannati alla schiavitù, non penetrati in verun modo dallo spavento della pena, ma spiranti un'aria d'indolenza, e d'ardimento? Quindi ne avviene, che rimane scemato, e quasi ridotto al nulla quel sentimento d'apprensione, che suol eccitare la schiavitù nell'animo del popolo, in cui l'impressione della pena è regolata il più delle volte da quegli stessi

(1) *Trattato del furto, e sua pena* §

sentimenti , co' quali viene appresa da chi la soffre . Perchè mai molti dopo parecchi anni di schiavitù , ritornando tra loro concittadini sprezzano le leggi , come prima , e di nuovo ritornano alla già provata pena ? Ciò , che non accadrebbe per avventura , o meno facilmente in colui , che nel momento medesimo , ch' egli è condotto all' ultimo supplizio , venisse graziato , e ritornasse in libertà .

In certi casi , un uomo supposto reo di un delitto capitale viene condannato alla schiavitù come pena straordinaria , quando le prove di reità non sono convincenti , e se agl' indizi si aggiugneste la confessione del delitto , verrebbe punito colla pena di morte . Ora , se l' impressione di questa pena facesse poco effetto su gli animi degli uomini , perchè mai ricusano i rei di confessare il loro reato per non incontrarla , sebbene sieno sicuri , che nell' ostinato loro silenzio vengano condannati ad una schiavitù ? Dunque non è vero , che la pena di morte sia di poca impressione , e

che non faccia il maggior effetto nel cuore umano .

Nè mi si dica , che se gli schiavi si ritrovassero in continui tormenti , la schiavitù produrrebbe in noi lo stesso effetto , che produce la pena di morte , mentre allora non si farebbe più difesa la causa dell' umanità , come non la difese Apollonio Tiano , il quale consultato dal Re di Babilonia , qual pena dovesse imporsi ad un Eunuco , *qui deprehensus fuerat una cum Regiis pellicibus cubans , nihil statuendum amplius censuit , quam ut viveret , nec veniæ causa , sed suppliti , quod ipsum si vixisset comitaretur . Si enim , inquit , in vita permanserit , o Rex , difficilia , & toleratu aspera multa feret : nec cibo , nec potu utens , nec spectaculis , quæ te , tuosque delectant , fruens ; saliet insuper in eo cor frequenter e somno excitatus . Quis igitur sic viventi morbus non aderit ? Quæve pestis viscera non laniabit ? Quod si non nimium vitæ amator sit , ipse te sæpius rogabit , o Rex ,*

ut se interficias, aut sibi ipse mortem consciscet, præsentem diem deplorans, quod non statim sibi mori contigerit [1].

L' Autore delle riflessioni in risposta ad una lettera del sig. Linguet al Marchese Beccaria, dopo d'aver dipinta la schiavitù, colla quale vorrebbe, che si punissero i rei, soggiunge: qual sarà quell' infelice sì abbandonato dal piacere della pubblica stima, che potrà indursi a commettere azioni, che lo degradano dall' umanità, per ridurlo ad una trista condizione molto peggiore di quella delle più infime belve? Si consulti la natura del cuore umano, e chi ne conosce la complicata teoria, potrà forse non andar persuaso essere pronto ogni uomo a subire mille morti, prima di pene sì ripetute, e sensibili? Ma dovea soggiugnere ancora, che la schiavitù, la quale, secondo lui, rende l'

(1) *Philo lib. 1. de vita Apollonii. Anton. Bombardino de carcere, & antiquo ejus usu part. 1. cap. 8.*

uomo in uno stato peggiore dell' infime belve, e che lo degrada dall' umanità, per cui, dice, che farebbe pronto a subir mille morti, prima di soffrir tali pene, ella è una schiavitù, che offende i diritti dell' umanità medesima, e che uno spettacolo così atroce non potrebb' essere, che un passeggero furore, ma non mai un *sistema costante*, quale debbono essere le leggi.

Lo stesso Autore *de' delitti, e delle pene*, ci mette sott' occhio la *sperienza di tutti i secoli*, ne' quali l' ultimo supplizio non ha mai distolti gli uomini determinati dall' offendere la società, l' esempio de' cittadini Romani, e vent' anni di regno dell' Imperatrice Elisabetta di Moscovia (1), ne' quali mantenne il giuramento di non togliere la vita ad alcun reo [2].

(1) Pag. 44.

(2) *Histoire de l'empire de Russie par l'auteur de l' Histoire de Charles XII.*

Il pretendere, che la pena di morte debba togliersi, perchè non migliora i malvagi, egli è un falso ragionare simile a quello del sig. Voltaire, il quale sostenne, che la predication era inutile, perchè non ha convertiti gli uomini [1]. Alcuni moderni Filosofi ragionando di morale, o di politica dissimulano ciò, che l' una, o l' altra ha fatto di bene, ed esagerano ciò, che non ha fatto. Il bene, che producono le leggi non dà sempre nell' occhio; all' opposto i più piccioli difetti, che sono inseparabili da ogni umana legislazione appajono subito, e fanno gran colpo. Per impedire tutti i delitti farebbe uopo cangiar le passioni agli uomini.

(1) *De la prédication*, par l'auteur du *Dictionnaire philosophique*. 1756.

Vedi la prefazione al libro del leggere i libri di metafisica.

Non evvi pena, che distolga affatto i delinquenti [1]. L'utilità d'un castigo consiste nel rendere per quanto può minore il nume-

[1] *Neque lex est, quæ satis valide vetet, aut capiat modum.* Thucid. lib. 3.

E' impossibile, dice anche l' Autore de' delitti, e delle pene, di prevenire tutti i disordini nell' universal combattimento delle passioni umane. Essi crescono in ragion composta della popolazione, e dell' incrocicchiamiento degl' interessi particolari §. 23. pag. 65. Si getti uno sguardo sulle storie, e si vedranno essere cresciuti i disordini coi confini degl' imperi... La spinta verso i delitti cresce in ragione dell' interesse, che ciascuno prende ai disordini medesimi. Come le costanti, e semplicissime leggi della natura non impediscono, che i pianeti si turbino nei loro movimenti, così nelle infinite, ed oppostissime attrazioni del piacere, e del dolore non possono impedirsi dalle leggi umane i turbamenti, ed il disordine. §. 41. pag. 102.

ro de' delitti. La sperienza non ha mai dimostrato, che 'l numero de' rei sia lo stesso, come se non vi fosse la pena di morte. Non fuvvi mai nè tempo, nè secolo alcuno, in cui siasi fatto questo calcolo, che, sebbene spetti piuttosto al tribunale dell' aritmetica, gioverebbe affai a quello della politica. La pena di morte, e lo stesso può dirsi di tutte le altre, non migliora gli uomini, in quanto non può loro impedire affatto di opporsi alle leggi, ma migliora pure in qualche modo il corpo intiero della società, rimuovendone alcuni dai delitti, il che basta pel buon effetto della legge (1).

[1] *Quisquis timuerit, & fecerit quod lex jubet, non amando justitiam, sed timendo poenam, fuit quidem secundum justitiam, quæ ex lege est, homo sine querela: non furatur, non adulterat . . . terrore ingenti armorum, atque telorum leo revocatur a præda, & tamen leo venit, leo redit, prædam non rapuit, non*

Egli medesimo osserva, che le pene di morte decretate da Dio nel governo del popolo eletto erano non solo giuste, ma anche necessarie [1]. Hanno forse queste distolti affatto gli uomini dalle malvagità? Ma quanti però pel timore di dette pene si faranno ritratti dal far male? Dunque, se a fronte della pena di morte molti sono i delitti, farebbero maggiori, s'ella non vi fosse.

Se questa pena era poco frequente presso i Romani, ciò proveniva, al dire di Montesquieu, che quel popolo era molto virtuoso, cosicchè non abbisognava al Legislatore, per fargli seguire il bene, salvo che il farglielo conoscere. Quando regna la virtù in un po-

malitiam posuit. Si talis es, adhuc justitia est, qua justitia tibi consulis, ne torquearis. Augustinus. ferm. 169. alias 15. de verbis Apostoli. cap. 6.

(1) *Risposta allo scritto note, ed osservazioni ec. part. 2. accusa 6.*

polo vi vogliono pochi castighi (1). Non è però, che questa pena si esercitasse in quella sola classe di delinquenti, che vuole l'autore. Ella si estendeva a molti altri delitti, ne quali, secondo il suo sentimento, non vi sarebbe nè utilità, nè necessità di praticarla; ma farebbe più conveniente la schiavitù perpetua. *Raro morte*, dice un valente Scrittore, *animadvertere consueverunt Romani praeterquam in parricidas, homicidas, & perduelles, quorum vitae neutiquam parcendum est* [2]. Erano dunque vari i delitti, che si punivano colla morte: dopo la legge Porzia non veniva tolta la vita ad un cittadino Romano, se non per sentenza di tutto il popolo; ma il popolo pronunciava forse la sentenza in quel solo caso, in cui *un cittadino, anche privo di libertà, avesse tali relazioni, e tal potenza, che interessasse la sicurezza della na-*

[1] *Esprit des loix. liv. 6. chap. 11.*

[2] *Patr. i. de instituenda Rep. lib. 3.*

zione, quando la sua esistenza potesse produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita (1)?

Non potendo perciò que' Magistrati condannar a morte alcun cittadino senza il consenso del popolo, affine di non lasciare i delitti impuniti, proibivano a chiunque di prestare cosa alcuna a' rei di delitti capitali, neppure acqua, o fuoco, ed erano obbligati ad esigliarsi da loro stessi. L'esiglio era una pena grave in quella repubblica; ogni cittadino Romano poteva aspirare a molte cariche ragguardevoli: la perdita della Città, e de' suffragi, d'onde sperava la sua felicità rappresentavagli il delitto in una immagine ben funesta [2]: per altro parecchi Scrittori han-

(1) *Dei delitti, e delle pene pag. 44.*

(2) *Ne' tempi della Repubblica di Roma, la qualità di cittadino essendo in qualche modo un' associazione alla sovranità, privare coll' esilio un uomo della facoltà di eser-*

no osservato, che la rovina della Repubblica Romana è proceduta dalle leggi Valeria, e Porzia, le quali hanno abolite le pene stabilite nelle dodici tavole, e che quando il popolo Romano era virtuoso, i delitti non furono mai puniti con maggior severità, che in que' tempi, e che quel popolo non venne virtuoso, fuorchè a forza del rigore delle leggi [1].

Riguardo alla clemenza, colla quale i Romani riguardavano i loro concittadini, dice un' autore, che questo era un effetto d'or-

citarla, il fargli perdere le sue politiche prerogative era un degradarlo, ed in conseguenza sottoporlo ad una pena gravissima. La proibizione di tor loro la vita, era più un segno d'indifferenza, che di rispetto. Linguet annal. politiq. tom. 4. num. 27. pag. 167.

(1) Bodin de Rep. lib. 4. cap. 1. *Riflessioni su lo spirito delle leggi di Ermenegildo* Personne §. 39. ful cap. 11. del lib. 6.

goglio, e non un sentimento d'umanità, che i fondatori dell'Impero Romano erano una turba di ladri, e che intanto non si è stabilita la pena di morte presso di loro, perchè gli assassini di strada non farebbero altrimenti (1).

L'esempio di Moscovia è un fatto particolare, che non dee stabilirsi per fondamento di legislazione universale. Molte politiche circostanze possono anche aver insinuata questa clemenza. Niuno ci assicura, che i delitti nella Moscovia non si sieno punto moltiplicati per questa umanità, e che il numero de' processi siasi reso minore. Mi si dirà forse, che qualora si fosse riconosciuto coll'esperienza inutile, e pernicioso questo tratto umano, si farebbe di nuovo promulgata la pena di morte? No, che *le machine politiques*, dice lo stesso Autore, *conservano più d'ogni altra il moto concepito, e sono le più*

(2) *Des corps politiques, & des leurs gouvernemens. tom. 1. liv. 1. chap. 21,*

lente ad acquistarne un nuovo [1]: e se per tanti secoli, conforme l'Autore medesimo, hanno quasi tutte le nazioni conosciuto, che l'ultimo supplizio non ha mai distolti gli uomini dall' offender la società, contuttociò non fu mai abolito da' codici criminali, non gli dee recare stupore, se in Moscovia non siasi di nuovo stabilita la pena di morte, ancorchè si volesse supporre, che col non togliere la vita ad alcun reo, la pubblica tranquillità non siasi veduta migliorare [2]. Nelle istruzioni però della regnante Impera-

[1] §. 30. pag. 78.

(2) *Eusebio nella vita di Costantino non teme di assicurare, che sotto il regno di quell'Imperatore la spada della giustizia restò immobile in mano a' Magistrati. lib. 3. cap. 1. Ma ci fa pur' anche sapere, che la sua clemenza non provenne nè dalla mancanza de' delitti atroci, nè dal difetto delle leggi penali. lib. 4. cap. 29. e 54.*

trice viene adottato il sentimento di Montesquieu. *Un citoyen mérite la mort lorsqu'il a violé la sûreté publique, au point d'avoir ôté la vie à quelqu'un, ou seulement d'avoir voulu attenter à ses jours.* E riguardo alle pene capitali: *c'est une façon de rendre à ces gens-là la pareille; puisqu'on leur refuse en quelque manière toute sûreté, dont au reste ils ont privé, ou ont voulu priver leurs concitoyens. Les peines sont tirées de la nature même de l'action; elles sont fondées en raison* [1].

Aggiungo, che la schiavitù, a cui viene condannato un reo Moscovita, è peggiore della pena di morte (2), e non è interamente

[1] *Instruction pour le code de la Russie art. 7. §. 72. ed. Amsterdam 1775. Montesquieu esprit des loix liv. 12. chap. 4.*

[2] *La rigueur de l'exil, dont on punissoit les coupables étoit pire que la mort. Voyage de la raison en Europe par l'auteur des lettres récréatives, & morales. chap. 2. pag. 9. Paris 1772.*

uniforme a' principii dell' Autore *de' delitti, e delle pene*, mentre gli schiavi vengono relegati nella Siberia, ed egli osserva, che la pena dev' essere essenzialmente pubblica (1), e che è quasi inutile quella schiavitù, con cui si manda un reo a dar esempio a nazioni, che non ha offese (2), e che la moltitudine non adotta stabili principii di condotta, se non con motivi, che immediatamente percuotono i sensi, e che di continuo si affacciano alla mente, per contrabilanciare le forti impressioni delle passioni parziali, che si oppongono al bene universale (3).

(1) §. 42. pag. 108. [2] §. 19. pag. 57.

[3] §. 2. pag. 6. Osserva Montesquieu, che nelle grossolane fibre de' popoli boreali vi è meno sensibilità al dolore. Questo potrebbe provare la ragione delle differenti pene, che sono in uso presso diverse nazioni; ma la storia c' insegna, che questa differenza può anche dipendere più dalla natura de' governi, che dalla diversità de' climi. liv. 14. chap. 2.

Ora consultiamo la natura dell' uomo. *Non è l' intensione della pena* (soggiunge l' Autore), *che fa il miglior effetto sull' animo umano , ma l' estensione d' essa ; perchè la nostra sensibilità è più facilmente , e stabilmente mossa da minime , ma replicate impressioni , che da un forte , ma passeggero movimento* [1]. Se la pena della schiavitù produce una minima impressione, produrrà anche un minimo movimento ; ma il movimento , che in noi produce la pena di morte , farà meno passeggero , perchè essendo egli più forte , farà nell' animo un' impressione più profonda . Forse que' movimenti , che ci produce la schiavitù , benchè minimi , essendo replicati , la sensibilità nostra farà anche più a lungo mossa ? No , che l' animo non è con tanta forza colpito dalle iterate , minime , e lente percosse , quanto da una sola , che superi in veemenza ciascun' altra ; anzi assuefacendosi alle stesse replica-

(1) Pag. 45.

te cose, la sensibilità viene meno, e le impressioni a poco a poco si diminuiscono, co-
ficchè l'animo già affuefatto vi fa il callo, e
si rende quasi incapace a riceverle (1). Lo
dimostra la giornaliera esperienza. Il vedere
continuamente prigionieri, il sentirli a doman-
dar soccorso indebolisce in molti, ed a nulla
quasi riduce l'orrore delle carceri, che prima
toccava l'animo loro così vivamente; al
lungo mirar uomini camminar per le piazze,
e per le contrade, circondati dagli sgherri,
carichi di catene, portanti remi sulle spalle,
s'addormenta in parecchi il ribrezzo, che ri-
sentivano al primo aspetto, e vanno man-
cando quelle commozioni interne, ch'erano l'
effetto di somiglianti pene, a cui furono pre-

(1) *Severitas quod maximum remedium ha-
bet, assiduitate amittit auctoritatem. Senec.
lib. 1. de clemen. cap. 21. Ea saepe com-
mitti, quae saepe vindicantur. cap. 23.*

fenti le prime volte [1]. Le novità sono quelle, che commovono lo spirito umano; gli oggetti, che affai di raro si presentano sono quelli, che riescono più toccanti; quelle cose, colle quali l'occhio, ed il cuore pel lungo uso si famigliarizzano più non feriscono, se non in grado affai rimesso: regola generale, che le impressioni pervenute ad un certo grado, sono tanto minori di forza, quanto maggiori di numero, e quasi oserei dire, che anche la stessa pena di morte, se fosse affai frequente, verrebbe ad indebolire col tempo le forti sue impressioni.

Nè mi si opponga, che la pena di morte non è capace di differenza progressiva, mentre anche la schiavitù dovendo essere regolata

(1) Ciò anche accadde talvolta nelle pene d' infamia. Vedi l' esempio arrecato dal Genovesi, per dimostrare qual conto si facesse in Napoli della frusta. Lezioni di economia civile. Part. 1. cap. 13. §. 13. nelle note.

dallo spirito d' umanità, è solo capace di questa differenza fino a certi gradi; e tuttochè una crudeltà industriosa tentasse di oltrepassarli, pure non potrebbe superare quell' ultima forza, a cui è limitata l' organizzazione, e la sensibilità umana.

L' esempio di un uomo privo di libertà, che con una stentata vita divenuto, com' egli dice, *bestia di servizio*, ricompensa colle sue fatiche quella società, che ha offesa, vuole, che sia il freno più forte contro i delitti, e più efficace, perchè *spessissimo ripetuto*, ritorna sopra di noi medesimi: io stesso sarò ridotto a così lunga, e misera condizione, se commetterò simili misfatti, ed assai più possente, che non l' idea della morte, che gli uomini veggono in oscura lontananza [1]. Ne' grandi principii de' filosofi rimane sempre da ricercare, se realmente si verifichi coll' esperienza quanto si crede stabilito ragionando. L' Autore non

(1) Pag. 45.

ha considerata la schiavitù qual' è veramente. Questa pena , ovvero questo motivo sensibile non si affaccia di continuo alla mente, per contrabilanciare le forti impressioni delle passioni parziali , che si oppongono al bene universale : acciocchè questo esempio spessissimo ripetuto ritorni sopra di noi , farebbe uopo , che *queste bestie di servizio* fossero continuamente sott' occhio del cittadino : noi dovremmo portarsi da loro , e ne' luoghi destinati a' loro travagli , ovvero venir queste alle nostre case , e sotto gli occhi nostri condurre una lunga , e stentata vita . Un Moscovita dovrebbe andare in Siberia , un Inglese nelle Colonie , acciocchè si stampino nella mente con iterate percosse le impressioni di questa pena .

Non solo noi sappiamo , che a certi delitti evvi la pena di morte , ma più volte la veggiamo eseguire cogli occhi propri : Dunque ella non è in oscura lontananza . Colui , che ha commesso un delitto capitale , fa di

averla nell'atto stesso incorso; fa che tra 'l delitto, e la pena non vi potrebbe essere di mezzo, che un momento; fa, che il luogo, il tempo, il sonno, tutto in somma lo può tradire. Quello stesso attaccamento alla vita, che seguendo il natural corso gli tenea la morte lontana oltre alla portata degli occhi, nel supposto caso lo rimprovera sempre al cuore d'averla forsennatamente abbreviata: fugge, teme, palpita, travede, si trasforma, si pasce di sospetti, e d'affanni. Caino fratricida, benchè già lontano dall'ira paterna, benchè solo in un mondo vuoto d'abitatori temeva d'incontrar per ogni dove chi l'uccidesse, e sempre avea su gli occhi il suo misfatto, e la sua pena. Non è dunque vero, che un reo di morte vegga la pena in una lontananza sì oscura. Forse perchè si pratica rare volte? Anzi per questo può ella essere più atta all'intento, non rendendosi colla frequenza troppo familiare. Perchè ella è passeggera? E' anche passeggero quel mo-

mento, in cui lo schiavo condotto al lavoro passa dall'occhio mio all'occhio altrui, e chi sa, se lo rivedrò più. L'esecuzione della pena di morte è bensì un atto, che dura pochi momenti; ma non è tale l'impressione di essa, dovendo questa regularsi dalla forza, e penetrazione sua medesima, e non dal tempo, in cui dura l'oggetto, che la produce.

L'idea della morte, sebbene non intuitiva, ci è profondamente impressa; i comodi, i piaceri della vita, l'innato amore della propria conservazione ci dipingono l'orrore dell'annientamento, cioè della dura separazione dell'anima dal corpo. Anche del dolore non abbiamo, che una idea oscura: passato ch'egli è, eccoci tolta la prima impressione.

Offervano li sig. *Voltaire*, e *Rousseau*, che lo schiavo è utile alla nazione, che la morte di un reo non fa bene, che al carnefice, che i castighi inventati pel bene della società debbono essere utili alla società medesima, che venti ladri forti, e vigorosi condannati a' la-

vorì pubblici in vita servono allo stato per mezzo di un castigo (1). Non è però sempre necessario, che tutti i rei sieno utili alla nazione co' loro travagli. La morte di questi serve agli altri di terrore, e contegno: con siffatto mezzo si prevengono maggiori delitti, che si potrebbero commettere, che è la vera utilità dello stato, ed il fine politico delle pene (2).

Anche il sig. *De Simoni* è d' avviso, che quelle pene, le quali hanno maggior estensione sieno le più atte all' oggetto civile del-

[1] *Commentaire sur le livre des délits, & des peines* §. 10. *Contract. social. chap. 5. du droit de vie & de mort.*

(2) *Unius improbi supplicio multorum improbitatem coercere* Cic. III. in Verr.

Multos servamus, dum unum tollimus: illum ipsum servamus, certe juvamus dum tollimus. Just. Lipsius in cap. 3. lib. 4. politic. advers. Dialogist.

le pene medesime, che un orrendo supplizio eseguito in una pubblica piazza può fare una violenta impressione allo spettatore, ma essendo questa di breve durata, non ha tanta forza a produrre, e mantenere in altri l'orrore al delitto, quanto la vista di un infelice privo di libertà, fra ceppi consumato dall'inedia, e dalla disperazione [1]. Ammette egli non pertanto la pena di morte nel delitto d'omicidio, e dice, che *in questo delitto la pena di morte sorge da' primi fonti della legge naturale, e che essa conserva quella intrinseca analogia della pena col delitto, che la ragion naturale prescrive: quindi secondo le voci della natura non può espiarsi l'omicidio, che col sangue dell'omicida, e colla sua morte* [2]. Ma se non ha questa pena, a di lui senso, forza sufficiente per mantenere in altri

[1] Trattato del furto, e sua pena. §. 9.
Lo spirito d'umanità. cap. 4.

(2) §. 17.

l'orrore al delitto, come mai potrà contenere gli uomini dall' omicidio? Perchè approvarla in questo delitto, e non in tanti altri? L' oggetto principale delle pene non è soltanto, ch' esse sieno analoghe al delitto stesso per vendicarlo, ma di mettere anche in freno il rimanente degli uomini. Questa dev' essere la ragione, per cui non solo il delitto d' omicidio, ma tanti altri ancora sono da punirsi colla morte, *nec tam ut ipsi pereant, quam ut alios pereundo deterreant* [1].

E' sempre sospetto il linguaggio di qualunque speculativa ragione, qualora non si accorda con ciò, che avviene di fatto: che ne dice dunque l' esperienza? Riferisce Montesquieu, che nella Moscovia, quando la pena de' ladri non era diversa da quella degli assassini, perpetuamente si assassinava (2).

Ora, se presso di quella nazione si fosse pu-

(1) *Senec. 1. de ira.*

(2) *Esprit des loix. liv. 6. chap. 15.*

nito soltanto colla schiavitù il furto semplice, si farebbero contentati i ladri di rubare, senza imbrattarsi nel sangue umano; ma il timore della pena di morte, che avrebbero questi incontrata col venire scoperti dal derubato, li facea diventar omicidi, ed assassini. Sarebbe dunque stato più forte il timore dell'ultimo supplizio, che non quello della schiavitù. Riferisce inoltre, che in Inghilterra non si assassina, perchè i ladri possono sperare d'essere trasferiti nelle Colonie, e non già gli assassini; che nella China i ladri crudeli sono fatti in pezzi, gli altri non già; e che questa differenza fa sì, che non vi si assassina, ma vi si ruba soltanto. Se dunque, rispetto a' semplici ladri, la speranza di non essere puniti che colla schiavitù, e riguardo agli assassini, e ladri crudeli il timore d'essere condannati a morte, o fatti in pezzi rende frequente il furto, ed allontana l'assassinio, quale farà maggiore l'impressione di queste due pene?

Io sfido il più amico dell' umanità a rispondere a questo argomento . Se l' estensione della pena di schiavitù avesse maggior forza nello spirito dell' uomo , che non l' intensione della pena di morte , potrebbe più facilmente essere maggiore il numero degli assassini di quello de' ladri , mentre non troverebbero quelli un più forte ostacolo per commettere il più grave delitto , anzi vi farebbe unito un maggior vantaggio : i primi non potrebbero temere , che un passeggero movimento , cioè una pena di poca durata , e che , secondo il sentimento dell' Autore , non fa il maggior effetto nell' animo loro ; anzi col mezzo dell' assassinio s' immaginerebbono di poter più agevolmente schivare la pena , essendo in quel caso più difficile la scoperta del delitto , perchè i morti nulla raccontano . Ecco due motivi , per cui l' assassinio si renderebbe più frequente , che non il furto , cioè la speranza di non essere scoperto , e la lusinga d' una pena di minor durata .

La diversità dunque delle pene, dirò meglio, la pena stessa di morte è la sola ragione di questa minor frequenza d'assassinj.

Pensa l'Autore essere tale l'impressione di questa pena, che *colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza naturale all'uomo, anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni* (1). Ho già dimostrato, che l'impressione della pena di morte è maggiore di quella, che possa produrre la pena della schiavitù. Se la prima non supplisce alla dimenticanza de' doveri essenziali, in qual guisa vi supplirà l'altra? So, che nel primo caso l'impressione è una sola, e nell'altro può essere replicata, e frequente, ma so altresì, che essendo quella più forte, sarà anche di maggior durata. Ogni qualvolta l'uomo non venga sovrappreso, ed agitato dalla violenza d'una passione assai gagliarda, ed eccessiva, ma moderata, e rattenuta, cosicchè la-

[1] Pag. 45.

fci luogo alla riflessione, e ch' egli effettivamente vi rifletta, l' impressione lasciata dalla pena di morte, come d' ogni altra la più terribile, e più appresa dall' animo umano, siccome quella, che si oppone non già a' comodi soltanto della vita, ma alla vita stessa, farà d' ogni altra più valevole a contenerlo in dovere. Il presumere, che l' uomo spinto ad opere malvagie, in maniera però che la ragione abbia ancor luogo a farsi sentire, dimentichi affatto quelle pene, di cui ha veduta l' esecuzione, ciò non avviene ordinariamente, e non può succedere, che in un cuor duro, ed irragionevole. Mi si dica, che in tali circostanze l' inseparabile lusinghiera speranza, che 'l delitto se ne rimarrà nelle tenebre, e che si avrà il modo di scansarne la pena, impedisce soventi l' effetto, che verrebbe a produrre la rimembranza della pena stessa, cui si va all' incontro per la via del delitto, sono d' accordo; ma non già che venga interamente, e sempre mai dimenticata da chi

è in procinto di mancare contro le leggi. Intanto giova osservare, che, ficcome quanto più è mite, e leggiera, e men terribile la pena, che si presenta allo spirito d' un uomo stimolato a qualche delitto, tanto essa è meno valevole ad arrestare il furore de' suoi trasporti; così quanto ella sarà più grave, e spaventevole, farà pur anche tanto maggiore la di lei forza per reprimere i movimenti dell' animo: che se parliamo d' un cuore, il quale, pel forte conturbamento cagionato da veemente passione, sia rimosso dal suo stato naturale, lo so, che l' impressione lasciata dalla pena di morte non risveglierà la ricordanza della pena medesima. Ella è forse cosa nuova, che l' uomo in tale stato si dimentichi del tutto? Ma si dimenticherà pur' anche della schiavitù perpetua.

La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte, e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni; ambedue questi sentimenti occupano più l' animo degli spettatori,

che non il salutare terrore, che la legge pretende d'ispirare. Ma nelle pene moderate, e continue il sentimento dominante è l'ultimo, perchè è il solo (1). La pena di morte è uno spettacolo, ma di salutar terrore, a cui accorre quel popolo stesso, che non ritarda il passo nello spettacolo di schiavitù, spinto da una certa curiosità naturale, alla quale molto contribuisce la credenza d'una moltitudine di spettatori, o da quel segreto piacere, che ha l'animo d'essere commosso. Le tirannie, le funeste morti recate, e finte sulle scene quanto più al vivo si rappresentano, tanto più ci commovono, e maggiore è il piacere, con cui si accorre. Il sentimento di compassione è naturale all'uomo, perchè pensa alla pena, che soffre il reo, ed è anche naturale quel sentimento di sdegno, perchè riflette al delitto, per cui la soffre, delitto, che potendo essere fatto a danno nostro, tanto

(1) Pag. 46.

c' interessa, che basta a produrre l' indignazione contro di chi lo ha commesso; egli è però un sentimento, che si eccita in noi nel momento, che ci viene a notizia il reato, e va scemandosi nel tempo, che trascorre tra il delitto, e la pena. Se questo sdegno si riferisce alla pena stessa di morte, o contro la legge, che lo condanna, ciò non può immaginarsi, che nello spirito d' ingiusti censori: comunque però sia, questi due sentimenti non occupano in tutti la maggior parte dell' animo. E' falso, che nelle pene moderate, e continue il terrore salutare della legge sia il solo sentimento, che domina. Pene sono queste, che a proporzione non escludono la compassione, e lo sdegno: e se 'l terrore salutare è il sentimento dominante, lo farà anche, e con maggior ragione nella pena di morte per la più forte impressione, ch' essa produce.

Non vi è alcuno, che riflettendovi, sceglier possa la totale, e perpetua perdita della pro-

pria libertà per quanto avvantaggioso possa essere un delitto : dunque l' intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò , che basta per rimuovere ogni animo determinato [1]. Il riflesso della pena non rimuove sempre dal delitto : alle volte si conosce , e si approva il meglio , e poi si elegge , e si siegue il peggio . O quest' uomo è agitato da qualche passione , o no : nel primo caso se questa non è sì forte , e si abbia ugualmente sott' occhio la schiavitù perpetua , dovrebbe essere rimosso dal delitto , cui sta per determinarsi , o che determinato- vifi , già è per commetterlo : sebbene conosca qualche vantaggio nel delitto , qual bene dirà esso , e qual dolcezza è questa , in cui è nascosto il veleno ? E dovrebbe anche più facilmente essere rimosso , se si persuaderà di dover passare immediatamente dal delitto alla pena , e che la persuasione sia tale , che

(1) Pag. 46.

escluda ogni minima speranza di fuggire, qualora il delitto venga scoperto, o di scannarne la pena altrimenti. Ma perchè in questo caso nol ritarrà vieppiù la pena di morte? Se poi la passione è così violenta, che soverchiando la ragione ne impedisca gli uffici, per qual motivo mai non commetterà il delitto? Pel timore forse di quella pena, che debolmente sente nell' animo? Ecco la quistione al suo principio, qual sia quella pena, che faccia maggiore impressione. Ma veniamo al fatto. Lo schiavo perpetuo, o prima di commettere il delitto, ha fatto riflesso alla pena, o no: se vi ha pensato, dunque la pena della schiavitù non ha quella estensione, che basta per rimuoverlo: se non ha riflettuto, dunque bisogna surrogarvi altra pena, che lo muova a riflettere, e non può essere altra, se non quella di morte, la quale, o unita col riflesso procuri di rimuoverlo dal delitto, o unita col terrore lo necessiti a riflettervi. La stessa cosa può opporsi

alla pena , che vi furrogiamo; ma questa ha seco due vantaggi , primo non le si può sostituire altra pena , per essere la più terribile , eccettochè accompagnarla con alcune formalità ; in secondo luogo punisce delitti più rari , perchè meno frequenti sono i delitti , a cui è prescritta la morte per pena , che non quelli puniti colla sola schiavitù . Se un Cittadino volesse riflettere prima di commettere il delitto , non solo non lo preferirebbe ad una schiavitù perpetua , ma nè meno alla semplice prigionia , perchè farebbe sempre guidato dalla ragione . Posso anch' io dunque ragionar così : acciocchè una pena sia giusta non dee avere , che que' soli gradi d' intensione , che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti ; ora non avvi alcuno , che riflettendovi sceglier possa la totale perdita della propria vita , per quanto *avvantaggioso* possa esser un delitto . Dunque l' intensione della pena di morte sostituita alla pena di schia-

vitù perpetua ha ciò, che basta per rimuovere qualunque animo determinato.

Moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo, e fermo, chi per fanatismo, chi per vanità, chi per ultimo, e disperato tentativo o di non vivere, o di sortir di miseria; ma nè il fanatismo, nè la vanità stanno fra ceppi, e le catene (1). Il rimirar la morte per fanatismo è vera pazzia. Che siasi eletta talvolta per vanità, ciò può essere provenuto da certe particolari circostanze, le quali non potrebbero mai allettare alcuno ad eleggersi per vanità una schiavitù perpetua. Il fine, per cui si riguardò da molti la morte con occhio tranquillo, fu per acquistarsi una non so qual gloria immaginata nell' incontrarla: ma questa fu una falsa idea di virtù, e di gloria, ed è stato orgoglio vero. Quest' orgoglio fece parer la morte bella a Catone, troppo ambizioso del titolo di difensor della patria. Questo era il primo

(1) Pag. 46.

mobile della setta Cinica, alla quale ben si fa, che servivano a soggetto di fasto le sordidezze, e le sozzure. Questo resse per ventura la mano del più savio de' Greci, ed animolla nel fatal momento, che appressar dovea al veridico labbro la mortifera bevanda, ch' egli, a suo senso, tracannar non potea per una causa più bella, nè con maggior sua gloria, se non era di questa contagione, che ha sempre guaste, ed infette le più eroiche virtù de' Pagani.

Tale gloria certamente, quale ella siasi, non si può sperare col sottomettersi ad essere perpetuamente schiavo, perchè nella schiavitù manca quel fine, che l'uomo vano si lusinga d'ottenere coll' incontrar la morte. In questi casi però non si eleggerebbe la morte, come meno terribile della schiavitù, mentre non farebbe già un movimento, che dovesse operare, ma un motivo molto diverso. Noi leggiamo nelle istorie, che fino l'abuso del dogma dell'im-

e

mortalità dell' anima ha fatto incontrare volentieri la morte, ed ha impegnate le mogli, gli schiavi, i sudditi, gli amici ad ucciderfi per andar a servire nell' altro mondo l' oggetto di lor venerazione, e del loro amore. Ciò accadeva nell' Indie occidentali, nel Giappone, nel Macassar, ed in varj altri luoghi (1). Su le montagne della Fenicia tra Tortosa, e Tripoli abitavano alcuni popoli, che Arfacidi, ed Affassini si chiamavano. Il Principe loro, ch' essi eleggevano, altro titolo non prendea, che quello di vecchio della montagna, ma così grande era la sua autorità, che non vi era manifesto pericolo di qualunque morte, a cui non si esponessero i suoi sudditi per ubbidire a' comandi di lui

[1] *Montesquieu Esprit des loix liv. 24. chap. 19. Anche nell' Indie gli uomini si assoggettano volontariamente a mali incredibili, e le donne vi si ardono vive da se stesse. liv. 14. chap. 3.*

per la pazza persuasione, che ciecamente ubbidendo, dalla vita mortale, e misera ad una felice, ed eterna immediatamente passavano [1]. Ma se si elegge la morte per fanatismo, o vanità, che può conchiudersi? Prima di trarre conseguenze da questa razza d'uomini, *oportet considerare naturam non in corruptis, sed in iis, quæ magis se habent secundum naturam* (2).

Di più non ragioniamo noi della morte, ma della pena di morte. Fuvvi forse alcuno, che per fanatismo, o per vanità abbia eletta la morte, come pena fissata dalle leggi?

*L'animo nostro resiste più alla violenza, ed agli estremi, ma passeggeri dolori, che al tempo, ed alla incessante noia; perchè egli può, per dir così, condensar tutto se stesso per un momento per respigner i primi, ma la vigoro-
sa di lui elasticità non basta a resistere alla*

[1] Benv. S. Giorg. Cron. del Monf.

(2) Arist. Polit. lib. 1. cap. 3.

lunga, e ripetuta azione de' secondi [1]. L'Autore parla senza dubbio di uno, che attualmente debba soffrire, o soffra la pena de' suoi misfatti. Ma siamo fuor di questione. Non si tratta di sapere, se l'animo umano sia più capace di sostenere l'estremo supplizio, che una lunga, e noiosa pena. La questione è su d'una pena avvenire, che dovrà incorrerfi nel caso, che si commetta un delitto. Come mai può essere, che raccogliendo un uomo quanto di spirito, e di coraggio gli rimane, resista più facilmente alla violenza dell'estremo supplizio, che alla incessante noia della schiavitù, quando, secondo il sentimento dell'Autore, i momenti infelici della schiavitù sono stesi sopra tutta la vita, e la morte esercita tutta la sua forza in un momento; ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa più chi la vede, che chi la soffre; tutti i mali s'ingran-

discono nell' immaginazione , e chi soffre trova delle risorse , e delle consolazioni non conosciute , e non credute dagli spettatori , che sostituiscono la propria sensibilità all' animo incallito dell' infelice (1)? Il condannato al patibolo prova tutta l' impressione dell' imminente pena , impressione , che gli snerva lo spirito , e lo lascia in tutta la sua debolezza , cosicchè in vece di raccogliere il restante di quel vigore , che potrebbe ancor sentire , se ne rimane abbattuto , e da non altro occupato , che dalla funesta presenza del supplizio . All' opposto colui , che vuole abbandonarsi a que' delitti , ai quali lo stimola la passione , respinge soltanto l' idea della pena , che gli si affaccia alla mente , e questa pena quanto gli è di maggior spavento , e terrore , altrettanto è lo sforzo , ch' egli fa per resistere all' impressione di essa .

L' animo nostro resiste più agli estremi ,

ma passeggeri dolori, che non al tempo, ed all'incessante noja, quando questi dolori non tendono all'intera distruzione della propria esistenza, o quando la noja è accompagnata tuttodi, e fino all'ultimo respiro di vita da' crudelissimi tormenti. Un infermo preferirà l'estremo dolore del taglio della mano all'incessante noja de' duri tormenti, che gli opprimono tutto il corpo, e quasi preferirebbe la morte stessa, se i dolori fossero crudelissimi, e continui. Ma quest' uomo ridotto a sì deplorabile stato non ha que' vantaggi, di cui gode lo schiavo perpetuo. Prova egli de' tormenti, che non s'ingrandiscono mai tanto nell'immaginazione altrui, quanto in quella di chi li soffre. Se la vigorosa elasticità dell'animo d'uno schiavo non basta a resistere alla lunga, e ripetuta azione del tempo, e dell'incessante noja, come mai potrà resistere a condensar tutto se stesso l'animo di quello, che è condannato alla morte? Sebbene questo condensamento non ab-

bia a sussistere, che per un momento solo, tale però dee essere, che possa superare tutta la vigorosa elasticità, la quale, a mio avviso, più facilmente resisterebbe ad una lunga, e ripetuta azione; mentre chi si ritrova in ischiavitù non pensa al male passato, è tormentato bensì dal presente, ma poco dall' avvenire, sia perchè non vi riflette molto, essendo già l'animo in gran parte occupato nel mal, che soffre, sia per essersi già diminuita coll' uso la sensibilità di lui alla pena già provata.

S'egli è importante, prosiegue, che gli uomini veggano spesso il poter delle leggi, le pene di morte non debbono essere molto distanti fra di loro; dunque suppongono la frequenza de' delitti; dunque per fare, che questo supplizio sia utile, bisogna, che non faccia su gli uomini tutta l'impressione, che far dovrebbe, cioè, che sia utile, e non utile nel medesimo tempo [1].

Questo raziocinio dovrebbe aver luogo anche in quel solo caso, in cui affermò l'Autore essere utile, e necessaria la morte di un cittadino, ficcome anche in tutte le pene, che sono di loro natura passaggiera. La cosa è sì chiara, che non istimo di ripetere lo stesso argomento. La legge dimostra sufficientemente il suo potere, quando esercita la sua forza, ogniquale volta il delitto lo richiede, con prontezza, e severità inflessibile, e toglie l'ignoranza, e l'incertezza delle pene, che aiutano l'eloquenza delle passioni. Due cose si presentano nella legge penale, il comando, e la pena minacciata: se si osserva il comando, è segno, che la pena è temuta. Ma quando veggiamo eseguirsi la pena, allora si comprende, che il comando non ha bastato ad impedire quel dato disordine, e che la pena minacciata non ha avuta tanta forza per imbrigliare le passioni. Non è l'esecuzione, ma il salutare terrore, che mostra la forza della legge. Se la pena di morte avesse

rimossi gli uomini dai delitti, non è vero, che 'l solo di lei terrore ne avrebbe fatto vedere tutta la sua forza? L' Autore non l' ha considerata sotto questo aspetto, ma vuole, che solo allora il potere delle leggi sia efficace, quando si spieghi con una serie continuata di pene, che somministri ad una nazione moltissimi, e durevoli esempi. E' vero, che la pena di morte dà alla nazione un solo esempio, ma racchiude in se stesso tutta la sua forza; all' opposto le continue impressioni eccitate dalla schiavitù sono esempi, che ne sviluppano a poco a poco il vigore, e soltanto di giorno in giorno fanno gustare la di lei amarezza, la quale però ha sempre mai seco qualche vantaggio.

Ecco presso a poco il ragionamento, che fa un ladro, o un assassino, i quali non hanno altro contrappeso per non violare le leggi, che la forza, o la ruota: verrà forse il giorno del dolore, e del pentimento, ma sarà breve questo tempo, ed avrò un giorno di "

to per molti anni di libertà, e di piaceri [1].
Ed io rispondo, che un ladro, il quale non
avesse altro contrappeso per non violare le
leggi, che la schiavitù farebbe piuttosto quest'
altro ragionamento. » Tutti i mali s' ingran-
» discono nell'immaginazione: verrà, sì ver-
» rà la schiavitù, ma ritroverò in essa delle
» consolazioni, le quali vagliono mirabilmente
» a temperarla: ella spaventa più chi la vede,
» che chi la soffre. Perchè temerla tanto, che
» non è poi realmente tale, quando si soffre,
» come mi si presenta all'occhio? Unitamente
» a quelli, che ora la sopportano, non più tor-
» mentato dal bisogno, vivrò a spese della mia
» nazione; e chi sa, ch'io possa un dì liberarme-
» ne ». Una tale speranza molto toglie all'im-
pressione, che potrebbe produrre la pena, e non
si perde mai finchè si ha spirito, e vita; e tali sen-
timenti tanto scemeranno l'impressione della
schiavitù, quanto il supposto ragionamento dell'

assassino, il riflesso del pentimento, ed una viva speranza di eterna felicità diminuiranno l'orrore di quell' ultima tragedia.

In senso dell' Autore, la schiavitù perpetua *spaventa più chi la vede, che chi la soffre* [1]. Io rifletto, che l' uomo non dee regolare l' impressione, che può fargli nell' animo una pena dal modo, col quale si presenta all' occhio suo, ma da quello, con cui debb' egli credere, che possa tormentare colui, che la soffre; persuaso però del sentimento dell' Autore, conoscerà tosto l' inganno, in cui egli era, e gli si diminuirà l' impressione della schiavitù fino a quel grado, in cui s' immagina, che possa realmente soffrirsi.

Parmi un assurdo, che le leggi, che sono l' espressione della pubblica volontà, che detestano, e puniscono l' omicidio, ne commettano uno esse medesime, e per allontanare i cittadini dall'

[1] Pag. 47.

assassinio, ordinino un pubblico assassinio [1].
Parmi, che si sieno confuse le leggi co' delitti, ed i legislatori co' malvaggi della nazione. Chi è mai, che non conosca la differenza, che passa tra l' assassinio di un privato, e la pena di morte decretata dalle leggi contro il reo? Ordinando le leggi, che un assassino venga condannato all' ultimo supplizio, ordinano una pena; dunque non ordinano un assassinio. Nell' Inghilterra, dove egli dice [2], che *la gloria delle lettere, e la superiorità della potenza non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi*, gli assassini sono pur condannati a morte. Dunque dovrà egli concedere, che ivi almeno la pena di morte non sia un pubblico assassinio.

L' Autore esamina quali sieno i sentimenti di ciascuno su la pena di morte, *negli atti d' indignazione, e di disprezzo, con cui cias-*

[1] Pag. 49.

[2] §. 12. pag. 33.

cuno guarda il carnesice , che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà , un buon cittadino , che contribuisce al ben pubblico (1).

I sentimenti di ciascuno sulla pena di morte non debbono ricercarsi in un pregiudizio nazionale . Se non vi fosse nell' uomo l' interesse privato , per cui vorrebbe , che i patti , che legano gli altri , non lo legassero , ed in certo modo , che non si eseguissero le pene su gli altri pel timore , che anche su di lui debbano essere un dì eseguite , non farebbe difficile di riconoscere i veri sentimenti di ciascuno su la pena di morte . Se fosse vero ciò , che dice l' Autore non dovrebbero riguardarsi con disprezzo quelle persone , l' ufficio delle quali , secondo lui , è lecito , e giusto ; e l' orrore , che si ha del carnesice , dovrebbe aver luogo in tutte le nazioni , laddove si pratica la pena di morte ; pure si rimirano anche quasi con disprezzo gli sgherri , e simili altri , e ciò proviene dall' amor

[1] Pag. 49.

proprio, che ci fa quasi odiare chi potrebbe disturbarci nel nostro utile privato. Anche l'amore della conservazione, e de' comodi della vita ci allontana alcune volte da quegli oggetti, i quali eccitano in noi la funesta idea della morte. Perchè mai noi rimiriamo con qualche ribrezzo i cimiterj, tuttochè sieno luoghi sacri, e chi seppellisce i cadaveri, quantunque sia questo un atto di misericordia?

Lo sdegno con cui, dic'egli, si guarda il carnefice, non è mai stato eguale in tutte le nazioni. Gli Scrittori ce ne fanno testimonianza [1]. In Moscovia il di lui uffizio non era infame (2). In Inghilterra, quando

(1) *Dissert. Joann. Frid. Bohemeri De executionis poenarum capitalium honestate. Halæ 1738. Dictionnaire Encycloped. voc. Bourreau.*

[2] *Moreri Dictionnaire Historiq. L'esprit des usages, & des coutumes des différens peuples. liv. 15. chap. 2.*

fi faceva giustizia coll' appicar alcuno, era costume, che tutti i parenti del malfattore si trovavano presenti alla morte di quello, e ficcome la larghezza della catena, che gli si poneva al collo, non avea la forza di così presto soffocarlo, lo pigliavano essi per li piedi, e lo tiravano, finchè si separava l'anima dal corpo (1). Questo ufficio, che in altri luoghi farebbe disonorevole, era opera molto pia, e riputata di molto merito. Sono alcuni di sentimento, che laddove si guarda il carnefice con disprezzo, ciò possa provenire o dal picciol numero di essi, ovvero perchè non sono che uomini della feccia, ed all' ultimo segno viziosi, che a simili uffici vengono destinati (2). Ma negli

[1] *Francesco Sansovino* Del Governo de' Regni lib. 4. *Bodin* lib. 3. de Rep. cap. 8. pag. 564. *Histoire littéraire des femmes françoises*. tom. 3. lettr. 1. edit. Paris 1771.

(2) *Selden* De jure N. & G. lib. 4. cap. 5.

antichi tempi, in cui ve n' era una moltitudine, e che quest' ufficio era eseguito da persone di non vil condizione, la cosa era altrimenti. Presso gli Ebrei i ministri della giustizia chiamati *Soterim* non erano tenuti in dispreggio, anzi era stimato chi vi si potea annoverare. Ve n' erano pur anche della famiglia Levitica: essi medesimi promulgavano gli editti de' Magistrati, ed a nome del Principe ne inculcavano l' esecuzione. Soventi i testimoni erano gli esecutori della pena [1]. Nel supplizio del fuoco, secondo i Rabbini, questi medesimi traevano dal collo del reo la fascia di lino, acciocchè potesse entrare per la bocca il piombo liquefatto. Talora per mezzo de'

Dialoghi politici *part. 1. Dialog. 7. pag. 575.*

(1) *Deut. c. xvii. v. 5. 6. c. xix. v. 12. c. xxii. v. 18. Act. c. vii. v. 57. Joan. c. viii. v. 7. Lev. c. xxiv. v. 14. Josue c. vii. v. 25.*

famigliari (1), e de' soldati (2) si eseguivano le sentenze di morte.

Nè meno presso i Romani era ignominioso l'ufficio de' Littori, sebbene legassero i rei, e li sospendessero alla forca, come parlò ad uno di questi il difensore d' Orazio uccisore della sorella, ricordandogli il suo ufficio. *I Liſtor, colliga manus, caput obnubito, arbori infelici suspendito* [3]. Alcune volte, come si legge nell' istoria Romana, questo ufficio fu eseguito da' soldati, tuttochè vi fossero e littori, e carnesfici [4]. Anche presentemente i soldati, che archibuggiano un disertore

[1] *Lib. 1. Reg. c. xxii. v. 18. lib. II. c. 1. v. 15. xxxi. 9. lib. III. c. 11. v. 29.*

[2] *Lib. I. Macch. c. 11. vers. 24. 25. Marc. c. vi. v. 27. Matt. c. xxvii. v. 27. Joseph lib. iv. c. 5. de Bello Judaico.*

[3] *Liv. Decad. 1. lib. 1.*

[4] *Sveton. in Claud. cap. 34.*
f

non tralasciano di essere tenuti per ciò in conto onorevole.

Se il carnefice, com'egli dice, è rimirato con isdegno, e disprezzo, lo farà forse meno, se si condannasse a morte solo in quel caso, in cui egli crede, che questa pena possa essere utile, e necessaria?

Se'l carnefice è un esecutore della pubblica volontà, che contribuisce al ben pubblico, e lo strumento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come disse l'Autore, (1), dunque la pena di morte, che si pratica ordinariamente, farà una espressione della pubblica volontà, farà utile al ben pubblico, e necessaria alla comune sicurezza. Questa è una conseguenza, che non può sfuggirsi.

Se gli si oppone l'esempio di quasi tutti i secoli, e di quasi tutte le nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, risponde, *ch'egli si annienta in faccia alla verità,*

[1] Pag. 49.

che la storia degli uomini ci dà l'idea d' un immenso pelago d' errori. Gli umani sacrifici furono comuni a quasi tutte le Nazioni, chi offerà scusarli [1]? Se un tale esempio si annienti in faccia alla verità, ne lascio il giudizio al Lettore. Quali sono questi errori immensi? Sono forse stati universali, siccome la pena di morte? Così durevoli? Così antichi? Sotto la legge di natura vi era la pena di morte a certi delitti, e non fu mai ripresa, come tirannica. Che significò mai quel rogo preparato da Giuda per abbruciare Tamar trovata incinta (2)? La legge di Mosè dimostra chiaramente, che la pena di morte ivi stabilita non era contraria alla legge di natura; perciocchè essendo questa immutabile,

[1] Pag. 50.

(2) *Nunciaverunt Judæ dicentes fornicata est Thamar nurus tua, & videtur uterus illius intumescere. Dixitque Judas, adducite eam, ut comburatur. Genes. c. xxxviii. v. 24. 25.*

non si farebbe comandata cosa, che le fosse contraria. Questa pena era praticata dalle nazioni estere, e dai popoli più colti, e la stessa legge Mosaica ci somministra de' motivi per credere, che le pene capitali erano giuste non tanto presso il popolo Ebreo, che presso le altre nazioni (1). E' dunque più antica la pena di morte di quello, che ne sia l'accusa d'ingiustizia. *Veritas errore vetustior est*, direbbe qui Tertulliano.

Gli umani sacrifici, che l'Autore dice essere stati comuni a quasi tutte le nazioni, faranno forse que' veri sacrifici d'uomini, di vergini, e di fanciulli, che si facevano a' falsi Dei (2)? Questi sacrifici non furono tanto comuni; furono praticati solo da gente barbara, ed in tempi della più cieca igno-

(1) *Levit. c. xviii. v. 24. 25. 27. 28. Psalm. ci. v. 5. Prov. xx. v. 8.*

(2) *Immolaverunt filios suos, & filias suas Dæmoniis. Psalm. cv. v. 37.*

ranza, e superstizione. Saranno forse quelli, di cui dice lo stesso Autore, *gli orrori d'ardere vivi gli uomini furono nella massima parte commessi da' Tribunali laici in ogni parte d'Europa, so, che la maggior parte di quegli infelici furono così maltrattati per delitti di stregheria, e di magia (1)?* Se si parla di quegli infelici, che gemevano *fra lo stridere delle ossa incarbonite* per delitti di stregheria, sacrifici erano questi non tanto universali, come la pena di morte. Erano ordinati per un delitto, di cui forse s'ignorava la vera qualità, e riconosciutane l'ingiustizia furono poi tolti. Nel tempo stesso, che si facevano, v'era chi fortemente s'opponeva o negando i fatti delle streghe, od attribuendone gli effetti a naturali cagioni (2). Per l'abbruccia-

(1) *Risposta allo scritto, note, ed osservazioni &c. part. 1. accusa 19.*

(2) *Formicar. lib. 5. cap. 3. Flagel. Maleficorum cap. 3.*

mento delle streghe Mirandolane seguito l'anno 1523. si sono fatti molti richiami (1).

Se gli si oppone, che solo alcune poche società, e per poco tempo solamente si sono astenute dal dare la morte, risponde, che ciò gli è piuttosto favorevole, che contrario, perchè ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è, che un lampo in paragone della lunga, e tenebrosa notte, che involge gli uomini (2). Io ho miglior concetto di quelle nazioni, che per poco tempo solamente si sono astenute dal dar la pena di morte, e dico, che di nuovo l'hanno promulgata, ravvivando, che essa

[1] *Pico De iudificatione Dæmonum nella dedicatoria. Francesco Baldovino in comment. Instit. Justin. lib. 4. tit. 18. Andrea Alciato in comment. in tit. de officio Ordinarii num. 67. Cardan de rerum varietate lib. 15. cap. 80.*

[2] *Pag. 51.*

era l' unica , che potesse servire di maggior freno . Sarà possibile , che questi Legislatori spinti dalla clemenza a togliere la pena di morte , ed a seguire una di queste *grandi verità* , così tosto si sieno involti in una *tenebrosa notte* , e tanto più conoscendo il vantaggio di sì fatta abolizione ?

Felice l' umanità , conchiude l' Autore , *se per la prima volta le si dettassero leggi* (1) . Sarebbero forse più umane ? Per me inorridisco nel pensare , che in questo supposto si farebbe vissuto per anni pressochè sei mila senza leggi , per riservarne la dettatura a questo secolo tanto illuminato , ed amante tanto dell' umanità . Ma se le leggi debbono essere più umane , che mai impedisce il dettarle ? Ciò nasce , dice l' Autore , *dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli* , ciò è un motivo per i cittadini illuminati di desiderare con maggior ar-

[1] Pag. 51.

dore il continuo accrescimento della loro autorità (1). Ma se non fuvvi in Moscovia sotto il Regno di Elisabetta questa difficoltà di togliere la venerata ruggine dalla pena di morte, perchè mai ella è così comune in tutte le altre nazioni? Perchè non amano questa verità pubblicata da tanti Filosofi amici dell' uman genere? Forse perchè comprendono, che queste tenerezze pel genere umano sono un effetto piuttosto della vanità, che dell' amore dell' ordine, e del pubblico bene? Nel Principe è riposto tutto quel potere, ch' esser può necessario per togliere una legge penale, ed il cui effetto, secondo il sentimento dell' Autore, è tanto funesto all' umanità stessa.

(1) Pag. 52.

CAPO SESTO.

SE LA PENA DI MORTE SIA CONFORME
ALLO SPIRITO DEL VANGELO, DE'
PRIMI CRISTIANI, E DELLA
SANTA CHIESA.

L' Autore de' delitti, e delle pene per dimostrare, che la pena di morte non è conforme allo spirito del Vangelo ci mette sotto occhio la sola causa criminale giudicata da Cristo, che non finì già colla lapidazione, come stava scritto nelle leggi, ma bensì colla clemenza [1]. Il motivo, per cui quella causa non finì colla lapidazione, l'abbiamo dal Redentore medesimo, *non misit Deus filium suum in mundum, ut judicet mundum, sed*

(1) Risposta allo scritto ec. part. 2. accusa 6.

ut salvetur mundus per ipsum [1]. Inoltre l'assoluzione accordata da Cristo fu un atto della sua sapienza, ed ammirabile mansuetudine. S. Agostino così scrive, *cum loqueretur Dominus, veritas agnoscebatur, cum adversus inimicos non moveretur, mansuetudo laudabatur; cum ergo de duobus istis, idest de veritate, & mansuetudine ejus inimici livore, & invidia torquerentur, in tertio, idest justitia, scandalum posuerunt. Quare? Quia lex jusserrat adulteras lapidari, & utique lex quod injustum est jubere non poterat: si quis aliud diceret, quam lex jusserrat, injustus deprehenderetur. Dixerunt ergo apud semetipsos: verax putatur, mansuetus videtur: de justitia illi querenda calumnia est: offeramus ei mulierem in adulterio deprehensam: dicamus quid de illa in lege præceptum sit; si eam jusserit lapidari, mansuetudinem non habebit, si eam dimitti censuerit justitiam non tenebit. Ut autem man-*

[1] Joan. cap. 3. v. 17.

fuetudinem non perdat, qua jam populis amabilis factus est, sine dubio eam dimitti debere dicturus est. Hinc nos invenimus accusandi occasionem, & reum facimus tamquam legis prævaricatorem [1]. Malas artes improborum confudit Jesus, veritate, mansuetudine, & iustitia illæsis. Non dixit non lapidetur, ne contra legem Dei dicere videretur. Absit autem, ut diceret, lapidetur: venit enim non perdere, sed quærere quod perierat. Quid ergo respondit? Qui sine peccato est vestrum primus in illam lapidem mittat (2). Ipse Dominus apud homines intercessit, ne lapidaretur adultera, & eo modo nobis intercessionis commendavit officium, nisi quia ille terrendo fecit, quod nos petendo (3). Se la pena di morte fosse stata poco conforme allo spirito della legge di grazia, perchè Gesù Cristo

[1] *Tract. 33. in Joan. n. 4.*

[2] *N. 9.*

[3] *Epist. ad Maced. 153. alias 54.*

non ne ha fatto mai parola? Ha pur parlato di altri esercizi di cristiana pietà, e dolcezza, propri d' ogni genere di persone.

S. Agostino era pur istruito dello spirito Evangelico, e sapea bene fin dove s' estendeva. Egli era pure un buon interprete della legge, e delle intenzioni di Gesù Cristo. Sgridò forse d' ingiustizia, di crudeltà, o per lo meno di dissonanza collo spirito Evangelico le leggi, ed i Legislatori, che condannano alla morte un assassino? Disse solo, che il Redentore col suo esempio mostrò a' suoi ministri, cioè a' Sacerdoti, che debbono in modo particolare imitar più da vicino la mansuetudine, e la misericordia del loro esemplare, con intercedere per questi disgraziati, non per approvare i delitti, o perchè rimangano impuniti, ma per sentimento di clemenza, e di compassione. Se avesse conosciuto, che la pena di morte era inutile, ingiusta, ed opposta alla dottrina di Cristo,

non faceva di mestieri d'appigliarsi al mezzo dell'intercessione a pro de' rei, affine d'ispirare la cristiana mansuetudine, e la carità ai Legislatori, ma sarebbe stata più valevole, e più stringente la chiara, e precisa manifestazione dello spirito Evangelico.

Riguardo al sentimento degli Apostoli, ecco il detto di S. Paolo *si malum feceris, time: non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est, vindex in iram ei, qui malum agit* [1]. L'Apostolo parlava a' Cristiani, non censura punto i Legislatori, che condannano a morte i delinquenti, ma avvisa ad oprar rettamente per non essere punito dalla Sovrana podestà. La spada, che stringe il Principe, di cui egli parla, non è altro, come dicono gl' Interpreti, che la podestà di punire, e lo strumento dell'esecuzione delle pene capitali, comechè si cangi poi in manaje, patiboli, fiamme, ed altri

(1) *Ep. ad Rom. cap. 13. v. 4.*

simili [1]. Parlava pure l'Apostolo secondo lo spirito Evangelico, e la dottrina di lui era pur conforme a questo spirito, che per imprimerlo nel cuore degli uomini tanto ha faticato, e sofferto. Egli stesso ha riconosciuto questo diritto di punir di morte. *Si nocui, aut dignum morte aliquid feci non recuso mori* (2).

L'Autore ci mette anche sott'occhio gli scritti de' primi cristiani, e lo spirito della S. Chiesa, che sospende dal sacro ministero chiunque

(1) Calmet, Cornel. a Lap., Duhamel in ep. ad Rom. cap. 13. Grot. de jure B. & P. lib. 1. cap. 2. §. 7. num. 2.

[2] Aëtior. cap. XXV. v. 11. Unde colligo, dice Grozio, ita censuisse Paulum, etiam post publicatam Evangelii legem quædam esse crimina, quæ morte plecti æquitas ferat, aut etiam exigat. De jure B. & P. lib. 1. cap. 2. §. 7. n. 10. cum comment. Guglielm. Vander Muelen.

sia partecipe della morte d' un uomo . I primi cristiani non potevano sentir diversamente da ciò , che loro fu insegnato dagli Apostoli , guide fedeli , ed infallibili nella strada della verità . Se ne' loro scritti hanno lasciata qualche cosa in ordine a questo particolare , conviene pesarne i motivi , e penetrare i principii , e lo scopo de' loro sentimenti .

Ecco come la sentono i Santi Padri, ch' erano ripieni dell' apostolico zelo . *Non est crudelis , qui crudeles jugulat : sed crudelis ideo vocatur , quod crudelis patientibus esse videtur . Nam & latro suspensus patibulo crudelem judicem putat [1] . Qui malos percussit in eo , quod mali sunt , & habet vasa interfectionis , ut occidat pessimos , minister est Domini (2) . Homicidas , & sacrilegos , & venenarios punire non est effusio sanguinis , sed*

[1] Hieronym. super Esaïam ad cap. 13.

(2) Super Ezechielem lib. 3. ad cap. 9.

legum ministerium [1]. Rex debet furta cohibere, adulteria punire, impios de terra perdere, parricidas, & pejerantes vivere non sinere [2]. Sunt quædam enormia flagitia. . . hujusmodi reos, Reges, & Principes mundi damnant. Ergo non sine causa gladium portant, qui talia scelera dijudicant. Sunt enim maxime constituti propter latrones, homicidas, raptos [3]. Nequaquam contra hoc præceptum fecerunt, quo dictum est, non occides, qui Deo auctore, bella gesserunt, aut personam gerentes publicæ potestatis, secundum ejus leges, hoc est justissimum rationis imperium; sceleratos morte punierunt [4]. Questi, ed altri santi Padri parlano chiaramente: sono ancor essi in senso, che la pena di morte

[1] *Super Hierem, lib. 4. cap. 22.*

[2] *Ciprian. in 9. genere abusionis.*

[3] *Augustinus super ep. ad Rom. cap. 13.*

[4] *De Civitate Dei cap. 20. Causs. 23. quæst. 5. Can. 9. 28. 29. 31. 39. 40.*

non debba darfi, se non è utile, e necessaria, ma non hanno mai pensato, che non possa essere nè utile, nè necessaria, fuorchè *ne' tempi de' torbidi d' una Nazione*, come vuole l' Autore.

Prosegue egli, che se non ha ragionato bene, provando, che la pena di morte non è utile, nè necessaria, sono per altro compatibili i suoi errori, e sono del genere di quelli, che commisero tanti zelanti cristiani ne' primi secoli della Chiesa, *nel che, soggiugne, consultinsi i Santi Padri, e tra gli altri Tertulliano, il quale nell' Apologetico cap. 37. così dice, che era una delle massime de' cristiani di soffrire piuttosto la morte, che di darla altrui; e nel Trattato dell' Idolatria cap. 18. e 19. condanna tutte le sorta di pubbliche cariche, come proibite a' cristiani a cagione della necessità di condannare a morte i rei. Ognuno comprenderà facilmente, come l' orrore per la condanna di morte fosse portato in que' tempi al di là de' confini*

del giusto; nè voglio io sottoscrivermi in ciò al parere di Tertulliano; ho detto bensì con S. Agostino, che è miglior cosa, che i rei, anzichè andare al supplizio, alicui utili operi integra eorum membra deserviant [Epist. 210.] [1].

Esaminiamo ora il sentimento di Tertulliano, e di S. Agostino. Tertulliano ragionando di quella massima de' cristiani, parla in loro favore contro i gentili, da' quali erano essi perseguitati, e fa vedere, che a torto li perseguitavano, e se non fosse, ch'era proibito di render male per male (2), anch'essi avrebbero avuto coraggio bastante per difenderli (3). Ecco il motivo, per cui sof-

(1) Risposta allo scritto ec. part. 2. accus. 6.

(2) Male enim velle, male facere, male dicere, male cogitare de quopiam ex æquo veramur.

(3) Si enim & hostes exertos non tantum vindices occultos agere vellemus, deesset nobis

frivano piuttosto la morte, che indurfi a darla altrui, non già per giustizia, e secondo le leggi di essa, ma per vendetta, o per illegittima difesa. Di questo sentimento, oltre i primi cristiani, sono anche i Santi Padri. *Non est nostrum mortem arripere, sed illatam ab aliis libenter accipere, percutienti colla submittere* [1]. *Coactus repugnare non novi, dolere potero, potero flere, potero gemere, adversus arma, milites Gothos quoque lacrimæ meæ arma sunt, aliter nec debeo, nec possum resistere* [2]. *Vultis in vincula rapere? Voluntas est mihi, non ego me vallabo circumfusione populorum* (3). *Si in morte Longobardorum*

vis numerorum, & copiarum? Sed absit, ut aut igni humano vindicetur divina secta, aut doleat pati in quo probatur.

[1] Hieronym. in Jon. Proh. ad cap. 1.

[2] Ambrosius orat. in auxent. lib. 5.

(3) Epist. 33. Vid. Spanzotti De Reip. utilitate, ac commodis part. 2. cap. 3.

me miscere voluiffem, hodie Longobardorum gens, nec Regem, nec Duces, nec Comites haberet, atque in summa confusione effet divisa (1). *Cum nefanda patimur*, diceva Lattanzio, *ne verbo quidem reluctamur, sed Deo remittimus ultionem* [2]. *Quamvis nimius, & copiosior noster populus, non tamen adversus violentiam se ulciscitur, patitur* (3). Se dunque questa massima era una prova della mansuetudine cristiana, come mai il soffrire la morte piuttosto, che darla altrui sarà un errore, come è il sostenere, non essere la pena di morte nè utile, nè necessaria? Come mai lo spirito de' primi cristiani sarà più favorevole all'Autore de' delitti, e delle pene?

Se Tertulliano condanna ogni sorta di pubbliche cariche, non è solo a cagione della ne-

[1] *Greg. Magnus lib. 6. epist. 1.*

[2] *Lib. 5.*

[3] *S. Cipriano citato dal Calmet comment. in ep. ad Rom.*

cessità di condannare i rei a morte, ma a qualunque siasi pena. *Omnes*, dice egli, *hujus sæculi potestates, & dignitates inimicas Dei esse, quod per illas adversus Dei servos supplicia consulta sunt, per illas, & poenæ ad impios paratæ irrogantur* [1]. Ecco cosa non vorrebbe da un cristiano, *quæ sunt potestatis neque judicet de capite alicujus, vel pudore* [*feras enim de pecunia*], *neque damnet, neque prædamnet, neminem vinciat, neminem recludat, aut torqueat* (2). Per lo stesso motivo non voleva, che un cristiano si arrolasse nella milizia, perchè *& vincula, & carcerem, & tormenta, & supplicia administrabit* [3]. Ma difaminiamone la ragione. Egli vietava a' cristiani le pubbliche cariche non già pel timore, che avessero a condannare qualche reo a morte, tuttochè ciò fosse stato utile,

[1] *Lib. de Idololatria cap. 18.*

[2] *Cap. 17.*

(3) *De Corona militis cap. 11.*

e necessario secondo le regole della pubblica giustizia, ma bensì a motivo della giurisprudenza gentile, per cui avrebbero dovuto condannare a morte gli stessi innocenti fedeli. Il mio sentimento lo confermano i commentatori di Tertulliano, e Tertulliano medesimo. *Tum hic, tum capite 19.* (così ragiona un suo commentatore) *videtur in ea fuisse sententia, christiano non fuisse licita capitalia judicia, etiamsi in potestate, seu magistratu constitutus esset; fortassis ea de causa, quod communia essent judicia criminalia tam in christianos, quam in etnicos. Quo pertinere videtur illud, quod habet infra libro de corona militis cap. 11. & vincula, & carcerem, & tormenta, & supplicia administrabit (1).* Irrogantur, mendoſe prorsus (sono parole d' un altro commentatore): *verissima autem est*

(1) *Jacob. Pameliuſ in adnotat. ad verba jam vero quæ sunt potestatis, neque judicet &c. cap. 17. lib. de Idololatria.*

lectio vulgata, quam tuetur codex Agobardi, & poenæ ad impios paratæ ignorantur, per iniquam sæcularium potestatem adversus christianos sævitiam fieri, quo minus christiana religio proficiat, ac per hoc ignorari quæ sint a Deo poenæ adversus impios paratæ. Itaque omnes hujus sæculi potestates, & dignitates inimicas Dei esse. . . adeoque christianis Deicursoribus minime ambiendas, aut suscipiendas (1). Tertulliano stesso, il quale sembra, che abbia combattuta ogni sorta di supplizi, dice, *Bonum est cum puniuntur nocentes, quis hoc, nisi nocens, negabit?* Quis non præferat sæculi justitiam, quam & Apostolus non frustra gladio accinctam contestatur, quæ pro homine sæviendo religiosa est (2). In reos majestatis, & publicos hostes omnis homo miles

[1] Rigaltius ad ea verba hujus sæculi potestates per illas, & poenæ ad impios paratæ irrogantur. *lib. de idololatria cap. 18.*

(2) *De spectaculis cap. 14. Lib. de anima.*

est (1). Pare altresì, che abbia combattuta anche la milizia [2]; ma però così si spiega in altro luogo; *suscepta fide, atque signata, aut deferendum statim sit* (3), *aut omnibus modis cavillandum, ne quid adversus Deum committatur* (4). *Navigamus, & nos vobiscum, & militamus* (5). Ecco dunque la ragione, per cui non voleva, che un cristiano si arrolasse nella milizia, *non convenit sacramento divino, & humano, signo Christi, & signo*

(1) *Apologetico cap. 2.*

[2] *Lib. de Idololatria.*

[3] Questo consiglio non era molto proprio per conciliare ai cristiani il favore degl' Imperatori. Qual mai sarebbe stato il destino dell' Impero assalito da' Barbari, se tutti i sudditi adottato avessero questo sentimento? Gibbon Istoria della decadenza, e della rovina dell' Impero Romano tom. 3. cap. 15.

(4) *Lib. de corona militis.*

(5) *Apolog. cap. 42.*

Diaboli (1); perciocchè veniva egli costretto a giurare in nome degli Dei. *Excubabit pro templis, quibus renuntiavit, & coenabit illic, ubi Apostolo non placet, & quos interdum exorcismis fugabit, noctibus defensabit* (2). Questo è il sentimento di Tertulliano, a cui non so persuadermi, perchè l'Autore de' delitti, e delle pene non voglia sottoscrivervi.

E' vero, che S. Agostino ha detto, parlando di certi rei, essere meglio, che *alicui utili operi integra eorum membra deserviant*. Ma con quali termini si è spiegato? Quali erano i motivi, e quale il fatto? Alcuni Eretici hanno menate le mani contro due Sacerdoti cattolici; uno fu ucciso, ed all' altro fu cavato un occhio, e reciso un dito. Il Santo Padre temendo, che 'l Conte Marcellino li voglia condannare a morte, intercedendo

[1] *Lib. de Idololatria.*

(2) *Lib. de corona militis.*

per questi, gli scrive: *per ipsius Domini nostri misericordiam ne hoc faciat, nec omnino fieri permittat* [1]. Ma perchè? Primo, per timore, che i cristiani stessi fossero partecipi della condanna a morte con avergli accusati, tuttochè soggiunga: *quamvis ab illorum interitu dissimulare possemus, qui non accusantibus nostris, sed illorum notariis, ad quos tuendae publicae pacis vigilantia pertinebat, praesentati videantur examini*. Secondo, per dimostrare agli Eretici quanto la Cattolica Chiesa sia mansueta verso di loro stessi; *ipse enim fructus ad nos pervenit confessionis illorum, quia invenit catholica Ecclesia, ubi suam erga atrocissimos inimicos servet, atque exhibeat lenitatem* [2]. Terzo, perchè avea usato pietà nel tormentarli, acciocchè confessassero il vero; *noli perdere paternam diligentiam, quam in ipsa inquisitione servasti . . . noli ergo atro-*

[1] *Ved. Caus. 23. quæst. 5. can. 1.*

[2] *Can. 2.*

cuius vindicare, quod lenius invenisti [1]. Quarto, acciocchè si dia luogo per questi all' eterna salute col ritorno alla vera Chiesa; *ex occasione terribilium iudicium, ac legum, ne aeterni iudicii poenas luant. . . sic igitur eorum peccata compesce, ut sint, quos poeniteat peccasse* [2]. Era dunque un effetto di carità che avea S. Agostino per questi disgraziati. Non faceva egli la quistione, se la pena di morte fosse utile, e necessaria in un Governo; ma avea soltanto di mira la mansuetudine, per vieppiù convincere gli Eretici, ed avrebbe avuto il piacere di vederli ravveduti. Se le parole di S. Agostino si dovessero strettamente intendere, ne verrebbe, che le pene non dovrebbero essere proporzionate all' atrocità de' delitti, ma solo alla mansuetudine cristiana. *Unum solum est*, diceva egli, *quod in tua iustitia perimescimus, ne forte, quoniam*

[1] *Can. 1.*

[2] *Can. 3. §. 1.*

quidquid mali in christiana societate ab hominibus impiis, ingratifque committitur, tu quoque pro immanitate facinorum, ac non potius pro lenitatis christianæ consideratione censeas coërcendum [1]. In fine S. Agostino la fece solamente da religioso cristiano, non già declamando, ma intercedendo, *cum intercedimus pro peccatore damnando, sequuntur aliquando quæ nolumus non ut opinor, hæc mala imputanda sunt nobis, cum intercedimus vobis, sed potius illa bona, quæ cum id facimus, intuemur, & volumus; id est commendatio mansuetudinis ad conciliandam dilectionem in verbo veritatis, & ut qui liberantur a temporali morte, sic vivant, ne in æternam, unde nunquam liberentur, incurrant [2].* E tanto stimava questo motivo dell'eterna salute, che se que' rei fossero stati condannati a morte, *deterrebitis nos*, diceva,

(1) *Can. 3.*

[2] *Epist. ad Maced. 14. alias 154.*

ne per operam nostram ad vestrum iudiciū aliquid tale perveniat [1]; e quindi ne verrà un altro danno, quo comperto illi in nostram perniciem licentiori audacia grassabuntur, necessitate nobis impacta, ut etiam occidi ab eis eligamus potius, quam eos occidendos vestris iudiciis ingeramus.

Sono forse questi i motivi, per cui non si dee dar la morte a' delinquenti secondo il sentimento dell' Autore? Perchè mai S. Agostino ha voluto domandare questa grazia per mezzo dell' intercessione, e non piuttosto istruire il Conte Marcellino, e dirgli francamente, che la pena di morte era inutile, e contraria alla giustizia, riprenderlo per le pene capitali eseguite per lo passato, ammonirlo per l' avvenire, ed illuminarlo, che ciò non dovea farsi, nè contro gli eretici, nè contro qualunque siasi altra persona?

Potendo opporsi a S. Agostino, che quella

(1) *Can. 3. §. 2.*

compassione d'intercedere per gli scelerati non era del tutto uniforme alle leggi, che stabiliscono la punizione de' delinquenti, così egli risponde, *non sane frustra instituta sunt potestas Regis, vis gladii, cognitoris jus . . . sed huic ordinationi contrariae non sunt intercessionis Episcoporum: immo vero nec causa, nec locus intercedendi ullus esset, si ista non essent: tanto enim sunt intercedentium, & parcentium beneficia gratiora, quanto peccantium justiora supplicia* [1]. Non riconosce egli dunque la giustizia della pena di morte, e la necessità della spada del Principe?

Veniamo allo spirito della Chiesa nel sospendere, che fa dal sacro ministero chiunque sia partecipe della morte di un uomo. Avverto, che l'Autore non ha preso il termine di sospendere nel suo vero significato, ma sotto di esso vuole intendere una certa inabilità al ministero sacro, a cui vien dato

(1) *Ep. ad Maced. 54. alias 153.*

il nome d'irregolarità. Lo spirito della Chiesa vuole essere inteso in questo caso con alcuni temperamenti, e limitazioni. Non solo s'incorre in questa inabilità col cooperare all'altrui morte, ma eziandio coll'aver parte in qualunque pena di sangue, come si raccoglie dal cap. *Ne Clerici, vel Monaci*, dal cap. *Si quis viduam*; dal cap. *Clericus*, dalla Clement. unic. *De homicid.* Ed ancorchè dalla legge Ecclesiastica si abbiano per sottoposti alla stessa inabilità anche i laici medesimi, che in alcuna maniera concorrano alla pena di morte, o di troncamento di qualche membro, onde si riguardino inabili a ricevere gli ordini, e ad essere aggregati al Clero, non per questo la pena di morte sarà poco conforme allo spirito della Chiesa.

Non incorrono nell'irregolarità i Legislatori, i quali stabiliscono leggi di morte, anzi non sono soggetti gli ecclesiastici medesimi, che hanno giurisdizione temporale, ancorchè per loro delegazione si proceda alla pena di san-

gue; eccone la decisione di Bonifacio VIII. *Episcopus, seu quicumque alius Praelatus, vel Clericus jurisdictionem obtinens temporalem, si homicidio, aut alio maleficio ab aliquibus in jurisdictione sua commissio Ballivo suo, aut alii cuicumque injungat, ut super hoc veritatem inquirens, justitiae debitum exequatur, irregularis censeri non debet: quamvis ille Ballivus, vel alius contra malefactores ad poenam sanguinis processerit, justitia mediante. Nam licet Clericis causas sanguinis agitare non liceat, eas tamen, cum jurisdictionem obtinent temporalem, debent, & possunt, metu irregularitatis, aliis delegare. Sext. Decret. l. 3. T. 24. c. 3.* Dunque la Chiesa non istima alieno dallo spirito Ecclesiastico il condannare un reo a morte.

Non è poi da stupirsi, se abbia dichiarati inabili all'esercizio del sacro ministero quegli Ecclesiastici, che hanno parte nella morte di alcuno, come anche, se abbia voluto affoggettare alla stessa inabilità que' lai-

ei, che concorrono alla pena di sangue. Racconta Aulo Gellio (1), che 'l Sacerdote, il quale dovea servire nel Tempio di Giove, edificato da Numa Pompilio, non solo non s' intrometteva mai in cause di sangue, nè in cose di guerra, ma si faceva per fino coscienza di gettar solamente lo sguardo sopra di un esercito armato. Se questo si volle osservare anche da' Gentili, è chiaro essere una massima, che discende dallo stesso lume naturale, dovere i ministri della Religione essere alieni da ogni partecipazione nelle pene sanguinolente, con che si imitano anche i luminosi esempi di Gesù Cristo, il quale come in tutto il corso di sua vita, così nel consumare l' opera di nostra redenzione mostrò somamente dolce, e mansueto. Ma che si può da questo conchiudere? Conviene distinguere lo spirito della Chiesa per quella parte, che riguarda

(1) *Lib. 10. Noct. Attic. cap. 15.*
h

i ministri del Santuario da quello, che riguarda il rimanente de' fedeli. Non è conforme, anzi è contrario a questo spirito confederato sotto il primo aspetto, il cooperare all'uccisione di qualunque uomo, ancorchè reo del più alto tradimento; ma non lo è riguardato sotto il secondo aspetto nel condannare un reo alla morte, ed eseguirne la sentenza. Non è permesso a' Chierici, secondo lo spirito della Chiesa, mettersi a foldo, portar armi, attendere a' negozi, e cento cose somiglienti; ma queste discorderanno forse dallo spirito della Chiesa, se sono esercitate da' laici?

Non posso in verun conto persuadermi, che questo mio saggio abbia a vivere fino a' secoli avvenire; ma se ciò fosse, spero, che non servirà di soggetto a molte dispute fra gli eruditi intorno lo spirito del secolo XVIII., specialmente riguardo la pena di morte, come prenunziò l'Autore allo scritto *Note, ed osservazioni sopra il libro De' delitti, e delle pe-*

ne [1]. Troveranno è vero ripiena la storia di questo secolo di augusta beneficenza, di paterno amore, e di clementissime virtù manifestate da' Principi verso l'umanità; ne vedranno anche i preziosi frutti; ma basterà solo rivolgere l'occhio a' codici criminali delle nazioni per ritrovare in essi la pena di morte contro più delitti. Se per tutto questo secolo non si escludono da questi codici le pene capitali, credo, che servirà piuttosto di disputa agli eruditi del secolo avvenire il libro dell' Autore *de' delitti, e delle pene*; perciocchè si stupiranno essi, che la forza, con cui ha egli ragionato contro la pena di morte non abbia convinti i Legislatori della necessità di riformare il sistema criminale; fuorchè riconoscendo anche i medesimi l'utilità di questa pena conciliino il rigore colla clemenza manifestata da' Principi verso i loro sudditi.

(1) *Risposta allo scritto ec. part. 2. accus. 6.*

Se sia vero, che tutti i Principi d' Europa d' oggi giorno non hanno mai fatto uso personalmente di questo diritto, ma bensì si sono scaricati sui Tribunali, riserbandosi a loro soli il diritto di beneficiare graziando, ciò non è così presto deciso. *Princeps scelerum ultionem Magistratibus bona fide mandabit, praemia vero, ac beneficia sibi uni reservabit* [1]. Questa è una massima antica; ma tutti i Principi non vi si uniformano. Il sig. Voltaire ci assicura, che in Inghilterra non si manda alla morte alcun delinquente, prima che il Re non abbia firmata la sentenza; che si fa lo stesso in Allemagna, ed in quasi tutto il Nord; che tale era altre volte l' uso della Francia, e che tale debb' essere presso tutte le colte Nazioni (2). Avvi questo co-

[1] Bodin De Rep. lib. 5. cap. 4. pag. 864.

(2) Commentaire sur le livre des délits, & des peines §. 11.

stume anche nella China, e nella Persia (1). *Nemo poena capitali afficiendus*, diceva il Barone Wolfio, *nisi ea a superiore fuerit confirmata* [2]. Il firmare di propria mano le sentenze di morte, non è forse un far uso di questo diritto? Se propriamente parliamo egli è falso, che 'l Principe per non farne uso si scarichi sui Tribunali. Chi è, che esercita questo diritto? Senza dubbio chi condanna alla morte. Nel perfetto sillogismo (3), che dee fare il Giudice in ogni delitto, la maggiore è sempre la legge, che condanna, egli

(1) *Salmon Istoria della China. Chardin Viag. tom. 6. c. 17.*

[2] *Jus N. & G. part. 8. cap. 4. §. 841.*

(3) *In ogni delitto, dice l'Autore, si deve far dal Giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev' essere la legge generale; la minore, l'azione conforme, o no alla legge; la conseguenza, la libertà, o la pena. §. 4. pag. 9. Ora il sillogismo, che dee fare il Giudice pronun-*

esamina, nella *minore*, se l'azione sia conforme, o no alla legge, ed indi ne trae la *conseguenza*, cioè la libertà, o la pena. La legge è forse del Giudice, o del Principe? La sentenza di morte data da un Magistrato ad un assassino altro non è, che una dichiarazione, che quello è reo d'assassinio, e per conseguenza, che la legge, cioè il Legislatore lo condanna a morte.

ciando la sentenza di morte contro di un assassino, farà questo. *Chi è reo di assassinio è reo di morte*. Ecco la maggiore, cioè la legge; *tu sei reo d'assassinio*, questa è la minore, cioè l'azione non conforme alla legge, *dunque sei reo di morte*, e questa è la conseguenza, cioè la pena.

DEL RIGORE DELLE LEGGI.

Il rigore delle leggi fu alcune volte sì necessario, che senza di questo non avrebbe potuto sussistere lo Stato. Ciò avvenne principalmente nelle Repubbliche. Se a' tempi di Mario, di Silla, o di Cesare, e di Pompeo vi fosse stato a Roma un Tribunale, come quello del Consiglio de' Dieci in Venezia, la Repubblica Romana non sarebbe forse così facilmente decaduta.

Scrive l' Autore *de' delitti, e delle pene*, a misura che i supplizi diventano più crudeli, gli animi umani, che, come i fluidi si mettono a livello cogli oggetti, che li circondano, s' incaldiscono (1). Questo, a mio avviso, potè sol-

[1] §. 15. pag. 41. *Riflessioni politiche intorno all' efficacia, e necessità delle pene dirette da Tommaso Natale Marchese di Monterosato. Palermo 1772. in 12. Domat. liv. III. des crimes, & délits.*

tanto accadere in que' popoli, ch' ebbero per uso d'incrudelire contro se stessi. Se le leggi severe presso alcuni furono impotenti, ed ebbero maggior furore che forza, ciò è provenuto da una cagione particolare, vale a dire dalla diversità del carattere di quelle Nazioni. Persone, che affrontavano tutti i pericoli, i mali tutti; persone, che non curavano la morte, e che pel menomo urto di passione s' aprivano il ventre non erano senza dubbio tenute in freno dal continuo aspetto de' supplizi: ma tutti i popoli non sono di questa tempra.

Si facciano due Nazioni, dice egli, in una delle quali, nella scala delle pene proporzionata alla scala de' delitti, la pena maggiore sia la schiavitù perpetua, e nell'altra la ruota; io dico, che la prima avrà tanto timore della sua maggior pena, quanto la seconda. Questa è una conseguenza di quanto ha esso ragionato per provare, che l'impressione della schiavitù perpetua è maggiore di quella della pena di morte. Ri-

flette però egli medesimo, che *la forza sempre viva delle passioni fa, che dopo cent' anni di crudeli supplizi la ruota spaventi tanto, quanto la prigionia* (1). Onde conchiudo, che se all' impressione della ruota [acciocchè si renda eguale a quella della prigionia] sono necessari cento anni di crudeli supplizi, non potrà affermarsi generalmente, che la ruota come pena maggiore in una nazione spaventi tanto, quanto la schiavitù come pena maggiore in un' altra.

Platone non voleva, che si punisse di morte, se non chi avesse contratto un abito di vizio insanabile (2). A ciò è conforme il sentimento di Grozio, *cum duo sint delictorum genera, alia quidem, quæ spem præbent rerum meliorum, neque curationem penitus repudiant, alia vero hominum insanabiliter peccantium;*

[1] Pag. 47.

[2] Quos insanabiles esse Legislator senserit, ultimo supplicio hos afficiat. lib. 9. de leg.

huic generi leges mortem malorum exitum reperere, non tam ipsorum, quam omnium aliorum bono [1].

In Macedonia la vita di un uomo era un affare così importante, che sotto il regno di Alessandro non si è mai condannato un delinquente a morte, se non che prima l'accusato fosse comparso davanti i suoi cittadini, da' quali solamente poteva condannarsi [2]. Io trovo, che la presenza del reo innanzi a' Giudici potrebbe essere pericolosa, mentre in simili circostanze il sentimento di compassione potrebbe talvolta soffocare quello di giustizia.

Scrivete Montesquieu [3], che nel Giappone si puniscono di morte quasi tutti i delitti, e per fino chi dice una menzogna in faccia

(1) *Lib. 2. cap. 20. §. 7. num. 3. in notis.*

(2) *Rousseau Discours sur l'économie politique tom. 2. pag. 28. édit. Amsterdam 1772.*

(3) *Esprit des loix liv. 6. chap. 13.*

ai Magistrati: per altro abbiamo delle relazioni, le quali ci assicurano, che vari delitti si puniscono col carcere, altri colla relegazione, e colla confisca de' beni, ed altri colla perdita de' privilegi (1).

Almeno l' Autore *de' delitti, e delle pene* dovea approvare la pena di morte, a cui è condannato l' omicida, giacchè ha detto, che tra i principj, che servono mirabilmente a stringere sempre più l' importante connessione tra il misfatto, e la pena avvi anche quello, cioè, *che la pena sia conforme quanto più si possa alla natura del delitto; che questa analogia facilita mirabilmente il contrasto, che dee essere tra la spinta al delitto, e la ripercussione della pena, cioè, che questa allontani, e conduca l' animo ad un fine opposto di quello, per dove cerca d' incamminarlo la seducente idea della infrazione*

(1) *Stato presente di tutti i popoli del Mondo secondo le relazioni del sig. Salmon.*

della legge (1). Qual connessione più importante, e qual maggiore analogia può ritrovarsi tra il delitto d'omicidio, e la pena di morte, la quale in questo caso è, come dice Montesquieu (2), il rimedio della società inferma, ed è una specie di taglione, facendo sì, che la società neghi la sicurezzza ad un cittadino, il quale ne ha privato, od ha voluto [3] privarne un altro?

CAPO OTTAVO

DEL FURTO SEMPLICE.

Alcuni considerando le leggi civili come uno sviluppo delle leggi naturali furono di sentimento, che 'l furto semplice non dovesse punirsi di morte, perchè il diritto di na-

[1] §. 19. pag. 57.

(2) *Esprit des loix* liv. 12. chap. 4.

(3) *Qui percussit hominem volens occidere, morte moriatur.* Exod. cap. 21. v. 12.

tura non dà all' uomo la facoltà di uccidere chi lo spoglia de' suoi beni. La legge Moisaica puniva il furto semplice con sole pene pecuniarie, o colla schiavitù, quando il reo non avesse avuto, onde risarcir il danno (1). Gli Ebrei però hanno praticata la pena di morte trattandosi de' Profeliti della Porta [2]. In Atene se 'l furto era commesso in luogo pubblico il ladro veniva punito di morte (3). Platone non avea riguardo alla quantità della cosa rubata, puniva egualmente il poco, ed il molto. Colui, diceva egli, che ruba poco, è stimolato dal medesimo desiderio di quello, che ruba molto, e se la legge punisce un ladro più severamente dell' altro, non è per la grandezza del latrocinio, ma perchè pare più, o meno incorreggibile (4).

(1) *Exod. cap. xxii. v. 1. & 3.*

(2) *Selden lib. 8. cap. 6.*

(3) *Demost. orat. adv. Timoc.*

(4) *Lib. 12. de leg.*

Giustiniano ordinò espressamente, che nè si faceffero morire i ladri, nè si troncaffe loro qualche membro [1]. Gli uomini per lo più si portano ad un tal vizio per poca volontà, che hanno di lavorare. Era dunque bene, che a costoro non si troncaffero le mani, acciocchè non si togliessero loro i mezzi, e gl' istromenti di correggerfi del vizio medesimo; ma anzi si obbligassero a servirfene facendoli lavorare per forza.

Diodoro Siculo (2) fa menzione d' una legge, ch' era in vigore in Egitto: chi volea

[1] *Pro furto nolumus omnino quodlibet membrum abscindi, aut mori, sed aliter eum castigari. Novel. 134. cap. 13. Fures autem vocamus, qui occulte, & sine armis hujusmodi delinquant. Eos vero, qui violenter aggrediuntur aut cum armis, aut sine armis, in domibus, aut itineribus, aut in mari, poenis eos legalibus subdi jubemus.*

[1] *Lib. 1. Bibliot.*

rubare, dovea darfi in nota al capo de' ladri, al quale prometteva di portare quanto avesse furato. Il derubato ricorreva al capo, e ricuperava la robba, mediante lo sborso del quarto del valore della cosa furatagli. Il Legislatore veggendo impossibile di fradicare nel suo popolo il costume di rubare, trovò un espediente tollerabile, onde dal furto derivasse il minor danno. Tali spedienti dovrebbero esservi presso gli orientali, molti de' quali hanno grandissima inclinazione a questo delitto.

Dice il sig. De Simoni, che dodici ladri robusti condannati alle pubbliche opere per tutta la loro vita servono alla società, ed allo stato, e che un uomo morto serve a nulla [1]. Non dee però essere questo solo riflesso, che abbia a muovere il Legislatore a non punir di morte il furto semplice. Il vantaggio dello stato, che il medesimo si pro-

[1] *Del furto, e sua pena §. 11.*

pone nel fissar la pena non è unicamente il semplice utile del lavoro, che può ricavare dalla schiavitù, ma l'impressione, che può produrre la pena nell'animo degli altri [1], per così prevenire i delitti. Anche dodici rei d'omicidio condannati al lavoro servono allo Stato; eppure non ha egli forse riconosciuta la pena di morte analoga a questo delitto (2). E' anche poco il vantaggio, che riceve la Nazione dagli schiavi relativamente al peso, a cui ella soggiace pel loro mantenimento. Il loro lavoro è sempre imperfetto, perchè è forzato, ed alcune Nazioni furono obbligate a pagarli affine d'indurgli al travaglio.

[1] *Auferes malum de medio tui, ut audientes ceteri timorem habeant, & nequaquam talia audiant facere. Deuteronom. cap. 19. v. 19. Ved. Des corps politiq. liv. 1. chap. 21.*

(2) §. 17. *Della pena dell'omicidio confrontata con quella del furto.*

Intorno alla pena del furto, ecco cosa dice Eneccio: *omnino quidem laudabilis est clementia, sed nonnunquam clementia fit crudelitas, si ita parcat gladio Imperans, ut inde occasionem arripiant homines delinquendi. Sane si fures sciant imperantem non laqueo punire, sed ad operas publicas condemnare fures, actum erit de ejus subditis. Fures enim omnes spe vitae saltem servandae in ejus provincia quaesum facient. Exemplum vidimus in Germania in Episcopo Wirzburgensi, qui religionis causa omnes fures fustigatione tantum, & operis publicis plectebat* (1). Il sentimento di questo celebre Giureconsulto viene confermato dagli esempi riferiti da Montesquieu (2). Nell' Inghilterra gli assassini sono condannati a morte, onde di rado si assassina; all'

(1) *In Grot. de J. B. & P. lib. 2. cap. 20. §. 12. num. 3.*

(2) *Esprit des loix liv. 6. chap. 16.*

oppoſto il furto ſemplice è punito colla ſchiavitù, epperò ſi ruba frequentemente.

CAPO NONO.

DEL FURTO DOMESTICO.

Le leggi conſiderano il furto domeſtico come più grave del furto ſemplice, perchè in queſto caſo ſi viola quella ſomma fedeltà, che 'l ſervo dee al padrone, epperciò ſi rende più malizioſo il di lui delitto. Il ſig. Voltaire (1) è di ſentimento, che 'l punir di morte il furto domeſtico ſia un invito a rubare; ed avverte, che ſe ſuccede, che un padrone dia nelle mani della giuſtizia il ſuo ſervitore, e che queſto diſgraziato ſia punito di morte, tutto il vicinato prende in orrore queſto padrone: onde i derubati per iſfug-

[1] *Commentaire ſur le livre des délits & des peines* §. 18.

gire l'obbrobrio, s'accontentano di congedarlo, e questi va a rubare altrove, e si accostuma così a' latrocinj. All' opposto se il ladro domestico è condannato a' lavori pubblici, il padrone lo denunzierà senza scrupolo, la denuncia farà senza vergogna, ed il furto meno frequente. Io osservo, che anche la pena del lavoro pubblico fissata al furto domestico dovrebbe produrre, a suo senso, l'indignazione del vicinato contro un padrone, che denunziasse il suo servitore, più che produr ne possa la pena di morte. L'indignazione dovrebb' essere secondo l'impressione, che fa nell'animo del vicinato la pena, che il servo avrebbe a soffrire per la denuncia fatta dal padrone. Ora secondo il sentimento dell'Autore *de' delitti, e delle pene*, ed approvato dal sig. Voltaire, non è l'intensione della pena, ma l'estensione di essa, che fa il maggior effetto sull'animo umano, cioè non il passeggero spettacolo della morte, ma il lungo, e stentato esempio di un uomo, che

divenuto *bestia di servizio* ricompensa la società, che ha offesa. Se dunque la schiavitù far dee più impressione, farà anche maggiore lo sdegno del vicinato, e maggiore la vergogna della denuncia.

S'egli è utile, e necessario punire di morte il furto domestico osservano alcuni, che potrebbero le leggi andare all' incontro del ribrezzo, che si ha riguardo alla denuncia, con istabilire una pena al padrone, oltre la perdita della cosa derubata, ogni qual volta non denunzi il ladro.

CAPO DECIMO.

DELL' OMICIDIO.

L'ucciso cittadino, dice il sig. Sonnenfels, *col giustiziare l' uccisore non risuscita: anche allo Stato non vien risarcito il danno, anzi si raddoppierà [1].* Dunque non dovrà condan-

[1] *Fondamenti della scienza politica cap.*
4. §. 336.

narfi un omicida a morte? Il Legislatore, mentre condanna all'ultimo supplizio un reo d'omicidio, non cerca di rifarcire il sofferto danno: lo raddoppierà sì, ma per impedire un danno maggiore, imponendo una pena di forte impressione, che rimuove molti da questo delitto [1]. Trionfa la libertà civile, allorchè le leggi criminali cavano ciascuna pena dalla natura particolare del delitto. La pena di morte nel delitto d'omicidio è un trionfo di questa libertà.

L'analogia tra questa pena e questo delitto fu conosciuta dal primo omicida; *omnis*

(1) *Il fine politico delle pene è anche l'esempio degli altri uomini. Quoties noxios crucifigimus, celeberrimæ eliguntur viæ, ubi plurimi intueri, plurimi commoveri hoc metu possint. Omnis enim pœna non tam ad delictum pertinet, quam ad exemplum. Quintili. Declamat. 274.*

igitur, qui inveniēt me occidet me (1). Le leggi Mosaiche comandavano la vendetta del sangue altrui (2). Furono alcuni di sentimento, che la pena di morte contro un omicida fosse di diritto divino [3], onde non convenisse far grazia [4].

Presso i Romani fu interdetta all'omicida dalla legge Cornelia l'acqua, ed il fuoco; venne poi in appresso la pena della confis-

(1) *Gen. cap. IV. v. 14.*

[2] *Num. cap. xxxv. v. 19.*

(3) *Qui hominis sanguinem fuderit, ipsius invicem sanguis per hominem fundatur. Gen. cap. ix v. 6.*

(4) *Thomasi Differ. de jure aggratiandi Principis in causis homicidii. Selden lib. 4. cap. 1. Grot. de jure B. & P. lib. 1. cap. 2. §. 5. Bodin de Rep. lib. 1. cap. 10. pag. 260. Matthæi de criminibus cap. 5. quib. mod. crim. exting.*

ca de' beni, e della deportazione (1). Nel tempo di Marciano, e di Modestino si punivano di morte i rei d'omicidio, se pure non erano in cariche onorifiche (2). Questa distinzione fu poi tolta dalle costituzioni de'gl'Imperatori, e fu stabilita la pena di morte senza aver riguardo alla condizione delle persone; anzi bastava l'attentato per incorrere la pena (3). Riferisce il sig. Rochefort, che in alcuni paesi è permesso di uccidere l'omicida, che dal Magistrato non è stato preso [4].

(1) *Paulus lib. 5. sentent. tit. 23.*

(2) *Lege 3. ad leg. Cornel. de sicariis §. 5. Leg. penul. eod. tit.*

(3) *L. 1. de pub. judiciis §. 5. L. 7. & 14. ad leg. Cornel. de sicariis.*

(4) *Descript. d' Antilles. Encyclopedie de jurisprudence, ou Dictionnaire complet, universel, historique, & politique de jurisprudence civile, criminelle de toutes les nations de l'Europe.*

DELL' INFANTICIDIO

Vogliono alcuni, che quando l' esposizione del fanciullo è tale, che dee necessariamente seguirne la morte, abbia luogo la medesima pena, che è annessa all' immediata uccisione, come anche se venisse maliziosamente distrutto nel ventre della madre; perciocchè lo Stato dee procurare col rigore delle leggi la conservazione di un membro, che nel momento di sua esistenza già gode della protezione della Società. Il sig. Sonnenfels non approva la distinzione, che fanno alcune leggi tra il frutto animato, ed inanimato, e vuole, che in ambe le spezie la pena debba essere uguale. *Se riguardiamo, egli dice, il danno, che per questo patisce lo Stato, l' effetto di questo vizio sarà in ogni caso lo stesso, che un uomo, il quale dee nascere non nasca, e però si ruberà alla società un membro,*

*Se riguardiamo la malvagità dell'azione, in am-
bi i casi la madre incrudelisce nelle proprie vi-
scere (1). Ma non osserva, che nel primo caso si
toglie alla società un membro, che già esi-
ste; e nell' altro s' impedisce soltanto, che
possa animarsi un frutto, il quale è per esistere,
ma potrebbe anche non esistere: non pare
dunque eguale la certezza del danno in amen-
due i casi.*

CAPO DUODECIMO

DEL DUELLO.

I Greci, ed i Romani non hanno mai ven-
dicate le loro ingiurie col duello. Vi sono
altri mezzi per morire senza questo, rispose
Augusto ad Antonio; lo stesso si legge di
Scipione Africano, e di Metello. Hanno però
que' due popoli posseduta un' altra specie

(1) *Fondamenti della scienza politica cap.
3. §. 162.*

di mania più funesta , impegnando soventi il corpo della Nazione nelle private loro contese . Sarebbe stato men male , che Mario , e Silla , che Cesare , e Pompeo , che Marc' Antonio , ed Augusto avessero combattuto corpo a corpo dietro al Campidoglio , che sostituire al duello le guerre civili , e sacrificare milioni d' uomini in quelle famose battaglie . Carlo Re di Svezia nell' anno 1611. inviò un cartello di disfida al Re di Danimarca , ed ebbe in risposta , che avea bisogno d' elleboro per guarirsi il cervello (1).

L' audacia , e l' onore mal inteso non debbono esporre a cimento la vita di un cittadino : malgrado le rigorose leggi , che si sono sempre promulgate , se ne conservò il pregiudizio nato a' tempi della barbarie . Se si punisce il duello non dee riguardarsi come disonorato colui , che ubbidisce alla legge ; anzi dovrà proteggerfi . Un cittadino , che

(1) *Dictionnaire d'anecdotes &c. artic. Duels.*

non combattendo in duello viene a lasciare l'impiego, che occupa, combatterà per non perderlo. L'onore del mondo è falso, e chimerico, ma gli rassembrerà un bene reale. Lo ripeto, che la sofferenza dell'ingiuria non ha da recare pregiudizio all'insultato, nè dee togliere la virtù sociale, di cui l'onore è figlio. Il Barone Bielfeld parlando delle leggi d'Allemagna si esprime in questi termini: *Nous avons à la vérité des loix très-rigoureuses contre les Duels; mais nous ne les exécutons presque jamais, nous les éludons par des lettres de grace, de pardons, & par l'estime tacite, & publique que nous accordons aux transgresseurs de ces loix. Un officier, qui aura voulu suivre les ordres de son Souverain, qui aura refusé de se battre ne peut plus servir; on lui donne son congé, & s'il se bat, la Loi le condamne à la mort; étrange contradiction, qui est très-dangereuse en politique (1).*

(1) *Institut. Politiq. tom. 1. chap. 5. §. 18.*

Fu già avvertito , che per rendere men frequente il duello bisognava punire severamente le ingiurie personali . Il sig. Wattel è di sentimento , che chiunque ingiuriasse o con fatti , o con parole un uomo di spada , dovrebbe esser punito corporalmente, o degradato dalla nobiltà , e secondo l' atrocità dell' ingiuria, punito anche di morte ; e chi si batte per motivi leggieri dovrebb' essere condannato all' ultimo supplizio , nel caso però che l' autore della querela , cioè colui , che ha spinto a trarre la spada , od a fare una disfida avrà ucciso il suo avversario (1).

(1) *Ceux qui se battent pour des sujets légers je ne voudrois point les condamner à mort, si ce n'est dans le seul cas où l'auteur de la querelle, j'entens celui, qui l'a poussée jusqu'à tirer l'épée, aurait tué son adversaire. Droit des Gens l. 1. cap. 13. §. 178.* Un uomo brutale potrebbe fare i più gravi insulti al più onesto cittadino su la speranza, che 'l rigore delle leg-

Il sig. Bielfeld suggerisce lo stabilimento di un Consiglio militare, il quale giudicasse, e punisse con rigore gl' insulti, e le ingiurie personali [1]. Il rifiutare un duello, e ricorrere a questo consiglio non è mancanza di valore, o di coraggio. Molti Generali Russi non ebbero rossore di portar tranquillamente le loro private querele al Tribunale del loro Generale, ed erano poi i primi ad assalire un forte, a scalare una breccia (2). Fu molto utile il Consiglio militare eretto dal Duca di Savoia Carlo Emanuele II. con editto del pri-

gi l' obblighi alla sofferenza; ed il pericolo d' essere dichiarato aggressore potrebbe forse trattenere la spada nel fodero.

(1) *Ogn' ingiuria porta seco un obbligo di soddisfare. Dunque l' offeso avrà diritto di domandare d' essere soddisfatto; ma ne' Corpi Politici bisogna ricorrere a' Magistrati, siccome quelli, a cui si è rimesso il diritto di vendetta.*

(2) *Bielfeld Instit. Politiq. chap. 5. §. 18.*

mo di Settembre 1667., e confermato con altro editto de' 10. Giugno 1677. (1).

Non mancò per fino chi propose di far giurare tutti i nobili, e quelli, che volessero essere ricevuti per tali di non isfidare nessuno in duello, e di non accettare qualora vi venisse chiamato. Ma con qual pena farebbesi poi punita l' inosservanza del giuramento? Era forse sicuro il Legislatore, che questo avesse tanta forza per isradicare un pregiudicio così inveterato? Vi farebbe stato il pericolo, che 'l giuramento fosse divenuto a poco a poco una semplice formalità.

Il sig. Sonnenfels è stato di sentimento, che una indelebile infamia fosse un mezzo più efficace (2). Ma non ha osservato, che nè pur questa potrebbe impedire il duello; perciocchè si reputa maggiore l' immaginata infamia della sofferenza d' un' ingiuria, che

(1) *Borelli lib. 6. part. 3. pag. 732.*

[2] *Fondamenti della scienza politica §. 148.*

ogn' altra fissata dalla legge. Qual infamia maggiore di quella, che proviene naturalmente dallo stesso delitto? Eppure furono forse per questo meno frequenti i duelli?

Non basta stabilire una pena, bisogna eseguirla, se ha da produrre il suo effetto. Sotto il Regno di Enrico IV. il duello era punito di morte, pure diceasi, che nello spazio di vent'anni si sieno spediti settemila rescritti di grazia [1]. Gustavo Adolfo Conquistatore del Nord ha ben conosciuto, che la lusinga dell'impunità era la cagione di questo delitto. Egli volle essere presente ad un duello, ma nel tempo stesso ordinò tagliarsi subito la testa al primo, che avesse ucciso l'altro; e così la certezza della pena trattenne nel fodero la spada de' duellanti [2]; mentre l'

[1] *Dictionnaire d'anecdotes &c. art. Duels.*

(2) *Histoire de Gustave Adolphe. Dictionnaire des gens du mond historiq. littér. critiq. artiq. Duels.*

impressione della pena consiste affai nella sicurezzza d'incontrarla.

Faramondo primo Re di Francia ha proibito severamente il duello, ed impose a se stesso la legge, ed a' suoi successori di non accordar grazia (1): legge gloriosa per un Principe, che volendo quasi restringere il proprio potere, lo stabilì anzi, e lo avvalorò maggiormente.

Ho ricevuto un' offesa, scrive un' Autore, la Religione mi ordina di perdonare, la Legge civile mi prescrive, come debba far punire l'avversario dal Giudice; l' Onore ordina, che io me ne vendichi col mio braccio; sono fra l' infamia, la prigionia, ed il peccato [2]. E' vero, che la Religione ordina di perdonare, in quanto proibisce la vendetta privata, ma

[1] *Le Socrate moderne tom. 2. disc. 6. edit. Amsterdam. 1754.*

[2] *Meditazioni sulla felicità. ediz. 1763. pag. 31.*

non vieta già di portar le nostre querele al Tribunale, anzi se 'l bene dello Stato vuole, che si puniscano le ingiurie personali, una simile delazione al Giudice non farà mai contraria ai principii di Religione, la quale contribuisce sempre al vantaggio della Società. Quell'Onore poi, che ci ordina, come dice il sovraaccitato Autore, di vendicarci privatamente, egli è un pregiudizio, che la morale, e la politica non possono ancora fradicare affatto. La Religione non è dunque in contraddizione colla Legge civile, nè la Legge civile è opposta a' principii del vero Onore.

CAPO DECIMOTERZO.

DELLA RIVELAZIONE DE' DELITTI.

In molti Stati, e principalmente ne' Monarchici vi è una legge, che prescrive a qualunque suddito consapevole di certi delitti di subito rivelarli, altrimenti si ha per complice di essi. Osserva il sig. Voltaire, che basta aver degli occhi, e delle orecchie per saper un delitto, e

che per esserne partecipe è necessario il concorso dell' animo (1). Questo dimostra , che un cittadino non può chiamarsi complice di un crime nel momento , in cui ne è soltanto consapevole , ma la legge lo considera tale , se ricusa di rivelarlo . Questa legge è fondata sull' obbligo , che ha ogni membro dello Stato di unire tutte le sue forze a vantaggio del medesimo , e di procurare in ogni modo la di lui conservazione ; e quest' obbligo è fondato su lo stesso vincolo di società .

CAPO DECIMOQUARTO .

DE' DELITTI CONTRO LA RELIGIONE .

Meditiamo la storia degli uomini , e comprenderemo quanto la Religione abbia giovato ad abbattere i malvagi , e mantenere la concordia ne' popoli .

(1) *Commentaire sur les liv. des délits , & des peines §. 15.*

Plinio, e Cicerone ci attestano, che i Romani fecero gran conto della Religione, che aveano gran rispetto per li Dei, e che gli invocavano sempre nel principio de' loro affari, e de' loro discorsi. La Religione dee essere la massima delle cure. Ella rende sempre più forte il vincolo sociale, e mantiene sempre più la sicurezza dello Stato. Il consiglio, che diede Mecenate ad Augusto, e riferito a lungo da Dione (1) comprende i precetti della più fina politica. Tu avrai, gli diceva, in odio, e punirai gli autori di forestiere Religioni, perchè coloro, che novelli Numi introducono, traggono molti a vivere a norma di pellegrine leggi. *Unde conjurationes, seditiones, conciliabula existunt, res profecto minime conducibiles Principatui.* E' dunque vantaggio dello Stato, che si puniscano i delitti d'irreligione, ed ove sia uopo, anche colla morte: e farà men vero

(1) *Lib. 52.*

il sentimento di Montesquieu, che in fatto di Religione è uopo di schivare le leggi penali (1), e che bisogna onorare la divinità, e non vendicarla giammai (2).

Dice il sig. Voltaire, che presso i Romani le offese contro gli Dei non riguardavano ch'essi medesimi, e ch'era massima del Senato *Deorum offensæ, Diis curae* (3). Io però ritrovo, che i Romani hanno rispettate le Deità, e puniti severamente gli offensori. Lo prova la pena sofferta da M. Attilio (4). I Censori, al dir di Cicerone, *nulla de re diligentius, quam de jurejurando judicabant* (5).

(1) *Esprit des loix* liv. 25. chap. 12. *Il faut éviter les loix pénales en fait de religion.*

(2) Liv. 12. chap. 4. *Il faut faire honorer la divinité, & ne la venger jamais.*

(3) *Commentaire &c.* §. 6.

[4] *Valer. Mass. lib. 1. cap. 1. num. 13.*

[5] *Lib. 3. de offic. Lib. 2. de leg. L. 13. §. ult. Cod. de jurejurando.*

Il sig. Rouffeau riguarda la Religione, come una pura cirimonia, e tante ne ammette, quanti sono i Principi regnanti (1). Onde un viaggiatore tante volte farà obbligato a cangiar di Religione, quanti scorrerà paesi, e farà soventi seco stesso in contraddizione, osservando in Costantinopoli una Religione contraria a quella di Londra. La Religione non dee dipendere dal capriccio di un uomo: ella è una sola, perchè una sola è la verità.

CAPO DECIMOQUINTO

DELL' ESECUZIONE DELLA PENA

DI MORTE.

La pena di morte, siccome serve di esempio agli altri dee essere eseguita pubblicamente. Le private carnificine sembrano contrarie al fine delle pene. Pare anche neces-

[1] *Du contract. social.*

fario, che debba pubblicarsi il delitto, per cui un uomo è condannato all' ultimo supplizio.

CAPO DECIMOSESTO

DEL SUICIDIO.

Non siamo al mondo da noi soli, ma fummo collocati da un Essere supremo; quindi non possiamo uscirne senza un supremo comando.

Presso i Romani il suicidio era un effetto dell' amor proprio. Il progresso della Setta Stoica, il rossore d' essere condotto schiavo nel trionfo del nemico incoraggiava l' eroismo Romano a questa azione. Nel tempo di quella Repubblica non vi fu mai un cittadino virtuoso, che abbia attentato alla propria esistenza. Il sangue, la vita, gli ultimi sospiri erano sacrificati alla patria: sono celebri i nomi di Regolo, di Postumio,

del Console Varrone, e di cento altri. Si vide allora il suicidio, quando Roma fu ridotta nelle mani de' tiranni. Nel tempo de' primi Imperatori si estermivano per ordini estorti dal Senato le prime famiglie; ed indi nacque il reo costume di prevenir la condanna con una morte volontaria, ritenendo ciò malgrado il vantaggio dell' onore della sepoltura, e della validità de' loro testamenti (1).

Il suicidio è un delitto, dice l' Autore de' delitti, e delle pene, che sembra non poter ammettere una pena propriamente detta (2). Ciò è vero, ma non già poich' ella non può cadere, che o su gl' innocenti, o su di un

(1) *Eorum, qui de se statuebant, humabantur corpora, manebant testamenta, pretium festinandi. Tacit. Annal. lib. 6. n. 29. Bodin de Rep. lib. 5. cap. 3. pag. 841.*

(2) §. 35. pag. 86.

corpo freddo, ed insensibile; ma perchè cade solo su la viva memoria, che ognuno lascia dopo di se. Oltre la confiscazione de' beni, il corpo del suicida si trae dal manigoldo su d'un carro, e si seppellisce sotto il patibolo. Non intendono già con questo le leggi, che si allunghi il male della sensazione nel tempo, in cui il suicida non è capace di sensazione veruna. Tuttochè i morti non ricevano impressione di cosa alcuna, che loro si faccia, e non ne sentano danno, nè vergogna, pure da' viventi ciò si teme, perchè oscura l'immortalità del nostro nome, che naturalmente desideriamo di lasciare dopo di noi, e questo timore può ritrarci dal seguire il funesto esempio. Sì, l'infamia della pena non può a meno nell'opinione degli uomini, che cadere anche sull'innocente famiglia, ma questo non ha da trattener la mano del Legislatore, tanto più, che può essere tolta con dimostrazioni pubbliche di benevolenza, e di

stima verso l'innocente famiglia del reo (1). Anche su gl'innocenti può cadere quell'infamia, che nasce naturalmente dal delitto. Se il reo non ha temuto questo inconveniente nel violare la legge, perchè dovrà temerlo il Legislatore nell'ordinare la pena?

Ognuno comprende, se 'l vedere appeso al patibolo quel corpo *freddo sì, ed insensibile*, ma parte una volta di viva umanità, faccia la stessa impressione, che 'l vedere *sferzar una statua*, sebbene non vi si abbia altro interessamento, che quello d'essere anche noi uomini.

Egli non vuole, che l'impunità di questo delitto abbia qualche influenza su gli uomini, perchè *amano troppo la vita, e la seducente immagine del piacere gli alletta* (2); ma non nel caso, io dico, in cui il rimorso di un capitale delitto fa loro perdere ogni speranza

(1) *Dei delitti, e delle pene* §. 27. pag. 73.

(2) *Pag. 86.*

di conservarla, o le continue avversità gliela rendono aspra, ed amara, od il puntiglio d' onore gli presenta al pensiero più gloriosa la morte della vita stessa: questi sono i motivi, che allettano il suicida, al quale poco giova l' amor della vita, se non è sostenuto dal timore delle leggi.

Chi teme il dolore, prosegue, ubbidisce alle leggi, ma la morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti (1). Dunque il timore d' una pena, che addolora è l' unico mezzo, per cui si ubbidisce alle leggi? L' amore de' figli, ed il timore dell' infamia ne possono, e ne debbono aver gran parte.

Offerva, che chiunque s' uccide fa un minor male alla società, che colui, che ne esce per sempre dai confini, perchè quello vi lascia tutta la sua sostanza, ma questo trasporta se stesso con parte del suo avere. Anzi se la forza della società consiste nel numero de' cittadini.

(1) Pag. 86.

ni col sottrarre se stesso, e darsi ad una vicina nazione fa un doppio danno di quello, che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla società. Riduce la quistione a sapere, se sia utile, o dannoso alla Nazione il lasciare una perpetua libertà di assentarsi a ciascun membro di essa. Pretende, che la legge, la quale *imprigiona* i sudditi nel loro paese, è inutile, ed ingiusta, e conchiude, che lo farà parimente la pena del suicidio.

Non riflette l'Autore, che colui, il quale passa da una Nazione all'altra danneggia il corpo solo della Società, e chi si uccide danneggia anche interamente se stesso: le leggi non debbono unicamente vegliare su ciò, che interessa la Repubblica in generale, ma anche su quanto può essere nocivo a ciascun particolare individuo. Questo usurpa all'autorità pubblica quel diritto di vita, e di morte, ch'essa tiene sopra d'ogni membro, priva la sua Nazione di un Cittadino senza lasciarle speranza di risarcirsi del danno, e fa in-

giuria a tutta la Società generale: il danno di quello può rifarcirfi, o col di lui ritorno, o colla introduzione di qualche estero nello Stato; uscendo egli dai confini si serve di quel diritto di persona, che ha dalla natura stessa, limitatogli solo dalla Legge civile; se porta seco parte del suo avere, il danno della Società non può essere che menomo; il numero de' cittadini, che da lui si diminuisce non è che picciolo, ed è sempre possibile, che la Società non ne provi danno. Chi esce dal proprio Stato non incrudelisce contro se stesso, come quello, che tenta di ucciderfi, motivo, per cui incrudelisce quasi contro il timore delle pene (1).

I migliori Pubblicisti sono d'accordo, che un Cittadino non possa assentarsi dallo Stato

(1) *Celui qui vient à bout de braver les remords, ne tardera pas à braver les supplices.*
Rousseau Discours sur l'économie politique.

con danno della Società (1); dunque, conchiudo, nemmeno potrà uccidersi, se non può ciò fare, senza che ne segua un simile svantaggio. Nel tempo di pace, e quando la Nazione non ha un attuale bisogno di tutti i suoi cittadini, l'utilità stessa dello Stato richiede alle volte questa libertà d'affentarsi, purchè, come dice il sign. Wattel, sieno sempre i cittadini pronti al ritorno, quando lo esigerà il pubblico interesse (2); ma l'omicida di se stesso non può più fare ritorno nel caso, che l'interesse pubblico lo richiami.

Se 'l lasciare a ciascun cittadino la libertà di affentarsi sia utile, o dannoso alla Nazione, questo è un punto, il di cui scioglimento dipende dalle circostanze, nelle quali trovafi lo Stato. Per provare l'inutilità della

(1) *Bodin de Rep. lib. 1. cap. 6. pag. 91.*,
Wattel Droit des gens liv. 1. chap. 19. §. 220.

(2) §. 221.

legge, che imprigiona i sudditi, così discorre l'Autore, a meno, che scogli inaccessibili, o mare innavigabile non dividano un paese da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della circonferenza di esso, e come custodire i custodi? Chi tutto trasporta non può da che lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto subito che è commesso non può punirsi. Il punirlo prima è punire la volontà degli uomini. Il punire l'assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la facile, ed inevitabile collusione, che senza tiranneggiare i contratti non può esser tolta, arenerebbe ogni commercio da Nazione a Nazione. Il punire quando ritornasse il reo, farebbe l'impedire, che si ripari il male fatto alla società col rendere le assenze perpetue. La proibizione stessa di sortire da un paese aumenta a' nazionali il desiderio di sortirne, ed è un avvertimento a' forestieri di non introdursi [1]. Vi furono però alcune Nazioni,

(1) Pag. 87. 88.

presso le quali era proibito a' cittadini il trasportarsi altrove. In Argo le leggi comandavano sotto pena della vita di non abbandonare il paese (1). In Atene fatta la difamina delle Costituzioni della Repubblica, e rassegnatosi al Governo non era permesso a ciascun particolare di liberamente assentarsi dallo Stato (2). I Romani, è vero, non isforzavano persona a rimaner tra essi, che partir si volesse (3); ma fu poi ristretta questa libertà, essendosi riconosciuta dannosa (4). Simile proibizione

(1) *Ovid. Metam. lib. 5. vers. 18. Puff. de J. N. & G. lib. 8. cap. 11. §. 2.*

(2) *Plato in Crito.*

(3) *Orat. pro L. Com. Balbo cap. 3.*

(4) *Quum ex municipiis Italicis tam multi Romani migrarent, ut urbes pene inanes relinquerentur, lege Mucia Claudia cautum est, ut omnes cogerentur in Patriam redire, Heinec. in Grot. lib. 2. c. 5. §. 24. Romanis legibus saltem posterioribus, domicilium quidem transferre li-*

evvi in molti paesi . Una intera libertà di assentarfi può essere contraria al bene, ed alla salute della Società, nè da tollerarsi, che in una Nazione incapace di sovvenire a' bisogni de' suoi abitanti (1). Osserva Montesquieu, che nelle Monarchie è proibito a chiunque ha uffici pubblici di uscire dallo Stato senza il permesso del Principe, e che questa legge dovrebbe stabilirsi anche nelle Repubbliche (2). Dice il sign. Wattel, che debbono trattenerfi nello Stato gli artefici, che sono utili al medesimo, e che può a questo effetto impiegarsi la pubblica autorità (3).

cebat ; verum in quos id constitutum erat , ii manebant intra fines Imperii Romani . Grot. de J. B. & P. lib. 2. cap. 5. §. 24. num 2. 3.

(1) *Wattel §. 222.*

(2) *Esprit des loix liv. 12. chap. 30. Biefeld tom. 3. chap. 14. §. 13.*

(3) *Chap. 6. §. 74. Saggio di economia civile del Conte Donaudi Torinese cap. 2. §. 14.*

Io non discorro sulla ragione di queste leggi, ma sul fatto, e dico, che esse sussistono in molti luoghi: eppure le Nazioni non sono tra di loro divise da un mare in-navigabile. Se non si chiudono tutti i punti della circonferenza dello Stato, l'osservanza delle medesime non avrà il pieno suo effetto; ma non tralasceranno perciò d'essere utili. Per quanto si procuri l'esatto adempimento delle leggi, non può mai provvedersi in modo, che non vengano qualche volta trasgredite. Difetto inevitabile nelle costituzioni umane.

Un tal delitto, perchè non potrà punirsi prima che sia commesso, per esempio nel caso, che con qualche azione si manifesti la volontà di eseguirlo, e punirlo con pena minore però di quella, che viene apposta all'esecuzione medesima del delitto? Subito che è commesso, od il reo trasporta tutte le sue sostanze, e può punirsi la di lui memoria; o ne lascia una parte nello Stato, e si punirà nelle sostanze lasciate. Il commercio

da Nazione a Nazione non si arena in altri casi, in cui si punisce un reo nelle lasciate sostanze, e casi anche più frequenti, per essere maggiori i motivi, che in tali circostanze invitano il suddito ad opporsi alle leggi; e nondimeno non si teme la troppo facile collusione, che potrebbe usarsi per deludere la vigilanza delle medesime, nè si pensa a toglierla, o pel motivo stesso di non tiranneggiare i contratti, o perchè non può assolutamente provvedersi a tutto. Come dunque si arenerà il commercio in questo caso?

Il punire il reo al di lui ritorno, comechè dovesse rendere tutte le assenze perpetue, osservo però, che molti rei rifugiatosi nè paesi esteri ritornano tra i loro concittadini, e soffrono quelle stesse pene, dalle quali si erano già sottratti colla fuga. In fine questa legge trattiene maggiormente ogni suddito dall'uscire dalla propria Nazione, per la certezza, che ognuno ha di non po-

tervi ritornare senza subirne la pena fissata dalle leggi. Dunque se ella impedisce, che si ripari il danno fatto alla società col rendere le assenze perpetue, previene anche un altro maggior male col rendere per l'avvenire le assenze meno frequenti.

Non solo l'inibizione stessa di uscire da un paese aumenta a' nazionali il desiderio di uscirne; ma la proibizione di fare qualunque siasi cosa desta il desiderio di farla, giacchè *nimur in vetitum, cupimusque negata*. Dovrà forse perciò escludersi ogni legge proibitiva? Non può essere un avvertimento a' forestieri di non introdursi, mentre la proibizione di uscire dallo Stato, o riguarda soltanto i Vassalli, od è diretta per impedire la trasmigrazione delle famiglie, che cercano di stabilire l'abitazione, ed il domicilio ne' paesi stranieri.

Che dovremo pensare, soggiugne, di un governo, che non ha altro mezzo per trattenere gli uomini naturalmente attaccati per le prime

*impressioni dell' infanzia alla loro patria , fuor-
ri che il timore (1) ? Ma qual è mai questo
governo ? Ogni Nazione , le cui leggi im-
prigionano i sudditi nello Stato , adopra an-
che altri mezzi per ottenerne il fine , cioè
privilegi , esenzioni , premj , od almeno certi
particolari riguardi non sempre comuni agli
esteri . Se la legge è il primo freno , questi
mezzi ne rendono il peso più soave ; e se essi
sono i primi a fissare i cittadini nella patria ,
s' aggiugne la legge , acciocchè il timore
della pena dia a questi una maggior forza .*

L' Autore giudicando tal legge inutile , ri-
corre a questo mezzo , cioè di procurare ,
*che la somma della felicità paragonata con
quella delle Nazioni circostanti sia maggiore ,
che altrove .* Un mezzo è questo , che non
può ottenersi , se non da una , o ben poche Na-
zioni ; imperciocchè sebbene tutte si sforzino
d' aver in loro favore la bilancia del com-

(1) Pag. 88.

mercio, e di rendere maggiore la propria felicità paragonata con quella delle Nazioni circostanti, non potendo però tutte ciò ottenere, allora la legge, che *imprigiona* i sudditi farà necessaria per quelle, che hanno la loro felicità minore. Riguardo poi alle altre Nazioni, che avessero questa maggiore felicità, comechè la legge non fosse tanto necessaria, non tralascierebbe d'essere utile in qualche modo, perchè ella parla al cuore di tutti, e la maggiore felicità al cuore soltanto di chi la vuol conoscere. Quindi conchiudo non poterfi ottenere col proposto mezzo ciò, che si desidera. O egli è universale, cosicchè abbia luogo in tutte le Nazioni, o no; nel primo caso niun maggiore motivo tratterrà il suddito nello Stato, ritrovandosi in ogni parte egualmente felice; nel secondo non gioverà, che a quella Nazione, che ha in suo favore la bilancia del commercio. Per conoscere quale sia quello Stato, che è più felice degli altri, è

neccessario decidere con esattezza in che consista la maggiore felicità, e determinarne i caratteri: è anche uopo di rimontare dai fatti alle cagioni, e fissare quali sieno le leggi, i costumi, e le forme di governo più adatte per procurare la maggiore felicità possibile. Sin' ora non si sono sciolti questi problemi importantissimi.

Egli è dunque dimostrato, conchiude, che la legge, che imprigiona i sudditi nel loro paese, è inutile, ed ingiusta; dunque lo sarà parimenti la pena del suicidio; epperchè qualunque sia una colpa, che Dio punisce, non è un delitto avanti gli uomini, perchè la pena in vece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia (1). Se questa legge, che imprigiona i sudditi nello Stato è inutile nel senso dell' Autore, perchè farà anche ingiusta? Acciocchè sia tale, dovrebbe la di lei inutilità provenire dalla natura stessa della

(1) Pag. 89.

legge, in quanto che non potesse in verun modo produrre un buon effetto, anzi fosse dannosa allo Stato, e non già da un motivo estrinseco, cioè dal non esservi un mare innavigabile, ed uno scoglio inaccessibile, che divida un paese dall' altro. Ma esaminiamo la cosa più da vicino. Ogni suddito di una Nazione è membro di essa, epper ciò è tenuto a prestare tutti gli uffizi di Nazionale. Perchè dunque vorrà egli esimersi da questo dovere? La Società, che non ha diritto d' eleggere a suo piacimento i membri, de' quali ella è composta, e che necessariamente è la madre di tutti gl' individui, che nascono nel di lei seno, e che non può escludere un cittadino per puro capriccio, potrà forse da' cittadini medesimi essere abbandonata, quando loro più piace? Il contratto è indissolubile per parte della Società; nol farà poi per parte del particolare? La Società ha ancora diritto sopra quel Misantropo, che ha voluto isolarsi, e dee

vegliare alla conservazione di questo infen-
to , che allontanandosi da lei non ha potuto to-
gliere quella destinazione , che ha allo Stato,
e per cui ha ancora ragione d' essere protet-
to. Il suddito è la forza , ed il braccio del
Principe ; dunque non dee abbandonarlo per
non diminuire il di lui potere . Non è per-
messo alla mano di lasciare il corpo , se non
che lo richiegga la di lui salvezza . Il sol-
dato è tutto di all' attuale servizio del suo
Sovrano : ogni suddito dee ritrovarsi sempre
in pronto , qualora ve ne sia il bisogno.
La legge , che *imprigiona* i sudditi nello Sta-
to è quella , che dà il permesso d'uscir-
ne , ed è tanto lontana dall' essere ingiusta,
che anzi può essere ella in alcuni casi quel
vincolo necessario , senza di cui gli uomini
si ridurrebbero nello stato d' insociabilità .
La Nazione , o sia il Governo , dice il
sign. Wattel , dee mantenere quell' asso-
ciazione , che hanno formata gli uomini nel
rjunirsi. . Quest' obbligo fa sì , ch' ella

ha diritto a quanto è necessario per conservarla, e dee schivare con ogni cura possibile tutto ciò, che potrebbe cagionare la di lei distruzione (1). Simili doveri, io dico, della Nazione non possono alcune volte adempirsi, se non colla forza direttrice di una legge, che tenga riuniti i membri al corpo dello Stato.

Non posso persuadermi, che 'l *suicidio*, come dice l'Autore, *non sia un delitto avanti gli uomini*. Egli stesso ha già confessato, che 'l *suicidio è un delitto, che sembra non potere ammettere una pena propriamente detta* (2). Sì, la pena del suicida cade anche su la di lui famiglia; ma tralascierà per questo di essere delitto il suicidio? La legge, che lo proibisce, viene paragonata dall'Autore a quella, che *imprigiona* i sudditi nello Stato: ha detto, che colui, che n' esce per sempre

(1) *Liv. 1. chap. 2. §. 16. 18. 19.*

(2) *Pag. 86.*

dai confini fa danno alla Società, e chiunque si uccide fa un minor male di quello; dunque non può concepirsi il suicidio senza qualche danno fatto alla Nazione stessa; egli vuole, che *l danno della Società sia la vera misura de' delitti* (1). Dunque il suicidio non solo farà una colpa, che Dio punisce, ma anche un delitto avanti gli uomini.

Credono i Legislatori, che l'infamia, e la confisca de' beni possano contribuire a ritrarre un uomo da questo attentato; l'Autore osserva all'opposto, che chi *tranquillamente rinuncia al bene della vita, che odia l'esistenza quaggiù, talchè vi preferisce un' infelice eternità debb' essere niente mosso dalla meno efficace, e più lontana considerazione de' figli, e de' parenti* (2). Sarebbe ciò vero, se questa considerazione dovesse essere disgiunta dall'amore della vita, o dal timore dell'eternità; perciocchè

(1) §. 24. pag. 66.

(2) Pag. 90.

se non lo ritrae ciò, che per se stesso dovrebbe fare maggior impressione nell'animo, non lo ritrarrà quello soltanto, che ne produce una minore; ma nel nostro caso dee congiugnerfi l'uno coll'altro, ed uniti insieme produrranno una impressione più forte di quella, che non sempre potranno produrre per se soli l'amor della vita, ed il timore d'una infelice eternità.

Anche il sig. Sonnenfels è d'avviso, che se l'innato interesse della propria conservazione non fosse più efficace, *il castigo de' propri uccisori non arresterebbe veruno, perchè presuppone, che un tale uccisore di se debba stendere i suoi pensieri sopra la sua vita, e sulle conseguenze. S'egli facesse questo, come potrebbe uccidere se stesso (1)?* La Religione ci rappresenta, che non è permesso d'abbandonare il nostro posto senza la volontà di quello,

(1) *Fondamenti della scienza politica part. 1.*
§. 158.

che ci ha collocati; ci mette avanti gli occhi una continua infelice eternità (1); eppure non può estirparsi questo vizio: dunque debb'essere avvalorata dal rigore delle leggi civili, e tutto unito più facilmente potrà produrre il desiderato effetto; e tanto più dee ciò muovere la mano del Legislatore, quanto che le conseguenze sono doppiamente dannose, si priva lo Stato d' un cittadino, e s' incomincia ad indurir l' animo contro i supplizi.

L' esperienza dimostra, che alle volte il timore d' un picciol male fa più grande impressione nell' uomo, che non quello d' un mal maggiore. I castighi militari usati da' Romani ce lo confermano. Corbullone faceva attendare i soldati, che vilmente avea-

(1) *Ciò fu conosciuto dagli stessi Gentili.*

Proxima tenent mœsti loca, qui fibi lethum
Infantes peperere manu, lucemque perosi
Projicere animas, ... *Æneid. lib. 6. v. 434.*

no combattuto, fuor degli alloggiamenti (1). ed era una delle pene militari usata fino nel tempo dell' antica Repubblica (2). Gracco ordinava, che i soldati vili non prendessero mai cibo stando a sedere, ma ritti in piede (3). Aulo Gellio fa menzione d' un uso presso i Romani, cioè di aprir la vena a' soldati codardi, come agli uomini d' animo stupido (4). Che più! Questo stesso Scrittore ci narra, che i Milefi per guarir l' insania, da cui troppo facilmente venivano prese le vergini d' ucciderfi da se stesse, e per ritrarle da simile furore, imposero la pena d' essere portate nude alla sepoltura collo stesso laccio al collo, con cui si erano strangola-

(1) *Tendere omnes extra vallum iussit*. Tacit. lib. 13.

(2) *Liv. lib. 10.*

(3) *Liv. lib. 24.*

(4) *Lib. 10. cap. 8. Noct. Attic.*

te, e che questo fu sufficiente per ottenere un ottimo effetto (1).

Il sig. Voltaire nel suo commentario sopra il libro *de' delitti, e delle pene*, parlando del suicidio, non pretende di fare l'apologia di un' azione, che le leggi condannano; ma vuole bensì, che sia permesso l'ucciderfi, *quando più non si può sopportar la vita* (2). Nè l'antico, dice egli, nè il nuovo testamento hanno proibito all'uomo l'uscire di vita, quando non può più sopportarla. Io gli rispondo, che 'l vecchio, ed il nuovo testamento ci attestano, che Dio è il padrone

(1) *Decrevisse Milesios, ut virgines, quae corporibus suspensis demortuae forent, ut eae omnes nudaee cum eodem laqueo, quo essent praecinctae efferrentur. Post id decretum virgines voluntariam mortem non petisse; pudore solo deterritas tam inhonesti funeris. Lib. 15. c. 10. Grot. lib. 2. c. 14. §. 5. n. 1. Le Socrate moderne tom. 3. disc. 17.*

(2) §. 19.

della vita, e della morte (1), nè ritrovo eccettuato il caso d' insofferenza: anzi ne è padrone più particolare, che non di tutti gli altri beni; mentre volle, che di quel suo diritto fosse soltanto partecipe l' autorità pubblica. Nel precetto, ch' egli ci ha fatto di non uccidere, non viene men compreso il suicidio. Lo dice lo stesso Abate di S. Cirano citato dal sig. Voltaire, lo ha detto, e lo ha dimostrato S. Agostino (2), e così tanti altri.

(1) *Nihil in Mosaico codice de iis statutum est, qui mortem sibi consciverint, nulla de hoc crimine extat injecta mentio. Ceterum ex ea, quam de summo Numine vitae, ac necis domino, atque Israëliticae etiam Civitatis Imperatore opinionem gerebant Hebraei, colligere facile poterant nefas esse absque illius nutu de statione vitae decedere. De Mosaic. legum praestantia. Petri Regis Sacr. liter., & ling. Orient. in R. Taurinen. Athenaeo Professoris pag. 129.*

(2) *In eo quod scriptum est non occides,*

Si confiscano, soggiugne, i beni del morto. Tal costume è derivato dal nostro diritto canonico, che priva della sepoltura ecclesiastica chi muore di una morte volontaria. Da ciò si conchiude, che non si può succedere nell'eredità di un uomo, che si giudica non aver diritto a' beni del cielo. Come mai il diritto Canonico avrà potuto introdurre nelle leggi civili la costumanza di confiscare i beni d' un suicida? Perchè questo non ha diritto a' beni del Cielo? Ma non era già questa confisca introdotta in molti Regni prima che il codice delle leggi canoniche fosse compilato? E perchè non è ella anche in vigore in tanti casi, in cui verosimilmente credesi, che 'l defunto non sia a parte dell' eredità

nihilo deinde addito, nullus nec ipse utique, cui praecipitur, intelligitur exceptus. Non occides, non alterum ergo, nec te. Neque enim qui se occidit, alium quam hominem occidit. Lib. 1. cap. 18. 19. de Civit. Dei,

celeste? Si dirà dunque piuttosto, che tal costume ebbe l'origine dalla legge d'Antonino (1), avendola i Legislatori estesa anche ne' casi, in cui non avesse luogo il rimorso di qualche delitto.

CAPO DECIMOSETTIMO

DELLA TAGLIA.

Una idea di questa legge, che arma il braccio de' cittadini contro di un reo, noi l'abbiamo nel Deuteronomio, *si tibi voluerit persuadere frater tuus . . . clam dicens, eamus, & serviamus Diis alienis, non acquiescas ei, . . . sed statim interficies* (2); nell'espresso comando di Mosè, *occidat unusquisque proximos suos, qui initiati sunt Beelphegor* (3);

(1) L. 1. Cod. de bonis eorum, qui mortem sibi consciverunt.

(2) Cap. 13. v. 6.

(3) Num. cap. XXV. versic 5.

e nel fatto di Finees, *unus de filiis Israel intravit ad scortum Madianitidem . . . quod cum vidisset Phinees . . . arrepto pugione ingressus est post virum Israëlitam in lupanar, & perfodit ambos simul, virum scilicet, & mulierem* (1).

Anche nel Codice di Giustiniano ne abbiamo un esempio, *adversus latrones publicos, desertoresque militiae, jus sibi sciant pro quiete communi exercendae publicae ultionis indultum* (2). Presso i Greci era lecito a chiunque di uccidere le persone infami. *Graecis olim infames necare cuique impune licuit, ut est apud Libanium Oratorem* (3).

L' Autore de' delitti, e delle pene non vuole, che si metta a prezzo la testa di un uomo conosciuto reo; o il reo (così ragiona) è fuori de' confini, o al di dentro. Nel pri-

(1) Numer. cap. 25. versic. 6. 7. 8.

(2) L. 2. Quando liceat unicuique sine Iudice &c.

(3) Bodin de Rep. lib. 6. cap. 1. p. 991.

mo caso il Legislatore stimola i cittadini a commettere un delitto, e gli espone ad un supplizio, facendo così un'ingiuria, ed un'usurpazione d'autorità negli altrui Dominj. Nel secondo mostra la propria debolezza. Chi ha la forza per difendersi non cerca di comprarla. Ora le leggi invitano al tradimento, ed ora lo puniscono. Con una mano il Legislatore strigne i legami di parentela, e d'amizizia, e col' altra premia chi li rompe: sempre in contraddittorio a se medesimo, ora invita alla fiducia gli animi sospettosi degli uomini, ora sparge la diffidenza in tutti i cuori (1). Nel primo caso siasi con lui d'accordo, che i cittadini commettano un delitto; ma i principj comuni di società, e quelli di reciproca universale ficurezza dovrebbero determinare tutte le Nazioni, o ad assicurare la persona di un reo rifugiatosi ne' rispettivi Dominj per sottrarsi dalle giuste pene, e per

(1) §. 22. pag. 62.

recare a man salva nuovi danni a quella Società, che ha già insultata, o ad obbligarfi reciprocamente di consegnarlo alla propria Nazione, ogni qual volta ne sia fatta la richiesta. E' comune interesse de' Principi, che sia punito chi disturba la pubblica quiete. Perfino le nemiche Nazioni dovrebbero tra di loro confederarsi contro il nimico di tutti: se si spalleggiano i rei, se si dà loro ricetto, troveranno essi nella speranza del rifugio, e dello scampo il fomite, ed un incitamento più forte a' misfatti. Questo comune interesse nasce da quegli obblighi, e doveri, che legano una Nazione colle altre, e questi doveri, fondati sulla legge naturale, hanno per oggetto la conservazione, e la tranquillità dello Stato (1). Si toglie allora

(1) *Les Nations n'étant pas moins soumises aux loix naturelles, que les particuliers. . . ce qu'un homme doit aux autres hommes, une Nation le doit à sa maniere aux autres Na-*

la speranza a' propri sudditi, che andar possono impunte le loro scelleratezze col rifugiarsi presso Nazioni estere, e si prevengono molti delitti. Nel secondo caso io riconosco vieppiù la potenza del Principe. I cittadini sono il suo braccio, dunque armandone egli un maggior numero mostra maggiormente la sua forza. Se non è debolezza l'accreocere soldati al di fuori della Nazione contro un nemico estero, nemmeno farà debolezza l'accrecergli al di dentro contro un ribelle della patria.

Un uomo condannato a morte, la di cui testa sia a prezzo, si considera qual pubblico nemico, e come tale ha da temere in ogni tempo, e circostanza di essere da chiunque

*tions... Wattel Droit des gens prelim. §. 5.
10. liv. 2. chap. 1. §. 2. Toute Nation a un
droit parfait de demander à un autre l'ass-
istance, & les offices dont elle croit avoir besoin.
L'en empêcher c'est lui faire injure §. 8.*

sovrappreso. Ricercarono alcuni Politici, se l'uccidere quest' uomo con inganno fosse tradimento, o no, ed hanno osservato, che sebbene lo fosse non potrebbe ciò imputarsi alle leggi, ma a difetto di colui, che per gioire del premio si serve dell'inganno.

Essendo quel reo un nemico pubblico, il Legislatore non rompe, nè spezza i legami di famiglia, e d'amicizia col mettere a prezzo la di lui vita: i legami sono già spezzati, dice Filone, il delitto medesimo ha già sciolto ogni vincolo. *Puniendus talis, ut hostis publicus omnium, spreta cum eo qualicumque necessitudine, ejusque suasionis vulgandae omnibus pietatem amantibus, ut sine mora accurrant undique ad expetendum de viro impio supplicium, firme credentes sanctam esse rem hujusmodi hominis interficiendi appetitum* (1). E' falso, che il Legislatore sparga la diffidenza in tutti i cuori, ma nel cuor

(1) *In lib. de sacrificant.*

solo di quel reo, che diffidando di tutti, diffida a ragione, perchè è un nemico comune.

Conchiude l' Autore, che le leggi, le quali premiano il tradimento, ed eccitano una guerra clandestina, spargendo il sospetto reciproco fra i cittadini, si oppongono alla necessaria riunione della morale, e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro felicità (1). Ma tale non è senza dubbio la legge, che mette a prezzo la testa di un reo, legge, che sparge il sospetto unicamente nel di lui animo, e che non eccita una guerra clandestina, ma solo, senza però sforzare la Nazione, propone un premio a chi armerà il braccio per distruggere un pubblico nemico.

La legge civile, scrive un altro Autore, mi offre una ricompensa, e m' invita con pubblico editto a tradire, o ad uccidere un tale.

(1) Pag. 63.

La Religione, e la onestà gridano non tradire, non uccidere. Come condurrommi in questo orribile labirinto (1). Questo Autore ha confuso il tradimento coll' omicidio. La legge civile procura di avere nelle forze la persona di un assassino; nè la Religione, nè l' onestà non hanno mai vietato di assicurarsi di un perturbatore della pubblica quiete coll' offerta di un premio. Si consulti il vero spirito della Religione, si esaminino i sodi fondamenti dell' onestà, e comprenderemo, che l' una, e l' altra tendono all' oggetto del pubblico riposo; ed eccoci liberati da questo *orribile labirinto*.

(1) *Meditazioni sulla felicità* del Conte Pietro Verri. pag. 31.

CAPO DECIMOTTAVO

DELL' IMPUNITA'.

Rescrisse l' Imperatore Adriano , che possa graziarfi quel disertore , che avrà consegnato molti ladri in mano della giustizia , e scoperti altri disertori (1) .

Enrico Steja disapprova la costumanza di promettere a' banditi franchigia a condizione , che portino la testa di un altro bandito . Ad un Platone , ad un Aristotile vuol egli , che si lascino le ragioni di questa pratica (2) .

Alcuni Tribunali offrono l'impunità a quel complice di grave delitto , che paleserà i compagni . *Un tale spediente* , dice l' Autore de' delitti , e delle pene , *ha i suoi inconvenienti : la Nazione autorizza il tradimento*,

(1) *L. 3. §. 8. de re milit.*

(2) *Apologia d' Erodoto .*

il tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge, che implora l'ajuto di chi l'offende (1).

Se nè fede, nè amicizia vera vi può essere tra gli uomini in fatto d'empietà, come potrà darfi il tradimento, che è una violazione di que' santi nodi, dove non ci sono? Non è tradimento rompere una fede spergiuata di due scelerati, ne' quali convien supporre indubitata questa reciproca restrizione: *ti giuro, ma se la mia salute il richiede, nulla di te mi cale*. Quella è una fede, alla quale essi medesimi dal primo atto non hanno mai creduto, vivendo anzi, come se questa tra di loro non fosse intervenuta. Una fede è quella, che se valesse, farebbe il vincolo delle più nere congiure, e lo stimolo de' più alti tradimenti. Gli uomini essendo cittadini prima che diventino o buoni, o malvagi, sono prima, e più strettamente

(1) §. 14. pag. 38.

obbligati alla lor madre comune, che a qualunque particolare. Il vincolo del pubblico bene previene, ed annulla il contrario. Un reo, che procura di far cadere nelle forze del Governo un pubblico nemico, esercita l' uffizio di zelante, e buon cittadino. L' obbligo è lo stesso, col divario, che questo è mosso dall' amore della giustizia, e quello dall' amore di se medesimo. Per mezzo dell' impunità *si prevengono delitti importanti, che essendone palesi gli effetti, ed occulti gli autori intimoriscono il popolo*. Se in certi casi è necessario servirsi d' un tristo per distruggerne altri, non si accusi la legge: certi tratti, che sembrano meno regolari sono inseparabili da ogni Governo umano. Se alcuno si serve al bisogno dell' inganno, vizio è questo dell' individuo, dal quale lo spirito della legge è ben lontano. Questa non altro intende, che di estirpare i perturbatori della pubblica sicurezza.

Se niuno de' complici manifesta i compagni, rimarranno occulti gli autori di molti delitti importanti, e la tranquillità dello Stato sarà in più rischioso cimento. L'*incertezza* però, in cui è il Tribunale riguardo agli Autori de' misfatti, e la conseguente impotenza di punirli, o di por loro riparo, non fa torto al Governo, nè questo si avvilitisce a mostrarla accordando l'impunità, mentre è noto, che il ministro della legge non può penetrare ne' nascondigli de' privati, e nelle trame ordite con tutte le circospezioni, non accompagnate da verun indizio, e sicure da ogni testimonianza. Sarebbe vile debolezza allorquando, potendosi coll'uso de' mezzi ordinari reprimere la scelleraggine, si ricorresse per timore a siffatto estremo; ma il Governo non si getta mai in questa impotenza con un'amministrazione imprudente: ricorre solo all'impunità, qualora il Fisco dietro le regolari ricerche, e le più diligenti investigazioni non ha potuto avverare i delitti; mostra un

incertezza in somma inevitabile, ed inseparabile da ogni civile amministrazione. Non si soffra dunque, che la pubblica autorità resti delusa, e la giustizia invendicata. Si ammiri anzi come savia la legge, che, mancandole ogni altro soccorso, procura con questo mezzo di provvedere all' utilità comune.

Quando un capo di masnadieri sparge il terrore, e la desolazione in una intera Provincia, e tenta sfuggire le più diligenti ricerche, se non si ricorre all' impunità, seguita ad imperversare sicuro: si mesce inosservato fra la moltitudine; assisterà forse con occhio intrepido alle più esemplari esecuzioni, deridendo l' autorità, ed il potere. Se il Governo non ricorre a quel mezzo, s' ingrossa la piena de' mali: perchè dunque si accuserà come debole, se vi ricorre?

In certi delitti di grave conseguenza, ove non v' è altro testimonio, che il cielo, ed una morta coscienza, presupposta l' incertezza de' rei, qual mezzo avranno i ripren-

fori dell'impunità, o qual consiglio più pronto, più onesto, e più salutare alla causa comune? La Repubblica il dimanda, ed ha ragione di pretenderlo: se l'hanno, ed il negano, sono crudeli: se non l'hanno ingiustamente deprimono l'uso dell'impunità, come testimonio di debolezza.

Sembra all'Autore, che una legge generale, che promettesse l'impunità al complice palesatore di qualunque delitto sarebbe preferibile ad una speciale dichiarazione in un caso particolare (1). Se nella speciale dichiarazione si autorizza, a suo senso, il tradimento, ed il Tribunale fa vedere la propria incertezza, e la debolezza della legge, che implora l'aiuto di chi l'offende, anche nella promessa generale d'impunità verrebbe a manifestarsi questa incertezza.

Potrebbe anche essere, che molti da questa legge prendessero anzi maggior fiducia: nel caso

(1) Pag. 39.

particolare il reo ha due speranze, che possono farlo audace, cioè la verisimiglianza dell'impunità, e la lusinga di prevenire ogni complice: ma appunto dee aver anche due timori, che lo trattengano; può mancargli assolutamente la prima, e può essere prevenuto da un altro, che non vi ha meno d'interesse, ed avrà per ventura più vigilanza di lui. Nel caso generale è sicuro della promessa d'impunità; non può solo accertarsi di prevenire ogni complice. Egli ha dunque in questo secondo caso un timor solo, ed un solo freno.

Di più questa legge generale, estendendosi a tutti i fatti singolari, ne comprenderebbe molti, che potrebbero verificarsi altrimenti, che colla impunità; dunque sottrarrebbe molti rei dalla giusta pena senza necessità veruna.

Non è però l'Autore persuaso di questa legge generale. Dopo averla preferita alla speciale dichiarazione: *ma in vano*, dice, *sormento me stesso, per distruggere il rimorso,*

che sento autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza al tradimento (1). La ragione del tradimento, e della mala fede, ch' esso ravvisa nella speciale dichiarazione, lo convince anche nella promessa generale d'impunità. Deplorabile fede sociale, se tu avessi a confonderti con quella degli empi ne' loro misfatti! Le sentenze di riforma agevolmente si pronunciano da certi moderni politici; ma nella pratica sono incerte, e pericolose. Conchiudo, quantunque il servirsi dell' impunità possa talvolta degenerare in abuso, ella però è utile, se viene regolata dal vero interesse della giustizia. Est modus in rebus.

CAPO DECIMONONO.

DELLA DISERZIONE.

Molti soldati usi ad esporre tutto di la loro vita ne sprezzano, o si gloriano di non te-

(1) Pag. 39.

merne il pericolo . Questo è il motivo , per cui , al dire di Montesquieu (1) , la pena di morte non ha scemata la diserzione . Siccome un soldato non dee temere di perdere la vita pel vantaggio della Nazione , pare ad alcuni , che la legge , la quale condannà un disertore a morte possa essere in contraddizione con se medesima , e che siasi diminuita quella pena , che si era pensato d' accrescere .

Quando la Nazione è in pace la vita del soldato non è sempre esposta a pericolo . In tale circostanza la diserzione non potrebbe procedere dal sovra espresso motivo : Se ella è in guerra , allora lo stesso amore del pubblico bene , che anima il soldato ad esporre la

(1) *On établit la peine de mort contre les déserteurs , & la désertion n'est pas diminuée , la raison en est bien naturelle : un soldat accoutumé tous les jours à exposer la vie , en méprise , ou se flatte d'en mépriser le danger .*
Esprit des loix liv. 6. chap. 12.

vita, unito al desiderio della gloria di renderfi vincitore, dovrebbe accrescergli l'innato interesse di conservarla. Non è soltanto la perdita della vita, ma altresì l'onta di perderla, che ha da rimuoverlo dalla diserzione. Una parte della pena è sempre la vergogna di soffrirla.

Vorrebbe Montesquieu, che l' disertore fosse punito con un segno d'ignominia perpetua per la ragione, che i soldati sono sempre avvezzi a temere la vergogna. Questa pena potrebbe veramente produrre mirabili effetti negli animi però di quelli, che avessero approfittato di una educazione conforme alle leggi dell' *Onore*. Ma come mai di ciò accertarsi in ciascuno di essi? *Vulgus non ita natum est, ut pudori obsequatur, sed ut metui, nec ut abstineat a pravis ob turpitudinem, sed ob supplicia* (1).

Appena che furono stabiliti tra alcune Na-

(1) *Arist. Ethic. lib. X, cap. ult.*

zioni reciprochi patti di rendersi i disertori, si è veduta scemare la diserzione. Bisogna anche procurare di prevenirla con togliere quegli inconvenienti, che talora ne sono stati la cagione, inconvenienti, che alcune volte non furono effetti di capriccio, nè impulsi di un cuore infedele. Il giogo non sia troppo pesante, cosicchè abbia ad opprimere i soldati. Le leggi militari sian conformi a' bisogni loro. Si distingua la dipendenza dall'arbitrio, e si renda sicura l'innocenza oppressa. Non resti combattuto dall'invidia, e dalla prepotenza il valor militare, e la bilancia della giustizia sia per tutti la medesima nel premiare le virtù, e nel punire i delitti.

CAPO VIGESIMO

DELLE GRAZIE.

Gli Stoici erano di sentimento, che tutti i delitti dovessero necessariamente punir-

fi (1). Al contrario pensavano gli Egiziaci, che tutti i delitti meritassero perdono, perchè ciascun delinquente è stimolato a mancare da qualche passione (2). Arcadio, ed Onorio hanno dichiarato di non far grazia a chiunque osasse supplicarli per li colpevoli (3). Montesquieu trova riprovabile questa legge (4). Veramente ella fu fatta in un tempo, in cui la giurisprudenza criminale non

(1) *Ei ignoscitur, qui puniri debuit; sapiens autem nihil facit, quod non debet, nihil praetermittit, quod debet; itaque poenam, quam exigere debet non donat. Senec. de Clementia lib. 2. cap. 7.*

(2) *Diogene Laerzio nella vita di Aristippo lib. 2.*

(3) *L. 5. ad leg. Jul. Majest. E' però da avvertire, che questa legge parla soltanto de' delitti di lesa Maestà, e pare, che fosse fatta per impedire le importune richieste a pro de' rei.*

(4) *Esprit des loix liv. 12. chap. 30.*

avea quel grado di dolcezza, che l'Autore de' delitti, e delle pene richiede, per escludere la clemenza da' giudizi particolari.

La clemenza, dice egli, è la virtù del Legislatore, e non dell' esecutore delle leggi, dee risplendere ne' codici, non già nei giudizi particolari: la clemenza dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione, dove le pene fossero dolci, ed il metodo di giudicare regolare, e spedito (1); ma se la clemenza dee essere la virtù del Legislatore, e risplendere ne' codici, perchè poi escluderla in una perfetta legislazione? Alcune volte vi sono ragioni, che la persuadano (2). Ella però dee essere tale, che tolga la

(1) §. 20. pag. 39.

(2) *Lipsius lib. 4. polit. cap. 10. Heinec. de J. N. & G. lib. 2. cap. 8. §. 158. Dissert. Historic. Jurisprud. specimen Buddæi. Cic. de Juvent. lib. 11. cap. 35. Quintil. Instit. orat. lib. 7. cap. 4., l. 31. de poenis. Locke Gouvern. civil. chap. 13. §. 1.*

lusinga dell'impunità, la quale potrebbe fomentarfi nell'animo di chi è occupato dai pregiudizi della nascita, e della potenza. Il delitto quando è commesso da chi è più favorito, da chi è distinto per nascita, o sollevato in dignità, e rispettabile pel carattere dee considerarsi più grave per l'educazione migliore, e più illuminata, che ha avuto. Il danno della società è anche più grave, perchè maggiore è lo scandalo arrecato a' concittadini. L'esempio ha molta influenza sul popolo.

Il rigore delle leggi talvolta o si modera, o si toglie affatto coll'intera liberazione dalla pena. Si usò talora, ritrovandosi più rei, chiamare a parte la fortuna, e lasciare ad

Puffendorf. de off. hominis & civis. lib. 2. cap. 13. §. 15. Grot. de J. B. & P. lib. 2. cap. 20. §. 26. Burlamaq. princip. du droit politiq. chap. 4. §. 43. Esprit des loix liv. 6. chap. 16. Bossuet polit. sac. lib. 8. art. 4.

essa l' elezione di quello , cui dee usarsi clemenza . Qual esempio farebbe mai alla Nazione , se si mancasse alla promessa , e per falsi pretesti si strascinasse al supplizio chi ebbe la sorte in favore ? All' opposto Clemente XIV. avendo ordinato , che due disgraziati , che doveano condursi al supplizio tirassero a sorte , fece anche grazia a colui , cui toccò il punto fatale con dire , *che avea condannato i giuochi d' azzardo* [1] .

CAPO VIGESIMOPRIMO .

DELLA TORTURA .

Molti Autori , che hanno combattuta la tortura non si sono appellati ai fatti , ed alla pra-

[1] *Vita di Clemente XIV. pag. 81. Firenze*
1777.

tica . Hanno tentato di cercare la verità ne' raziocini , senza avvalorare una buona logica colle osservazioni sulla natura de' criminali giudizi . Non hanno pensato alle differenti maniere , con cui si pratica , all' ordine , che si osserva , al tempo che suole durare , allo stato del reo , in cui si trova , mentre la soffre . Non hanno pur anche fatto riflesso , che non si usa la tortura , se non ne' delitti più gravi , e fuorchè consti del corpo del delitto , e che vi sia una prova quasi convincente della reità ; che non si pratica in fine se non dopo il processo , e per ordine del supremo Magistrato . Vi sono alcuni , che l' hanno dipinta in un modo , che lo stesso torturato non saprebbe riconoscervisi . Ecco un quadro delineato da uno de' più eccellenti maestri .

Hominem ex squalido , terribili , & diutino carcere tabidum , vestibus spoliatum , trementem , pallentemque ad severum Judicis conspectum , ex consternatione , & metu jam pene exanimem , manibus , pedibusque vinctum ad æqui-

lei locum raptari, ubi horribilis tormentorum circumquaque apparatus, suspensi funiculi, deposita pensilia pondera, candentes laminæ, forcipes, ungulæ, parata castata, acres scopæ, Judicum terribiles minæ, truculenta verborum fulmina, acerbi risus, carnificum etiam latibundorum, & gestientium, quasi ad has operas, torvi in miseros vultus, & duræ, ac crudeles manus, ante ipsa cruciatuum initia miseros pene enecant . . . omnia membra laniari, partes omnes convelli, nuda ossa feriri, vulnera cædi, scissum corpus flagellis, exustum, convulsisque tormentis, continua siti, continuisque vigiliis torqueri . . . variari tormenta, quidquid antiqua adinvenit, aut nova adjecit crudelitas, totum illud in unum sæpe hominem produci . . . Judices commonstrantes quandoque qua parte crudelissime rei torqueri possint, quæ pars secunda, quæ urenda, quæ flagris exco-rianda sit. Ah! major plerumque est illa, quæ quotidie in torturæ exercitio in miseros trucu-

lentia instituitur, quam ut verbis satis exprimere possit [1].

I Romani Giureconsulti non l' hanno abolita interamente, *quaestioni fidem non semper, nec tamen nunquam habendam constitutionibus declaratur [2],*

Scrivete l' Autore *de' delitti, e delle pene*, che i Romani riserbavano a' soli schiavi questo preteso criterio di verità [3]. Ma la pratica Romana d' allora dovrà forse essere la norma della presente? Perchè mai non potranno oltrepassarsi i limiti, che erano fissati presso di quella Repubblica?

Il sig. De Simoni è d' avviso, che anche i liberi fossero sottoposti alla tortura, e lo

[1] *Grevius Tribunal Reformatum lib. 2. cap. 2. §. 8.*

[2] *L. 1. D. de quaest. §. 23.*

[3] *§. 12. pag. 29. 33. Risi Animadvers. ad Crimin. Jurisprud. §. 1. pag. 17. Voltaire Commentaire &c. §. 12.*

prova con due testi del Gius Romano. L' uno è di Giulio Paolo: *Statu liber in adulterio postulari potest, ut quaestio ex eo habeatur* [1]. L' altro è di Marciano, *nec de statu libero in pecuniariis causis quaestio habenda est* [2]. Quindi conchiude, che se i liberi venivano fatti esenti dalla tortura nelle cause pecuniarie, in altre cause capitali si solevano torturare per giusta illazione non solo i servi, ma anche i liberi [3]. Io non trovo, che ne' due citati luoghi si parli di liberi, anzi parmi, che non siasi intesa la vera significazione della parola *statu libero*. Eneccio l' ha esposta diversamente, e l' ha intesa bene; *quemadmodum vero legatum*, ecco le sue parole, *aeque ac fideicommissum, vel in diem relinqui poterat, vel pure, vel sub conditione, ita & libertas. Si qui ergo statutam, ac desti-*

(1) L. 8. D. de quaest. in fin.

(2) L. 9. §. 3. D. eod. tit.

(3) Del furto, e sua pena §. 33.

natam in tempus, vel conditionem libertatem habebant, ii dicebantur statu liberi: quamvis itaque vere servi essent, ob spem tamen libertatis in quaestionibus, & poenis paulo benignius habebantur (1). Sotto nome dunque di *statu liberi* non debbono intendersi i *liberi*, ma i *servi*, i quali nelle cause pecuniarie non erano torturati *ob spem libertatis*. Di più abbiamo la legge, che lo esprime più chiaramente, *statu liberi a caeteris servis nostris nihil pene differunt: & ideo in publicis quoque judiciis easdem poenas patiuntur, quas ceteri servi* (2). Ella è dunque falsa la illazione, che ha dedotta il sig. De Simoni dagli accennati due testi, per provare, che nelle cause capitali si torturavano non solo i *servi*, ma anche i *liberi*.

Se riguardiamo il codice di Giustiniano, ap-

(1) *Elem. Inst. Civ. secundum ordinem Pandectarum. lib. 40. tit. 7.*

(2) *L. 24. D. de statu libero in princ.*

pare manifestamente da alcuni rescritti , che anche certe persone libere doveano torturarsi . L'eccezione di alcune prova , che non tutte ne erano esenti (1) . Grevio però non fa intendere il motivo di questa eccezione ; *si justa , si recta haec ipsa lex est , ad objecta paria cur non extenditur ? Cur humiles affligere ; honore autem illustres non constringere , aut subdicere sibi legi huic allubuit ? Aequitatis est aequales omnes aequaliter tractare* (2) .

Si è proposto un mezzo , acciocchè il reo confessi il delitto senza tormentarlo , ed è , che 'l Giudice procuri *falsis promissis , & mendaciis a reo veritatem elicere , ut scilicet vel liberationem respondeat , quam tamen illi impertire non cogitet , vel delatum esse reum ab*

(1) L. 8. de Ep. & Cler. , l. 11. 16. 17. de quaest. , l. 6. de profess. , l. 10. de dignit. , l. 3. l. 4. ad leg. Jul. Maj.

(2) Lib. 1. cap. 3. §. 6.

aliis complicibus fingat (1). Evvi chi ha moderato questo mezzo, non permettendo al Giudice, che parole ambigue: *Judex uti poterit equivocatione, & verbis subdolis, & ambigua promissione liberationis, ut reum inducat ad confessionem* (2). Sarà dunque permesso, che 'l Giudice, per iscoprire un delitto, si abusi della religione, e della buona fede? Che il Giudice medesimo si renda delinquente, e che si autorizzino all' inganno le sacrosante Leggi, ed il monumento della pubblica confidenza?

Il sig. Seigneux crede, essere meglio, che 'l Giudice minacciasse il reo di giudicarlo, e condannarlo come convinto (3). Ma

(1) *Bodin. in Dæmonom. lib. 4. cap. 1.*

[2] *Martinus Delrio lib. 5. Disq. Mag. sect. 10.*

(3) *Essai sur l'usage de la torture dans la procédure criminelle §. dans le cas d'un silence obstiné.*

domando, se il reo con tutto ciò non risponde, dovrà egli condannarsi per un ostinato silenzio? E se non si condanna, perchè dunque minacciarlo, se l' intimazione si rende al fine inutile? Perchè non temere, che il reo possa essere prevenuto di questi inganni, onde non curi le promesse, e non tema le minaccie del Giudice?

Può essere, che la tortura abbia immolato qualche innocente; ma non presterò mai fede a tutti i fatti riferiti nelle istorie (1). Dovrebbe prima disaminarsi se sia la tortura,

(1) *Annaeus Robertus lib. 1. rerum judicat. cap. 4. Joan. Vier. lib. 5. de præstig. Dæmon. Valer. Maxim. lib. 8. cap. 4. Tacit. lib. 4. Annal. Zwinger in Theat. lib. 8. cap. 5. Borrius in Com. rer. Belg. tom. 1. lib. 8. Clarus lib. 5. Sent. quæst. 64. num. 46. Zangen. in Tract. de Tortura. Andreas Hondorff. in Theatro historico. Godelmann. lib. 3. de Mag. cap. 10. Sonnenfels Su l'abolizione della tortura §. 8.*

che abbia sacrificate tante vittime, ovvero l'ignoranza, o la crudeltà. Sarebbe necessario di riandare attentamente i processi, di discernere qual fosse lo stato della causa, quando si venne alla tortura, e di por mente, se il Giudice ha precipitata la bilancia nel ponderare i motivi, che portano ad essa, od il giudizio, che la segue, e se il supposto reo era già da più forti indizi quasi dimostrativamente convinto. Quante volte l'ignoranza avrà immolate vittime innocenti, e ne venne incolpata la legge! Lo attesta un celebre Autore: *vidi, & audiui aliquos fuisse ex tali confessione injusta, & inadvertentia, vel saevitia officialium condemnatos, & morti traditos, qui non aliter perquisita veritate processerunt ad condemnationem, & executionem, non verificando aliter factum* (1).

Il sig. Sonnenfels osserva, che da un caso

(1) *Franciscus Bruni in Tract. de Tortura, quæst. 6. part. 2. num. 13.*

tragico avvenuto in Ginevra ha preso argomento quella Repubblica per abolire perpetuamente la tortura [1]. Io trovo per altro, che vi si pratica ancora riguardo alla scoperta de' complici [2].

Montesquieu (3), e l'Autore *de' delitti, e delle pene* [4] fanno elogio alla Nazione Inglese, presso cui non trovasi usata la tortura. Abbiamo però uno Scrittore, il quale ci attesta, che nell'Inghilterra si pratica qualche cosa di simile, *quando il reo ricusa di*

(1) *Su l'abolizione della tortura* §. 8.

(2) *La question est proscrire à Genève; on ne la donne qu'à des criminels déjà condamnés à mort, pour découvrir leurs complices, s'il est nécessaire. M. d'Alembert, Mélanges de littérature tom. 2. du Gouvernement de Genève.*

(3) *Esprit des loix liv. 6. chap. 17.*

(4) §. 12. pag. 33.

piatire (1). Il motivo, per cui quella Nazione avrebbe proibito la tortura, non è co-

(1) *Chambers Dictionnaire des arts &c. artic. Question. Questa pena si chiama volgarmente premere a morte; ed il processo si prescrive in questi termini: Egli si manderà alla prigione, ond'è venuto, e si metta in un camerotto basso, ed oscuro, ov'egli giacerà nudo su la terra senz'alcun letto di paglia, coperta, od altro, e senz'alcun vestito, od altro abbigliamento indosso, e giacerà in sulla schiena colla testa coperta, e coperti i piedi: con una corda se gli tirerà un braccio ad una parte del camerotto, e l'altro braccio ad un'altra parte, e nella stessa guisa se gli tireranno le gambe; ivi se gli metterà sul corpo tanto ferro, o sasso quanto ne può portare, od anche di più; e 'l giorno seguente avrà tre tozzi di pane d'orzo senza bere, e 'l secondo giorno avrà a bere tre volte (tanto per volta quanto egli può*

mune a qualsivoglia altro Stato. *Anglis innatum est, ut mortem spernant, cruciatum non ferant, idcirco potius quidvis a se gestum confitebuntur, etiam patris sui internecionem, quam ut cruciatui hujusmodi amplius obnoxii esse velint . . . Perantiqua etiam apud Anglos sanctio, ut si incarceratum aliquem equuleo subiciat ergastularius, ob eum finem, ut criminis participes indicet, morte mulctetur (1).*

Il sig. Sonnenfels è d' opinione, che la tortura sia soltanto necessaria nella scoperta de' complici, ovvero se il reo nasconde al Giudice le circostanze, che non può sapere, e la scoperta delle quali può porgere alla

bere di quell'acqua, che è vicina alla prigione; eccetto ch' ella sia acqua corrente, senz' alcun pane, e questo farà il suo alimento ordinario in fin che moja. *Chambers artic. Pain fort, & dur.*

[1] *Thomas Smethius lib. 2. cap. 37. de Rep. & administratione Anglicana.*

politica mezzi di provvedere alla sicurezzza de' cittadini per certi regolamenti (1). Le ragioni, per cui l'istruzione di Catterina II. (2) la rigetta anche in questo caso non l'hanno potuto convincere del contrario. Anche il sig. Voltaire l'approva a un di presso in simile occorrenza (3).

Difaminiamo il sentimento del sig. Sonnenfels. *Il reo è obbligato a rispondere al Giudice, che interroga, ed ove ostinatamente contravvenga a questo suo dovere, egli è tormentato allora non pe' delitti altrui, ma pel proprio colpevole silenzio* (4). Io dico, che il reo è anche obbligato a rispondere al Giudice, che lo interroga sul delitto, di cui è accusato, e se contravvenendo a quest' ob-

(1) *Fondamenti della scienza politica* cap. 1. §. 84.

[2] §. 187. art. 10.

[3] *Commentaire* §. 12.

(4) *Su l'abolizione della tortura* §. 22.

bligò non si tormenta, perchè tormentarlo nel caso, che ricusi di scoprire i complici? E' vero, che questo silenzio è un nuovo attentato, ma è però meno grave del proprio delitto, in cui si è creduto ingiusto di ricavarne la confessione col mezzo della tortura.

Soggiugne, che in questo caso può darfi la tortura con sicurezza, perchè non si adduce in pericolo alcun innocente, il reo confessa la verità, e nomina soltanto il vero complice. Ma quante volte non la confessa [1], e nomina per complice un innocente (2)?

(1) *Plerique patientia, sive duritia tormentorum ita tormenta contemnunt, ut exprimi eis veritas nullo modo possit: alii tanta sunt impatientia, ut in quovis mentiri, quam pati tormenta velint. Ita fit, ut vario etiam modo fateantur, ut non tantum se, verum etiam alios comminentur l. 1. D. de quaest. §. 23.*

(2) *Experientia vel millies comprobavit a reis, seu ultro confessis, seu legitime convictis,*

L' Autore delle *osservazioni sopra l' uso della tortura*, per dimostrarne l' inconvenienza anche nel caso della scoperta de' complici, dice, essere più probabile, *che il reo obbligato dalla violenza de' tormenti, ove loro non possa resistere, nomini qualche suo nemico, sebben innocente, piuttosto che cedere a sì forti sentimenti col palesare il vero complice*. Se crediamo al testè citato Martino Beruhard, il riflesso di questo Autore pare fondato su la pratica. Pure potrebbe andarfi all' incontro di simile inconveniente coll' avvertire il reo, che il nominare per complice un suo nemico, è somministrare un indizio, che quello non lo sia. Una pena fissata dalla legge al calunniatore potrebbe rendere il reo più veridico.

Solo in questo caso, prosiegue, cederà egli

nominatos fuisse quosdam delicti consortes, quorum postea detecta fuit innocentia. Martin. Beruhard. Diff. de Tortura.

anche il reo più robusto? Dirò essere molto probabile, che ceda, per essere minore l'interesse, che ha di non dire il vero. Solo in questo caso la forza del dolore farà dire il vero? Quando si tratta di ricavar la confessione del proprio delitto, intanto si vorrebbe escludere la tortura pel timore, che l'innocenza resti oppressa dalla violenza del tormento, la qual cosa non potrebbe succedere nella scoperta de' complici; avvegnachè confessato il delitto, si viene alla condanna, e si eseguisce la sentenza; all'opposto scoperto il complice nella più parte de' Tribunali non si procede in di lui odio fuorchè vi siano indizi, che possano giustificare la cattura, o riguardo al delitto, di cui viene come complice accusato, o per altri, di cui rendasi per nuovi indizi sospetto.

Se l'accusato fosse soltanto convinto, e non confessò, come mai si potrebbe sperare con ragione, ch'ei volesse indursi a palesare i complici di un delitto, di cui egli appunto sarebbe

per mezzo loro pienamente convinto, mentre forse si lusinga di non essere convinto ancora? Il reo non ha certamente questa lusinga, mentre è torturato in un tempo, in cui non ha verun motivo a crederfi di non essere pienamente convinto, cioè dopo la pronuncia della sentenza, come si pratica pressochè in tutti i Tribunali.

L'Autore *de' delitti, e delle pene* dice, che *i complici si scopriranno dall' esame de' testimoni, dal reo, dalle prove, e dal delitto* [1]. Ma questi mezzi non si hanno sempre, ed il più delle volte non somministrano, che una cognizione generica de' complici, e lasciano il Tribunale in una somma incertezza. Se il Giudice poi gli ha scoperti con qualche altro mezzo, cosicchè nulla più v'abbisogni, sono d'accordo essere in quel caso inutile la tortura.

Soggiugne, che *i complici per lo più fug-*

(1) *Pag. 32.*

gono dopo la prigionia del compagno; l'incertezza della loro sorte gli condanna all'esiglio, e libera la Nazione dal pericolo di nuove offese. I complici fuggono principalmente pel timore, che il reo gli scuopra: si lusingano di un sentimento d'affezione, ch'avrà egli per loro; ma temono, che venga superato dalla violenza del tormento. Dunque l'Autore combattendo contro la tortura ricorre ad una osservazione pratica, la quale è l'effetto della tortura stessa. La Nazione non è sempre libera dal pericolo di nuove offese. Molti de' complici vi rimangono indifferentemente; osano anzi d'essere spettatori del supplizio del compagno. Alcuni fuggono, ma la fuga o è breve, o non è sempre un indizio sufficiente per farli catturare in caso che ritornino.

Gli Ebrei, osservano molti Autori, non hanno mai usata la tortura [1]. Che importa?

(1) *Montagne Essai liv. 2. chap. 5. Grevius*

In quella Teocrazia Iddio stesso parlava al cuore de' Magistrati; egli era il sommo Legislatore, che reggeva la mano de' Giudici. L' infallibile prova delle acque amare ci convince di questa verità [1].

Offerva l' Autore *de' delitti, e delle pene*, che *la tortura non è creduta necessaria dalla legge degli eserciti composti per la maggior parte dallo stato più infimo delle Nazioni, che sembrerebbono perciò doverse ne più d' ogni al-*

lib. 2. cap. 1. §. 2. Risi animadvers. ad crimin. Jurisprud. §. 1. pag. 25.

(1) *Vir, cujus uxor erraverit, maritumque contemnens dormierit cum altero viro, & hoc maritus deprehendere non quiverit, sed latet adulterium, & testibus argui non potest, adducet eam ad Sacerdotem . . . & potum det mulieri aquas amarissimas, quas cum biberit, si polluta est, & contempto viro adulterii rea, pertransibunt eam aquae maledictionis, & inflato ventre computrescet femur. Numer. cap. 5.*

tro servire (2). Se esamino le violazioni militari, io trovo la ragione, per cui non vi si crede necessaria la tortura. O si tratta di mancanze leggiere, o di diserzione, o di delitti contro la pubblica sicurezza. Nel primo caso si procede economicamente. Questo mezzo rende le prove del reato più spedite, e chiare; e la tortura è inutile. Se trattasi di diserzione, non pare necessaria la tortura: il delitto è certo; la stessa fuga ne è la prova convincente, anzi è il delitto medesimo: se poi i delitti sono contro la pubblica sicurezza, si rimette allora al Tribunale supremo lo stato della causa, e si procede formalmente.

Grozio, Bodino, Montesquieu, Charron, Bielfeld, Risi, Seigneux, ed altri hanno filosofato contro la tortura, scritte molte massime, stabiliti grandi principj; ma non hanno disaminato, come la teoria si accordi colla pratica. Essi sono come que' Geometri,

(2) *Pag.* 33. 34.

che volendo indistintamente far uso del calcolo in certe cose fisiche, spogliano l'oggetto formandone un ente astratto, che nulla rassomiglia al reale, e dopo averne calcolati i rapporti ne trasportano le conseguenze nel soggetto reale con una infinità di contraddizioni. La tortura usata in ben molti Tribunali ella è forse uno strazio inumano, una barbara carnificina, come filosofando si dipinge? Ella è preceduta da più forti, e più ponderati indizi, che rendono quasi dimostrativamente convinto il reo. E' ricevuto per legge, che non si proceda a' tormenti, qualora possano essere pericolosi al corpo dell'accusato. Il caso, nel quale comunemente si pratica la tortura è quello stesso, di cui parla il Barone Wolfo: *si crimen e diametro securitati publicae adversetur, & inquisitus ejus sit valde suspectus, corpore autem sano, & robusto, & malitia ejus manifesta, per tormenta ad confessionem adigi potest... quod si torturae usus ita restringatur, verendum non*

est, ne ab innocente confessio extorqueatur, ac idem poena, quam nullo modo meruit, efficiatur (1).

Non è nuovo questo dilemma, dice l'Autore de' delitti, e delle pene, o il delitto è certo, od incerto, se certo non gli conviene altra pena, che la stabilita dalle leggi, se è incerto non deve tormentare un innocente, perchè tale è secondo le leggi un uomo, i di cui delitti non sono provati (2). Egli è vero non essere necessaria la tortura, quando sia fuor di dubbio, che l'accusato abbia commesso il delitto: le interrogazioni sono inutili, ed inutile è la confessione, mentre altre prove ne giustificano la reità; ma se 'l delitto è incerto, non può dirsi, che l'accusato sia innocente; è possibile, ma non è più probabile che lo sia, mentre ha contro di se forti, e ponderanti indizi. Le gravi prove

(1) *De J. N. & G. part. 8. cap. 3. §. 668.*

(2) *Pag. 27.*

del delitto, le quali devono precedere la tortura, rendono più probabile la reità, anzi quasi certa; dunque è falso, che colla tortura si tormenti un cittadino, mentre si dubita, se sia reo, od innocente [1]. Lo stesso Autore afferma, che *colui, che nell' esame si ostinasse di non rispondere alle interrogazioni fattegli, merita una pena fissata dalle leggi, e pena delle più gravi, che siano da quelle intimare* (2), e che *il bando dovrebbe esser dato a coloro, i quali, accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro d' esser rei* (3). Ora con egual ragione gli potrei opporre lo stesso dilemma. Il delitto, di cui viene accusato il supposto reo, che ha già contro di se una grande probabilità, e si ostina di non rispon-

(1) Pag. 27.

(2) §. 10. pag. 25.

(3) §. 17. pag. 52.

dere alle interrogazioni fattegli, o è certo, od incerto; se certo, non merita altra pena, che la stabilita dalle leggi; se è incerto, perchè punirsi un innocente, o dargli il bando, se pur tale è secondo le leggi un uomo, i di cui delitti non sono provati?

Parecchi Autori (1), che hanno scritto contro la tortura si sono appoggiati all' autorità di S. Agostino: *cum quaeritur, utrum vir sit nocens, cruciatur, & innocens luit pro incerto scelere certissimas poenas . . . ac per hoc ignorantia Judicis plerumque est calamitas innocentis, & quod est intolerabilius, magisque plangendum, rigandumque, si fieri potest, fontibus lacrymarum, cum propterea Judex torqueat accusatum, ne occidat nesciens innocentem, sit per ignorantiae miseriam, ut & tortum, & innocentem occidat, quem, ne innocentem occi-*

(1) *De Simoni* §. 33. *Risi* §. 1. pag. 16. *in not. Voltaire Commentaire* & §. 12.

deret, torserat (2). Ma l' ha forse chiamata una *barbara carnificina*, un *infame crociuolo della verità*? No, ma una *miseria*, a cui necessariamente è soggetta la vita sociale. *In his tenebris vitae socialis sedebit Iudex ille sapiens, aut non sedebit? Sedebit plane. Constringit enim eum, & ad hoc officium pertrahit humana societas, quam deferere nefas ducit.* Espone in appresso gl' inconvenienti, che nascono da questa miseria umana, e dice, *haec tot, & tanta mala non reputat esse peccata. Non enim haec facit sapiens Iudex nocendi voluntate, sed necessitate nesciendi: & tamen, quia cogit humana societas, necessitate etiam judicandi.* In queste ultime parole ha spiegato i motivi, e la necessità della tortura.

Quando dice S. Agostino, che l' umana Società è quella, che costringe il Giudice a tormentare un reo, non parla già d' una massima introdotta soltanto presso i Gentili, co-

(2) *Augustin, de Civit. Dei lib. 19. cap. 6.*

me pretende un suo commentatore (1). Egli è vero, che, scrivendo al Conte Marcellino, parla con un Gentile, ma non dee conchiuderfi, che ragioni di questa pratica, come unicamente in uso presso il Gentilesimo. In fatti si era proposto il Santo Dottore di provare, *quot, & quantis abundet malis societas humana in hujus mortalitatis aerumna* [2]; e lo prova col fatto, cioè colla necessità, che ha il Giudice di dover tormentare un uomo forse innocente, per iscoprire un delitto: di quale sorta sia questa necessità lo spiega chiaramente in appresso, conchiudendo, *haec est ergo, quam dicimus, miseria certe hominis. Quanto consideratius, & homine dignius, & hominem agnoscit in ista necessitate, eamque*

(1) *Augustinus necessitate humanae societatis dicit tormenta adhiberi, sed cum Gentilibus, & de Gentilibus loqui quis non videt? Vives in Comm. ad cap. 6. lib. 19.*

(2) *Lib. 19. cap. 5.*

miseriam in se odit, & si pie sapit clamat ad Deum, de necessitatibus meis erue me. Ora qual ragione evvi mai di distinguere i Gentili dai Cristiani in quelle miserie, che sono comuni a tutta la Società umana?

Inoltre S. Agostino non disapprova il fatto del Conte Marcellino, che fece confessare la verità a due delinquenti a forza di vergate: *noli perdere paternam diligentiam, quam in ipsa inquisitione servasti, quando tantorum scelerum confessionem non extendente equuleo, non sulcantibus ungulis, non urentibus flammis, sed virgarum verberibus eruisli* [1]. Questo mezzo non è forse una pena consimile alla tortura? Di più afferma, *non frustra sunt instituta cognitoris jus, ungulae carnificis . . . habent omnia ista modos suos, causas, rationes, utilitates* (2).

(1) *Epist. 159. ad Marcellinum de Donatistis captis.*

(2) *Ep. 54. ad Maced.*

3118

17.XI.'36

R. UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO
FILOSOFIA DEL DIRITTO
DIRITTO COMPARATO

*Quam ego in aliorum sententiis, ac scriptis
adjudicandis mihi sumsi libertatem, eandem
sibi in me sumant, omnes eos oro, atque ob-
testor, quorum in manus ista venient. Non illi
promptius me monebunt errantem, quam ego
monentes sequar.*

Grotius de J. B. & P. in fin. Prolegom.

IMPRIMATUR

FR. VINCENTIUS MARIA CARRAS S. T. M.


VIC. GEN. S. OFFICII TAURINI.

V. CANONICO MATTIA CECIDANI P., E R.

DEL COLLEGIO DI LEGGI.


V. SE NE PERMETTE LA STAMPA

GALLI PER LA GRAN CANCELLERIA



e: a

gm.



PRESCATO

SAGGIO

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di Giurisprudenza
e di Diritto Comparato

VII

F

28

Giustiniano ordinò espressamente, che nè
si facessero morire i ladri, nè si troncasse

loro

più

lontà

bene

mani

e gl'

defini

facen

D

legge,

[1] F

membr

castig

vocal


delin

tur

bus,

legal

[1]



rubare, dovea darfi in nota al capo de' la-
dri, al quale prometteva di portare quanto aves-

